



AGENZIA DELLE ENTRATE

MVA

MODELLO IVA
2002

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

€ COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

**DICHIARAZIONE IVA
RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2001**

INDICE ISTRUZIONI (*)

1. – MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 2001 - ISTRUZIONI GENERALI	Pag. 5	4. – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI	Pag. 22
1.1 – <i>SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA</i> »	5	4.1 – <i>FRONTESPIZIO</i>	» 22
1.2 – <i>STRUTTURA DEI MODELLI</i>	» 5	4.1.1 – <i>DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE</i>	» 23
1.3 – <i>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</i>	» 6	4.1.2 – <i>QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA</i> ...	» 25
1.3.1 – <i>Modalità di presentazione</i>	» 6	4.1.3 – <i>NUMERO DI MODULI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE</i>	» 26
1.3.2 – <i>Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico</i>	» 6	4.1.4 – <i>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</i>	» 26
1.3.3 – <i>Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali</i>	» 10	4.1.5 – <i>VISTO DI CONFORMITÀ</i>	» 26
1.3.4 – <i>Termini di presentazione</i>	» 10	4.1.6 – <i>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</i>	» 26
1.4 – <i>PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI</i>	» 11	4.2 – <i>MODULO</i>	» 27
1.4.1 – <i>Frontespizio</i>	» 11	4.2.1 – <i>QUADRO VA – INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ. Sezione 1 – Dati analitici generali</i>	» 27
1.4.2 – <i>Modulo</i>	» 11	<i>Sezione 2 – Dati analitici - coesistenza di più regimi speciali IVA - casi particolari</i>	» 29
2. – AVVERTENZE GENERALI	» 12	<i>Sezione 3 – Dati analitici - operazioni intracomunitarie, importazione ed esportazioni</i>	» 30
2.1 – <i>REPERIBILITÀ DEI MODELLI - VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI</i>	» 12	<i>Sezione 4 – Dati riepilogativi</i>	» 30
2.2 – <i>SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI</i>	» 12	4.2.2 – <i>QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI</i>	» 32
2.3 – <i>CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (DICHIARAZIONI GRUPPI IVA, FALLIMENTO, CESSAZIONE DI ATTIVITÀ)</i>	» 13	4.2.3 – <i>QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI: Acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA</i>	» 32
2.4 – <i>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</i>	» 14	4.2.4 – <i>QUADRO VD – CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8, D.L. n. 351/2001)</i>	» 33
2.5 – <i>ATTESTAZIONI DEI CAF, DEI PROFESSIONISTI E DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI</i>	» 14	4.2.5 – <i>QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI</i>	» 34
2.6 – <i>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</i>	» 15	<i>Sezione 1 – Conferimento di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati</i>	» 34
2.6.1 – <i>Determinazione dell'imposta</i>	» 15	<i>Sezione 2 – Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</i> ...	» 35
2.6.2 – <i>Determinazione degli imponibili (per i contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi)</i>	» 15	<i>Sezione 3 – Altre operazioni</i>	» 37
3. – MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	» 16	<i>Sezione 4 – Volume d'affari e totale imposta</i>	» 38
3.1 – <i>CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA</i>	» 16	4.2.6 – <i>QUADRO VF - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI</i> .	» 38
3.2 – <i>CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36)</i>	» 16	4.2.7 – <i>QUADRO VG - DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE</i>	» 40
3.3 – <i>CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE (fusioni, scissioni ecc.) O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE</i>	» 17	<i>Sezione 1 – Agenzie di viaggio e turismo (art. 74 ter)</i> .	» 41
3.3.1. – <i>Trasformazioni di soggetti con contabilità IVA unificata</i>	» 18	<i>Sezione 2 – Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995)</i>	» 41
3.3.2. – <i>Trasformazioni di soggetti con contabilità separate (art. 36)</i>	» 18	<i>Sezione 3 – Operazioni esenti IVA ammessa in detrazione</i>	» 42
3.3.3. – <i>Ulteriori chiarimenti per la compilazione dei modelli nelle ipotesi di trasformazioni soggettive</i>	» 19	<i>Sezione 4 – Determinazione forfettaria dell'imposta o riduzione della base imponibile</i>	» 43
A) <i>Fusione (propria o per incorporazione)</i>	» 19		
B) <i>Scissione</i>	» 19		
C) <i>Trasferimento d'azienda</i>	» 20		
D) <i>Altre ipotesi di trasformazioni</i>	» 20		
E) <i>Incorporazione di società aderente all'IVA di gruppo da parte di società esterna al gruppo</i>	» 20		
3.4 – <i>ENTI E SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE (art. 73)</i>	» 21		
3.4.1. – <i>AVVERTENZE GENERALI</i>	» 21		
3.4.2. – <i>ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI VH E VK</i>	» 22		
3.4.3. – <i>IPOTESI DI CESSAZIONE DEL GRUPPO</i>	» 22		

(*) AVVERTENZE: ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Sezione 5 – Imprese agricole ...	Pag. 44	Sezione 4 – Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	Pag. 56
Sezione 6 – IVA ammessa in detrazione	» 45	Sezione 5 – Opzione agli effetti dell'IRAP	» 57
4.2.8 – QUADRO VH - LIQUIDAZIONI PERIODICHE	» 45	4.3 – MODELLO VR PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA	» 57
4.2.9 – QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	» 46	4.4 – SOCIETÀ CONTROLLANTE - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL GRUPPO - MODELLO IVA 26PR/2002 - LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO.....	» 57
Sezione 1 – Dati della controllante	» 47	4.4.1 – QUADRO VS - DISTINTA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	» 57
Sezione 2 – Determinazione dell'eccedenza d'imposta	» 47	4.4.2 – QUADRO VV - LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO	» 58
Sezione 3 – Cessazione del controllo in corso d'anno	» 48	4.4.3 – QUADRO VW - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO	» 58
4.2.10 – QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE.....	» 48	4.4.4 – QUADRO VY - DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO	» 60
Sezione 1 – Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	» 48	4.4.5 – QUADRO VZ - ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI.	» 60
Sezione 2 – Determinazione dell'IVA a debito o a credito.....	» 48	4.4.6 – SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO	» 60
4.2.11 – QUADRO VO - COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE	» 50	5. – SANZIONI.....	» 61
Sezione 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA	» 51	5.1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	» 61
Sezione 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi.....	» 55	5.2 – SANZIONI PENALI.....	» 61
Sezione 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi.....	» 56	5.3 – PENE ACCESSORIE	» 61

INDICE APPENDICE

1. ACCONTO IVA (Rigo VL29)	Pag. 62	13. OPERAZIONI ESENTI (Quadro VG - Sezione 3)	Pag. 76
2. AGENZIE DI VIAGGIO (Quadro VG - Sezione 1)	» 62	14. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI (Quadro VA - Sezione 3).....	» 77
3. AGRICOLTURA	» 63	15. OPERAZIONI RELATIVE ALL'ORO E ALL'ARGENTO	» 78
4. AGRITURISMO (Quadro VG - Sezione 4).....	» 66	16. OPZIONI E REVOCHE (Quadro VO)	» 81
5. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO	» 67	17. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CODICE DI ATTIVITÀ (Rigo VA2).....	» 82
6. BENI USATI (Quadro VG - Sezione 2)	» 69	18. REGIMI FISCALI AGEVOLATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388.....	» 82
7. COESISTENZA DI PIÙ REGIMI SPECIALI (Quadro VA - Sezione 2).....	» 73	19. RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (Art. 19-bis2) (Quadro VG - rigo VG70)	» 82
8. CONTABILITÀ SEPARATE (Quadro VH)	» 73	20. ROTTAMI (Rigo VO7).....	» 84
9. CONTRIBUENTI MINIMI (Quadro VB).....	» 73	21. SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	» 84
10. CREDITI D'IMPOSTA (Righi VL28 e VL34)	» 74	22. SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI (Compilazione del rigo VA40 e del quadro VH)	» 86
11. DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI (Quadro VE).....	» 75		
12. ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI (Righi VE30 e VE32).....	» 75		

IVA 2002

1. MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 2001 - ISTRUZIONI GENERALI

Premessa

Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.

Il modello deve contenere esclusivamente importi espressi nella valuta corrispondente al modello prescelto.

Si ricorda che l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA (o la dichiarazione unificata) con l'indicazione dei valori in euro riguarda comunque i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in euro, ovvero abbiano presentato in precedenza una dichiarazione con l'indicazione dei dati in detta valuta (cfr. circolare n. 291/E del 23-12-1998).

Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.

Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati stampati i due zeri finali dopo la virgola.

1.1

Soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma

La presentazione "in via autonoma" (cioè in forma non unificata) del modello di **dichiarazione IVA relativa all'anno 2001 (modello IVA 2002)** è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG nonché le società di persone con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentati;
- particolari soggetti (ad es., i venditori "porta a porta"), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.

1.2

Struttura dei modelli

Il modello di dichiarazione IVA è a **struttura modulare** ed è costituito da:

- un **frontespizio** riepilogativo composto di due facciate, la prima contenente i riferimenti relativi alla tutela dei dati personali e la seconda contenente i dati del contribuente e la determinazione del conguaglio annuale IVA da versare o a credito (Quadro VX).

Si avverte che il frontespizio "IVA 2002" deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma". Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2002 e i dati contenuti nel quadro VX del frontespizio "IVA 2002" devono essere indicati nel quadro RX del modello unificato.

- un **modulo**, composto di più fogli (Quadri VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VH-VK-VL-VO), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.

L'ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il **prospetto IVA 26 PR/2002** (composto dei Quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l'indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 e al D.M. 13 dicembre 1979.

Inoltre, i soggetti che intendano richiedere il rimborso annuale dell'IVA a credito devono presentare anche il **modello VR/2002** al concessionario della riscossione.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare un solo frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VK e VO nonché la sezione 4 del qua-

dro VA e la sezione 2 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi anche le istruzioni sub quadro VG).

Sulla parte superiore di tutti i fogli costituenti ogni modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo di cui il foglio fa parte.

In caso di dichiarazione costituita da un unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero "01".

Inoltre, per ogni modulo compilato, occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati.

ATTENZIONE: ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si precisa che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato; il valore zero è infatti da considerare valore non significativo al fine dell'acquisizione dei dati. Di conseguenza non devono essere barrate le caselle relative ai quadri compilati (in calce al quadro VL) relativamente ai quadri con valori pari a zero e in assenza di altri dati richiesti.

In caso di fusioni, scissioni o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, la società dichiarante (incorporante, società beneficiaria, ecc.) deve presentare, oltre a uno (o più moduli) per l'indicazione dei propri dati, anche uno (o più moduli) per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna società oggetto di trasformazione.

Il frontespizio deve contenere l'importo dell'IVA da versare o dell'IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale. Nell'ipotesi di più contabilità separate o di trasformazioni sostanziali soggettive, tali importi devono tener conto dei dati relativi a tutte le contabilità tenute e a tutti i soggetti cui si riferisce la dichiarazione.

1.3

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

1.3.1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Sulla base delle ultime modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a partire dall'anno 2002 sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dal predetto D.P.R. n. 322 del 1998, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- 1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a 50 milioni di lire (euro 25.822,84);
- 2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
- 3) società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- 4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Pertanto sono esclusi dall'obbligo di presentazione in via telematica della dichiarazione IVA relativa all'anno 2001, anche se unificata, solo le persone fisiche che hanno realizzato nel 2001 un volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire (euro 25.822,84) e che non rientrano in una delle altre categorie di contribuenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, indicate nei punti 2, 3 o 4.

I predetti contribuenti possono quindi presentare la dichiarazione su modello cartaceo ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale, nel più breve termine previsto per tale modalità (31 luglio 2002).

Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico per la presentazione della propria dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti (31 ottobre 2002), trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico *Internet* ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

1.3.2 – DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO

La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa :

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari (e altri soggetti) abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o normale), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati art. 3, comma 3 e società del gruppo art. 3, comma 2-bis)**Intermediari abilitati (art. 3, comma 3)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica. Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese.
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, sezione "Servizi on-line", nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel citato decreto modificativo del D.P.R. n. 322 del 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato, comprese la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale.
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio delle Entrate competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Attestazione di ricevimento della dichiarazione

La comunicazione dell'Agazia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare da uno a cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della dichiarazione da parte dell'Agazia delle Entrate. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni. Trascorso tale periodo l'attestazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) ai competenti Uffici locali dell'Agazia delle Entrate senza limiti di tempo.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agazia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 (lire 1 milione) a euro 5.164 (10 milioni) (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). E' prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- ai competenti uffici dell'Agazia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente, in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- alla Direzione Regionale dell'Agazia delle Entrate competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agazia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.it**, sezione "Servizi on-line", oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è prevista l'assistenza diretta mediante operatore al numero 848.836.256 ed è possibile altresì consultare il sito "**http://assistenza.finanze.it**" che contiene le soluzioni ai quesiti più frequenti, nonché il sito **www.agenziaentrate.it** alla voce "Servizi on-line", per informazioni di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number). Le persone fisiche possono richiedere direttamente il codice PIN utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito internet **uniconline.finanze.it**. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione IVA deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società.

La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agazia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

L'Agazia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del contribuente;

- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
 - i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.
- Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
- Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.it alla voce "Servizi on-line".

1.3.3 – DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE BANCHE E UFFICI POSTALI

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 1.3.1 possono presentare la dichiarazione IVA tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

ATTENZIONE: per evitare rifiuti da parte delle banche e degli uffici postali, il soggetto che presenta la dichiarazione dovrà preventivamente verificare con attenzione se il contribuente, cui si riferisce la dichiarazione, non rientri tra le categorie di soggetti obbligati alla presentazione telematica ed elencati al par. 1.3.1, tenendo presente altresì che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, qualora abbiano assunto l'incarico anche della predisposizione della dichiarazione, sono comunque obbligati alla trasmissione della stessa in via telematica e pertanto non possono presentarla tramite una banca o un ufficio postale.

1.3.4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE

In relazione alle ultime modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del 1998, in particolare all'art. 8 di tale regolamento, che disciplina la dichiarazione IVA, tale dichiarazione relativa all'anno 2001 deve essere presentata nei seguenti termini:

- nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione **in via autonoma**, nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **31 luglio 2002** se la dichiarazione è presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, ed entro il **31 ottobre 2002** se la dichiarazione è presentata in via telematica;
- nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella **dichiarazione unificata**, tra il **1° maggio** ed il **31 luglio 2002**, se la dichiarazione è presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, ed entro il **31 ottobre 2002** se la dichiarazione è presentata in via telematica.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche.

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto. (Cfr. circolare n. 48/E del 22.05.2001)

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni (compreso il Mod. VR) presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

1.4

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA 2002.

1.4.1 – FRONTESPIZIO

Nel riquadro "Dati del contribuente" è stata introdotta la casella 4 per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per l'emersione del lavoro irregolare.

È stato revisionato il quadro VX eliminando il campo "n. rate" e il dato relativo all'importo versato (già rigo VX2) in sede di conguaglio annuale nonché la casella euro relativa al rimborso (già rigo VX4). È stato introdotto un rigo (VX5) per riportare l'eccedenza di credito di cui al quadro VD.

1.4.2 – MODULO

Quadro VA (informazioni e dati relativi all'attività)

Nella sezione 3 è stato introdotto il rigo VA33 per l'indicazione dell'ammontare complessivo delle esportazioni.

Nella sezione 4 è stato soppresso il rigo per l'adeguamento in dichiarazione ai parametri o studi di settore per l'anno 2001 (già rigo VA42).

Quadro VD (Cessione del credito IVA art. 8, D.L. n. 351/2001)

Il quadro, di nuova istituzione, è riservato alle società e agli enti cui si rende applicabile l'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001. Il quadro è costituito da due sezioni:

- la prima deve essere compilata dalla società di gestione del risparmio cedente, per la cessione del credito IVA ad altre società o enti;
- la seconda deve essere compilata dalla società o ente cessionari per l'indicazione dei crediti ricevuti.

Quadro VG (Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione)

Gli acquisti afferenti le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non vanno più indicati nella sezione 3 del quadro VG (già rigo VG36), ma compresi nel rigo VF16.

Nella stessa sezione è stata introdotta una casella (rigo VG33) riservata ai soggetti che hanno effettuato nel 2001 esclusivamente operazioni esenti.

Nella sezione 2 vanno comprese anche le operazioni effettuate dalle agenzie di vendita all'asta che applicano il particolare regime previsto dall'art. 40-bis del D.L. n. 41/95. Al fine di agevolare la compilazione di detta sezione da parte dei predetti soggetti è stato predisposto in appendice l'apposito prospetto D.

Quadro VK (Società controllanti e controllate)

È stato inserito il rigo VK40 per l'indicazione dell'acconto che la controllante riaccredita alla controllata nel caso di uscita dal gruppo dopo il termine previsto per il versamento dell'acconto dell'IVA.

Quadro VL (Liquidazione dell'imposta annuale)

Nel rigo VL28 deve essere compreso anche il credito che gli enti o le società hanno ricevuto dalle società di gestione del risparmio ed utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici. Sono stati introdotti: il rigo VL35 per indicare il credito ricevuto da società di gestione del risparmio utilizzato dal cessionario in sede di dichiarazione annuale ed il rigo VL37 per l'indicazione del credito ceduto da parte della società di gestione del risparmio.

Quadro VO (Opzioni e revoche)

È stata aggiunta nel rigo VO3 la casella 2 relativa alla revoca della rinuncia al regime agricolo di esonero o semplificato.

È stata aggiunta nel rigo VO6 la casella 2 relativa alla revoca dell'opzione per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.

È stato introdotto il rigo VO34 per consentire alle società di gestione del risparmio di comunicare l'opzione per l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 8 del D.L. n. 351/2001.

2. AVVERTENZE GENERALI

2.1

Reperibilità dei modelli - Versamenti e rateizzazioni

Reperibilità dei modelli

I modelli di dichiarazione IVA (compreso il Mod. VR - richiesta di rimborso) e le relative istruzioni non vengono più stampati dall'amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto di approvazione. **Si precisa che i suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero.**

Nello stesso sito internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Versamenti e rateizzazione

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno (differito al 18 marzo per l'anno 2002 in quanto il giorno 16 cade di sabato). Si ricorda infatti che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50%, la terza rata dell'1% e così via.

Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Riepilogando se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può:

- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;
- rateizzare maggiorando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;

se il soggetto presenta la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può:

- versare in un'unica soluzione il 16 marzo;
- versare in un'unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,50% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

2.2

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato **esclusivamente** operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato **soltanto** operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti ai sensi dell'art. 17, commi 3 o 5 (oro e argento con il metodo del *reverse-charge*);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo;

- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che avendo esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 398/1991, sono esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

2.3

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

A - Dichiarazione delle società aderenti alla liquidazione di gruppo (art. 73)

La presentazione della dichiarazione IVA da parte delle società controllanti e controllate (art. 73) deve essere effettuata con le seguenti modalità:

- le **società controllate** devono presentare ognuna la propria dichiarazione annuale, senza alcun allegato, e con le modalità sopra descritte;
- la **società o l'ente controllante** deve presentare la propria dichiarazione annuale, comprendovi anche il Prospetto IVA 26PR/2002 che riepiloga la liquidazione di gruppo. La società o ente controllante deve presentare inoltre al competente concessionario della riscossione il prospetto delle liquidazioni di gruppo (**Modello IVA 26 LP/2002**) allegando:
 - un esemplare sottoscritto in originale del **Prospetto IVA 26 PR/2002**, facente parte della propria dichiarazione annuale;
 - le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo per i rispettivi crediti compensati;
 - la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

B - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Fallimento nel corso del periodo d'imposta 2001

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2001, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del **rigo VA10**), e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.

Ai fini della corretta compilazione del quadro VX, occorre tener presente le seguenti ipotesi che possono verificarsi:

- a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo).

In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo) in quanto i saldi risultanti dalla sez. 2 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;

- b) presenza di un credito IVA nel 1° periodo.

In tale ipotesi, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sez. 2 del quadro VL di ciascun modulo.

La dichiarazione IVA deve essere presentata in via autonoma secondo le modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.

Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, **esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico **modello IVA 74-bis, approvato con il decreto 29 dicembre 2000**, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. R.M. 12-7-1995, n. 181/E).

Fallimento dopo la chiusura del periodo d'imposta 2001

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2001, e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Ovviamente, anche in quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di presentare, **esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate** ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico **modello IVA 74-bis, approvato contestualmente alla dichiarazione IVA 2002**.

C - Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2001 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:

- un **frontespizio**, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all'ultima attività esercitata nell'anno 2001 e, nel quadro VX, i dati riepilogativi di entrambe le attività;
- un **modulo**, in cui devono essere riportati i dati relativi alla prima attività esercitata nell'anno indicando, in particolare, nel rigo VA1 la corrispondente partita IVA;
- un **modulo**, in cui devono essere riportati i dati relativi alla seconda attività (senza, in questo caso, compilare il rigo VA1).

Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par. 3.3).

Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata (cfr. la circolare n. 68 del 24 marzo 1999).

2.4

Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella **Tabella 1 "Codice di carica"** riportata al par. 4.1.1.

La firma va apposta nello specifico riquadro sul frontespizio, in forma leggibile.

Nell'apposito riquadro riservato ad altro dichiarante diverso dal contribuente devono invece essere indicati i dati relativi al sottoscrittore, ivi compreso il codice di carica.

2.5

Attestazioni dei CAF, dei professionisti e degli intermediari autorizzati

Si ricorda che, in calce al frontespizio del modello di dichiarazione sono previsti tre specifici riquadri:

- il primo, riservato all'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica;
- il secondo, riservato al Caf o al professionista che appone il visto di conformità;
- il terzo, riservato al professionista che attesta la certificazione tributaria.

2.6

Modalità di compilazione della dichiarazione

Al fine di avere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati deve essere effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano con carattere stampatello. Non vanno riportati dati e notizie non richiesti.

2.6.1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Nei **quadri VE** e **VF** sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, **due colonne**: la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta.

Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione.

Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA.

L'eventuale differenza può derivare da:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art.21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 2001 ma relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 o all'unità di euro operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nei rigli appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta.

2.6.2 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI (PER I CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI)

I contribuenti di cui all'**art. 22**, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:

aliquota	2%	percentuale	1,95%
aliquota	4%	percentuale	3,85%
aliquota	8,50%	percentuale	7,85%
aliquota	9%	percentuale	8,25%
aliquota	10%	percentuale	9,10%
aliquota	20%	percentuale	16,65%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5, 109, 110 e 120, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Si fa presente che per le aliquote 7, 7,5 e 12,5 la determinazione dell'imponibile deve essere effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati, rispettivamente per 107, 107,5 e 112,5 e moltiplicando il quoziente per 100, con l'arrotondamento sopra descritto.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle lire 1.000, o all'unità di euro.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati alle lire 1.000, o all'unità di euro.

Esempi:**1) Applicazione delle percentuali di scorporo**

Totale dei corrispettivi al 20%	L. 1.000.000
16,65 dei corrispettivi	» 166.500
Imponibile	» 833.500
Imponibile arrotondato	» 833.000
IVA (20% di 833.000)	» 166.600
Imposta arrotondata	» 167.000

2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 20%	L. 1.000.000
Imponibile = $\frac{1.000.000 \times 100}{120}$	= » 833.333
Imponibile arrotondato	» 833.000
IVA (20% di 833.000)	» 166.600
Imposta arrotondata	» 167.000

3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

3.1

Contribuenti con contabilità IVA unificata

Come prima evidenziato (vedi par. 1.2), i contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:

- un **frontespizio** riepilogativo contenente, in particolare, i dati del contribuente, l'importo del conguaglio annuale nonché la sottoscrizione della dichiarazione;
- un **modulo**, composto di più fogli (Quadri VA - VB - VC - VE - VF - VG - VH - VK - VL - VO), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta;
- inoltre, il **modello VR/2002** è da compilare soltanto in caso di richiesta di rimborso dell'IVA a credito, e va presentato esclusivamente al Concessionario della riscossione territorialmente competente.

3.2

Contribuenti con contabilità separate (art. 36)

Come detto in premessa (sub par. 1.2) i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa che:

- i dati da indicare nelle sezioni 1, 2 e 3 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VG riguardano ogni singola contabilità separata;
- invece i dati da comprendere nella sezione 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VK e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato (per motivi di uniformità di comportamento).

ATTENZIONE: si precisa che nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figurino anche un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest'ultima attività non sussiste l'obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo (es. agricoltori di cui all'art. 34, comma 6, 1° e 2° periodo; esercenti attività di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma).

Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all'attività esente esercitata. Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l'attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36 bis, nel modulo relativo all'attività esente devono indicare solo i dati contabili relativi agli acquisti, richiesti ai sensi dal citato art. 36 bis.

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate. Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. In relazione a quest'ultimo caso si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate.

Pertanto, tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE39, al fine di ridurre il volume d'affari.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (attività che liquidano l'IVA con la c.d. ventilazione delle aliquote), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE39.

Si precisa, inoltre, che per effetto della disciplina del mercato dell'oro, dettata dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, i contribuenti che effettuano operazioni relative all'oro rientranti sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/72 che in quella del successivo comma 5-bis, devono necessariamente provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due distinti moduli, al fine di evidenziare distintamente l'IVA ammessa in detrazione.

ATTENZIONE: le società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, devono determinare e liquidare l'imposta relativa alla propria attività separatamente da quella dovuta per ciascun fondo immobiliare da esse istituito. Pertanto, tali società devono compilare secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo, un frontespizio, un modulo contenente i dati relativi all'attività propria nonché tanti ulteriori moduli quanti sono i fondi dalle stesse gestiti.

3.3

Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Nei casi di **trasformazioni sostanziali soggettive** si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (modificazione di ditta individuale in società, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.).

In particolare, qualora durante l'anno d'imposta siano state effettuate fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato la cessione del credito o del debito IVA, la dichiarazione IVA non deve essere presentata dal **dante causa** (società incorporata, società che si è scissa, soggetto conferente, donante, ecc.) ma dall'**avente causa** (società incorporante, società beneficiaria, soggetto conferitario, donatario, ecc.), in via autonoma o unificata, e deve essere costituita, oltre che dal frontespizio, da due moduli (o da più moduli in relazione al numero dei soggetti interessati dall'operazione) contenenti, rispettivamente, i dati delle operazioni riferibili al dante causa nella frazione d'anno antecedente alla c. d. trasformazione ed i dati delle operazioni riferibili all'avente causa.

In riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle quali si forniscono chiarimenti per la compilazione dei quadri.

1) Trasformazione avvenuta durante l'anno 2001

In tale caso la società risultante dalla trasformazione (società conferitaria, società incorporante, ecc.) deve presentare il modello composto di due moduli: uno per se stessa, contenente i dati delle operazioni effettuate nel corso del 2001, e uno per l'indicazione dei dati concernenti l'attività svolta dall'altro soggetto (società conferente, società incorporata, ecc.) per la prima frazione d'anno fino all'ultima liquidazione eseguita prima della trasformazione, secondo le modalità di seguito descritte. Sul frontespizio della dichiarazione devono perciò essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA della società risultante dalla trasformazione nonché, in caso di conguaglio dell'IVA a debito, deve essere indicata nel rigo VX1, la somma algebrica dei saldi relativi ad ogni modulo ovvero, in caso di credito, il relativo ammontare va indicato al rigo VX2. Inoltre, nel modulo relativo all'attività svolta dall'altro soggetto deve essere indicata, nel rigo VA1, la partita IVA di tale soggetto. Su ciascuno dei due moduli deve essere indicato il codice fiscale della società dichiarante (cioè quella risultante dalla trasformazione) e compilata anche la sezione 4 dei quadri VA e la sez. 2 dei quadri VL. Conseguentemente, il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2001.

2) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2001

In tale fattispecie, poiché l'attività per il 2001 è stata svolta dal soggetto conferente, incorporato, ecc. si possono verificare le seguenti ipotesi:

A) nel caso di conferimento o trasferimento di azienda (a titolo oneroso o gratuito), se nell'atto le parti non hanno stabilito espressamente che il debito o il credito relativo all'IVA resta in capo al soggetto conferente o cedente (o incorporato ecc.), la società risultante dalla trasfor-

mazione deve presentare la dichiarazione IVA per l'anno 2001 anche per conto del soggetto conferente, ecc., indicando i dati di quest'ultimo nella parte riservata al contribuente e i propri nel riquadro riservato al Dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

Conseguentemente, il soggetto conferente, ecc., non dovrà presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2001;

- B)** se, invece nell'atto di conferimento o di cessione è espressamente stabilito che il debito o il credito relativo all'IVA resta di spettanza del soggetto conferente o cedente, quest'ultimo deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa all'anno 2001.

Naturalmente, nell'ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti, secondo le modalità sopra descritte, sono effettuate in ogni caso dagli eredi.

Rettificazione della detrazione in caso di fusione (o di altre trasformazioni) e modalità di applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla fusione

Agli effetti delle rettifiche previste dall'**art. 19-bis2** per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di fusioni o di altre analoghe trasformazioni sostanziali soggettive, si precisa che tali rettifiche – in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli – devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (es., la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29-2-1996).

Peraltro, ai fini dell'applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta, al quale occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.

3.3.1 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA

Nelle ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di altre trasformazioni sostanziali soggettive (es. modificazione di ditta individuale in società di persone, successione ereditaria), il contribuente dichiarante deve compilare:

- il **frontespizio**, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici e nel quadro VX i dati dell'importo complessivo annuale da versare o a credito;
 - un **modulo** per se stesso e un **modulo** per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa ecc.), compilando in ogni modulo tutti i quadri relativi a ciascun soggetto.
- Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al **par. 3.3.3.** e al **par. 3.4.2.**

3.3.2 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi i seguenti casi.

A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) Il frontespizio, nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati del conguaglio annuale dell'IVA (nel quadro VX) relativo a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione;
- 2) per se stesso, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VC, VD, VH, VK e VO, nonché nella sezione 4 del quadro VA e nella sezione 2 dei quadri VL;
- 3) per gli altri soggetti, tanti moduli quanti sono gli altri partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere riportati, per ogni soggetto, i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) Il frontespizio, nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati del conguaglio annuale dell'IVA (nel quadro VX) relativo a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione;
- 2) per se stesso, un modulo contenente l'indicazione dei propri dati;
- 3) per ogni soggetto avente più contabilità separate, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, riepilogando sul primo di essi i dati contenuti nella sez. 4 del quadro VA e nella sez. 2

del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VK e VO; invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) il frontespizio, come punto 1 dell'ipotesi A);
- 2) per se stesso, come punto 2 dell'ipotesi A);
- 3) per gli altri soggetti, come punto 3 dell'ipotesi B).

3.3.3 – ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE

A) Fusione (propria o per incorporazione)

In tale ipotesi si precisa che la società incorporante o risultante dalla fusione, poiché subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società incorporate o fuse, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la propria situazione contabile, deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa di tutte le operazioni effettuate dai soggetti fusi, con le modalità esposte sub par. 3.3.1.

In particolare, inoltre, si chiarisce che le operazioni effettuate dalle società incorporate o fuse nella frazione di mese (o di trimestre) anteriore al giorno della fusione devono confluire tra le operazioni della società incorporante (o risultante dalla fusione) e quindi devono risultare comprese nella prima liquidazione periodica di quest'ultima società, da eseguire successivamente alla fusione.

Conseguentemente, nei moduli relativi alle società incorporate (o fuse) devono essere indicate soltanto le operazioni effettuate nella prima frazione d'anno, comprese cioè tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente a quello di fusione.

B) Scissione

Si fa presente che la disciplina civilistica delle operazioni di scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22.

In particolare, l'articolo 2504 septies cod. civ. prevede due forme di scissione: **scissione totale**, con la quale la società scissa trasferisce l'intero patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, la società scissa si estingue; **scissione parziale**, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue.

Successivamente, l'articolo 16, commi 10 e segg. della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 del citato art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Inoltre, il comma 12 del citato art. 16 stabilisce:

"In caso di **scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali**, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione". In quest'ultima ipotesi, quindi, la società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa deve indicare nel riquadro riservato al Contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al Dichiarante i propri dati con il codice di carica "9".

Dalle disposizioni sopra riportate risulta chiaramente che nelle scissioni, analogamente alle ipotesi di fusione, le società beneficiarie subentrano in tutti gli obblighi ed i diritti della società scissa e quindi, per la compilazione del modello di dichiarazione annuale, si richiamano preliminarmente le indicazioni sopra fornite per la fusione sub lett. A).

Si precisa che, nella ipotesi di **scissione parziale comportante trasferimento di aziende o di complessi aziendali**, le società beneficiarie devono comprendere nella propria dichiarazione annuale IVA anche le operazioni attive e passive poste in essere dalla società scissa purché quest'ultima abbia gestito con contabilità separata l'attività esercitata a mezzo dell'azienda (o del ramo d'azienda) trasferita alla beneficiaria (vedasi, al riguardo, i chiarimenti contenuti nella R.M. 13 luglio 1995, n. 183/E della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso).

Nell'ipotesi, invece, in cui la società scissa non abbia tenuto la contabilità separata per l'azienda trasferita, le operazioni relative alla frazione d'anno antecedente alla data di scissione devono essere comprese nella dichiarazione annuale della società scissa che va, in ogni caso, presentata a cura di quest'ultima, che rimane operante per la residua attività.

C) Trasferimento di azienda (conferimento, cessione o donazione)

Anche in caso di conferimento o cessione di azienda (o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa) la società conferitaria subentra, in generale, in tutti i diritti ed obblighi della società conferente, relativamente al complesso aziendale conferito.

Peraltro, nell'ipotesi in cui la conferente, a seguito del conferimento di azienda, cessi l'esercizio dell'attività si verifica una situazione analoga a quella della fusione per incorporazione e, quindi, la conferitaria deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa contenente anche un modulo (con i dati della conferente), osservando le stesse modalità di compilazione del modello sopra illustrate a proposito della società incorporante (vedasi sub lettera A e par. 3.3.1).

In caso di conferimento di un ramo dell'impresa, poiché la società conferente continua l'attività e, quindi, deve anch'essa presentare la propria dichiarazione annuale comprendendovi anche le operazioni effettuate anteriormente al conferimento se il ramo dell'impresa non è stato gestito con contabilità separata (cfr. R.M. n. 361645 del 6-11-1978).

Viceversa, se esso è stato contabilizzato separatamente dalla restante attività, deve essere la società conferitaria (subentrante in tutti i rapporti giuridici) a comprendere nella propria dichiarazione anche le predette operazioni effettuate dalla conferente nella frazione d'anno antecedente al conferimento (cfr. la R.M. 5 giugno 1995, n. 143/E).

D) Altre ipotesi di trasformazione

Come già detto in premessa, sia i soggetti che esercitano più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 sia i soggetti che hanno effettuato nel corso del periodo d'imposta operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti di azienda) devono presentare la propria dichiarazione annuale compilando, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute o quanti sono i soggetti che hanno partecipato alle dette trasformazioni societarie (compreso il dichiarante).

Peraltro, l'utilizzo di più moduli si rende necessario anche in altre ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportino l'attribuzione di un nuovo numero di partita IVA (ad es. modificazione di ditta individuale in società o viceversa, successioni ereditarie, donazione d'azienda ecc.).

Nelle predette ipotesi occorre compilare più moduli, al fine di specificare i dati relativi alle attività svolte con contabilità separata (art. 36) o relativi ai soggetti trasformati nel corso dell'anno d'imposta.

Invece, nei casi di semplice variazione dei dati di cui all'art. 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad es., cambiamento di domicilio fiscale, trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.), occorre compilare un solo modulo con i dati per tutto l'anno.

E) Incorporazione di una società che partecipa alla liquidazione dell'IVA di gruppo da parte di una società esterna al gruppo

1) Incorporazione di una società controllante

Qualora la società esterna al gruppo non possieda i requisiti di controllo previsti dall'art. 73 nei confronti della controllante incorporata possono verificarsi le seguenti ipotesi:

la procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo si interrompe, conseguentemente la società incorporante presenterà due dichiarazioni, una relativa alla propria attività svolta per l'intero anno, ed una per conto della società incorporata ex-controllante. In questa seconda dichiarazione, la società incorporante dovrà indicare i propri dati identificativi nel riquadro "Dichiarante" con codice di carica 9 e nel riquadro "Contribuente" i dati identificativi della società incorporata; nel quadro VK nel campo "Ultimo mese di controllo" (VK1 campo 2) dovrà essere indicato l'ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di gruppo. L'eventuale eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto IVA 26PR della società ex-controllante deve essere riportata per la parte compensata nel corso dell'anno dalla società incorporante nel rigo VA42 della propria dichiarazione e interamente compresa nel rigo VL26.

la procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo non si interrompe, ma prosegue con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante senza possibilità di compensare l'eccedenza di credito di gruppo, secondo le istruzioni fornite con risoluzione ministeriale n. 363998 del 26 dicembre 1986. La società incorporante presenterà due dichiarazioni, una relativa alla propria attività svolta per l'intero anno, ed una per conto della società incorporata ex-controllante. In que-

sta seconda dichiarazione, la società incorporante dovrà indicare i propri dati identificativi nel riquadro "Dichiarante" con codice di carica 9 e nel riquadro "Contribuente" i dati identificativi della società incorporata; nel quadro VK nel campo "Ultimo mese di controllo" (VK1 campo 2) dovrà essere indicato il mese 13. L'eventuale eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto IVA 26PR della società ex-controllante incorporata potrà essere utilizzata dall'incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla trasformazione. Pertanto, soltanto nella dichiarazione IVA relativa all'anno successivo alla predetta trasformazione, la società incorporante dovrà indicare nel rigo VA42, ai fini della presentazione della prescritta garanzia, la parte di credito utilizzata e comprendere nel rigo VL26 l'intero importo di tale eccedenza. In entrambe le ipotesi la dichiarazione relativa alla società ex controllante deve essere comunque presentata in via autonoma.

2) Incorporazione di una società controllata

Qualora una società esterna al gruppo incorpori una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, l'incorporante deve compilare una sola dichiarazione costituita dai moduli relativi alla propria attività nonché dai moduli relativi alla società incorporata, indicando nel quadro VK dell'incorporata i crediti e i debiti trasferiti da tale società nel periodo in cui ha partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

3.4

Enti e società controllanti e controllate (art. 73)

3.4.1 – AVVERTENZE GENERALI

Come già accennato, sia le società controllanti che le società controllate, che hanno fruito, per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, ed al D.M. 13 dicembre 1979 e successive modificazioni, devono compilare lo stesso modello, previsto per la generalità dei contribuenti, per l'indicazione dei propri dati e dei saldi trasferiti al gruppo.

Si ricorda che l'ente o società controllante (c.d. capogruppo) deve comunicare, annualmente, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente di volersi avvalere, per l'anno d'imposta, delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale.

La suddetta comunicazione deve essere presentata, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il modello IVA 26 (approvato con Decreto Ministeriale 8 gennaio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990), il quale deve essere sottoscritto, per adesione alla procedura, da tutte le società partecipanti alla compensazione.

Si avverte altresì che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del D.M. 13 dicembre 1979, ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30 giorni dalla variazione medesima, utilizzando il modello IVA 26-bis approvato con il medesimo D.M. 8 gennaio 1990.

Si comunica che i sopra citati modelli sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it o dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell'IVA, in qualità di controllate, sono, come precisato con circolare n. 16 del 28 febbraio 1986, soltanto le società di capitali.

Lo stesso modello di dichiarazione annuale deve essere utilizzato, inoltre, dalle società, che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per una parte dell'anno, le quali devono compilare anche la sezione 3 del quadro VK per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

La società controllante è tenuta a comprendere nella propria dichiarazione anche i quadri relativi alla liquidazione di gruppo (**Prospetto IVA 26 PR/2002**) ed a compilare il **Modello IVA 26 LP/2002** per le liquidazioni periodiche proprie e per quelle delle società controllate.

Peraltro, in tutte le ipotesi di contabilità unificata o separata ex art. 36 ovvero di fusioni, scissioni ecc. (menzionate sub par. 3.3) valgono, in linea generale, per la compilazione dei modelli, i chiarimenti precedentemente forniti, con alcune particolarità riservate alle società controllanti e controllate, di seguito illustrate.

ATTENZIONE:

- **la società controllante deve allegare al Modello IVA 26 LP/2002, da presentare al concessionario, le garanzie per l'eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata nel periodo d'imposta e quelle prodotte dalle società controllate relative alle singole eccedenze di credito compensate, nonché un esemplare del Prospetto IVA 26 PR/2002 sottoscritto in originale;**
- **le società controllate non devono allegare alla propria dichiarazione né le proprie garanzie né l'attestazione della controllante per il credito compensato; gli importi dei credi-**

ti compensati infatti devono essere indicati dalla società controllante nel quadro VS del prospetto IVA 26 PR/2002; le garanzie relative ai crediti compensati devono essere trasmesse alla società controllante.

3.4.2 – ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI VH E VK

Le società controllanti e controllate che abbiano fruito per l'intero anno della procedura di compensazione dell'IVA devono compilare anche il quadro VH, indicando i debiti ed i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche e trasferiti al gruppo.

Nel caso invece di uscita dal gruppo nel corso dell'anno di una società controllata ovvero di cessazione del controllo nel corso d'anno, devono essere indicati nel quadro VH sia i debiti e i crediti trasferiti sia le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate dopo tali eventi; del quadro VK deve essere compilata anche la sezione 3 per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

Incorporazione da parte di una società controllante o controllata di un'altra società partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale particolare ipotesi la società dichiarante deve indicare, nei quadri VH e VK del modulo relativo alla società incorporata, i debiti e i crediti trasferiti da quest'ultima prima dell'incorporazione e, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i propri crediti e debiti trasferiti nell'intero anno. Inoltre, nel quadro VK del proprio modulo, deve comprendere anche l'eventuale conguaglio dell'IVA a debito o a credito risultante dal quadro VL del modulo dell'incorporata.

Nell'ulteriore ipotesi in cui la società abbia incorporato una o più società controllate con contabilità separate, la dichiarante deve compilare i quadri VH e VK relativi a ciascuna incorporata in uno solo dei moduli a questa riferiti.

Incorporazione da parte di una società controllante o controllata di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale ipotesi l'incorporante deve indicare, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell'anno con le modalità sopra illustrate sub punto 1, mentre nel modulo dell'incorporata deve compilare unicamente il quadro VH.

3.4.3. – IPOTESI DI CESSAZIONE DEL GRUPPO – ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ EX-CONTROLLANTI RELATIVI ELLE ECCEDENZE DI CREDITO DI GRUPPO UTILIZZATE

Ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta, qualora il controllo sia cessato nell'anno precedente e la società ex-controllante abbia portato in detrazione il credito a partire dal 1° gennaio 2001, quest'ultima società dovrà comprendere nel rigo **VL26** della presente dichiarazione (IVA/2002), unitamente all'eventuale credito riportato dall'anno precedente, l'intero importo della eccedenza di credito di gruppo risultante dal **prospetto riepilogativo IVA 26PR-quadro VY** dell'anno precedente (**rigo VY5** della dichiarazione IVA/2001).

Qualora invece il controllo sia cessato nel corso dell'anno 2001 e la società abbia computato l'eccedenza di credito di gruppo in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche nella frazione dell'anno 2001 successiva alla cessazione del controllo, la società (ex-controllante) deve computare nel rigo **VL26** della presente dichiarazione (IVA/2002) l'eccedenza di credito di gruppo risultante dal **prospetto riepilogativo IVA 26PR-quadro VY** dello stesso anno (rigo **VY4** della dichiarazione IVA/2002).

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non sia rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso ma sia stata computata in detrazione dall'ente o società ex-controllante, dovrà essere indicata, limitatamente all'importo compensato nell'anno 2001, e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall'art.6, 3° comma, del D.M.13.12.1979, nel rigo **VA42** della dichiarazione IVA/2002 (V. istruzioni al rigo **VA42**).

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

4.1

Frontespizio

Si avverte che deve essere utilizzato il frontespizio del modello "IVA 2002", se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma", ovvero quello del modello UNICO/2002 se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici nonché i dati del conguaglio annuale dell'IVA (**quadro VX**) del contribuente, anche in caso di tenuta di contabilità separata ai sensi dell'art. 36, o concernenti più soggetti nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte del dichiarante in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o di altre trasformazioni sostanziali soggettive.

Anche quest'anno il frontespizio si compone di **2 facciate**:

- nella prima facciata, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, devono essere sempre compilati i campi "Denominazione o Ragione sociale ovvero cognome e nome" e "Codice fiscale" del contribuente;
- nella seconda facciata sono richiesti, oltre al codice fiscale del contribuente posto al di sopra del riquadro, i dati anagrafici del Contribuente e del Dichiarante nonché i dati del conguaglio annuale.

ATTENZIONE: il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima casella a sinistra.

4.1.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa

Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente avendo cura di barrare la casella "**Correttiva nei termini**".

Se invece, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, intende rettificare o integrare la stessa, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, avendo cura di barrare la casella "**Dichiarazione integrativa**".

Si ricorda al riguardo che la medesima casella deve essere barrata nelle ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 2, commi 8 e 8 bis del D.P.R. 322 del 1998.

Il comma 8 in particolare prevede che, salva l'applicazione delle sanzioni, il contribuente può integrare la dichiarazione per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare secondo le disposizioni previste dall'art. 3 dello stesso D.P.R. n. 322, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Il comma 8-bis consente invece al contribuente di integrare la dichiarazione per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, sempre secondo le disposizioni previste dall'art. 3 dello stesso decreto D.P.R. n. 322, non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In tale caso l'eventuale credito risultante da tali dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente. Detto numero va riportato nelle apposite caselle senza spazi né barre né trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra.

Altre informazioni

I dati da indicare sono:

- nell'ipotesi in cui il contribuente sia un'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, deve essere barrata la relativa **casella 1**;
- nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo, deve barrare la **casella 2**;
- nell'ipotesi in cui il contribuente sia una società semplice sorta a seguito di regolarizzazione di una preesistente comunione tacita familiare o di una società di fatto ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 75) e della legge 21 novembre 2000, n. 342,

(art. 3, comma 5), occorre barrare la **casella 3** (cfr. *Circ. 29 maggio 1997, n. 147, Circ. 19 novembre 1997, n. 292 e Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E*);

- nell'ipotesi in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni, deve essere barrata la **casella 4**;
- indicare i dati anagrafici del contribuente. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
- indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax per poter ricevere eventuali comunicazioni.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (EREDE, RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE, ECC.)

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. Il riquadro deve essere compilato dal dichiarante con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione e del codice di carica (ad esempio **codice di carica 1 per il rappresentante legale o negoziale, codice di carica 2 per il socio amministratore**). Devono essere indicati i dati del rappresentante legale o negoziale, del liquidatore di società in liquidazione volontaria e del socio amministratore e i dati dell'erede del contribuente. Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile.

Il campo denominato "**Codice fiscale società dichiarante**" deve essere compilato esclusivamente nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente (ad es., società nominata rappresentante fiscale di un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma) o se la società dichiarante indica nel riquadro il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata).

In particolare, detto riquadro deve essere compilato anche dai seguenti soggetti:

- **codice di carica 3 - curatore fallimentare**, da indicare in caso di fallimento;
- **codice di carica 4 - commissario liquidatore**, da indicare in caso di liquidazione coatta amministrativa.

In tali ipotesi deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti. Se la dichiarazione è relativa all'anno in cui si è aperto il fallimento o la procedura concorsuale deve essere barrata l'apposita casella 74-bis. Inoltre deve essere indicata la data di fine procedura nella dichiarazione relativa all'anno di chiusura della stessa, mentre fino a tale momento deve essere barrata l'apposita casella "**Procedura non ancora terminata**".

Per l'apposita dichiarazione (Mod. IVA 74 bis), da presentare da parte dei curatori fallimentari o commissari liquidatori, si vedano le istruzioni del relativo modello nonché il par. 2.3;

- **codice di carica 5 - commissario giudiziale**, da indicare in caso di amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria;
- **codice di carica 6 - rappresentante fiscale**, art. 17, comma 2. Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" devono essere indicati il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i relativi dati anagrafici nonché il codice fiscale della società che rappresenta l'operatore non residente.
Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati negli spazi riservati ai "Dati del contribuente";

- **codice di carica 7 - eredi del contribuente**, art. 35-bis, comma 1. Devono essere indicati i dati di uno degli eredi, con l'indicazione nell'apposito campo della data di decesso del contribuente;
- **codice di carica 8 - liquidatore di società o di enti**, da indicare in caso di liquidazione volontaria;
- **codice di carica 9 - Soggetti risultanti da trasformazioni sostanziali soggettive** (società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.). Deve essere indicato il codice di carica 9 nell'ipotesi in cui il soggetto risultante dalla trasformazione sia tenuto a presentare la dichiarazione per conto di altri soggetti partecipanti alla trasformazione stessa, come si verifica ad esempio nel particolare caso di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale. In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata.

In tale ipotesi va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante la società incorporante, il cui codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo "Codice fi-

scale società dichiarante", mentre nei restanti campi devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società incorporante. Il codice di carica, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla sottoriportata tabella n. 1.

TABELLA N. 1 - CODICE DI CARICA

- 1 Rappresentante legale o negoziale
- 2 Socio amministratore
(Società semplici, irregolari o di fatto)
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore
(Liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale
(Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)
- 6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
- 7 Eredi del contribuente
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetti risultanti da trasformazioni sostanziali soggettive
(società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)

4.1.2 – QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il quadro VX è composto da una sola sezione, che contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito.

Determinazione dell'imposta annuale

– **rigo VX1. Importo da versare** (o *da trasferire*, da parte delle società controllanti e controllate). Il relativo ammontare si ricava sottraendo all'importo indicato nel rigo VL33 i crediti utilizzati di cui ai rigi VL34 e VL35 e sommando gli interessi trimestrali eventualmente dovuti di cui al rigo VL36.

Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sez. 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo VX1 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito, calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33-VL34-VL35+VL36) e la somma degli importi a credito (righi VL32 al netto degli eventuali righi VL37) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Nell'ipotesi di versamento del **conguaglio annuale in unica soluzione**, qualora l'importo effettivamente versato risulti superiore a quello da versare (campo 1), l'**eccedenza di versamento** va riportata nel **campo 2**, ovvero nel quadro RX Sezione I del modello UNICO 2002 dove è prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto agli importi dovuti in sede di dichiarazione annuale. In particolare, le eccedenze di versamento che concernono l'IVA devono essere riportate nei rigi previsti per tale tributo in ogni singolo modello.

L'indicazione nei predetti rigi dell'importo versato in eccesso consente di evidenziare un credito che i contribuenti interessati potranno:

– computare in detrazione nell'anno successivo al 2001 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;

– chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nei corrispondenti rigi dei quadri RX ovvero nel rigo VX3, dovrà essere compreso nel rigo VR3 del modello VR da presentare al fine dell'ottenimento del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.

Invece, nell'**ipotesi di versamento rateale del conguaglio** annuale qualora si verifichi un'eccedenza di versamento e tale eccedenza venga recuperata integralmente con le rate successive, la stessa non dovrà essere indicata nel **campo 2** del rigo VX1 ovvero nei corrispondenti rigi dei quadri RX.

L'importo indicato nel campo 2 deve essere compreso nel successivo rigo VX2.

AVVERTENZA: qualora la dichiarazione sia compilata in lire l'importo da versare deve essere indicato nella duplice valuta: in lire nel campo 1 e in euro nel campo 3 dopo l'arrotondamento all'unità di euro secondo i criteri indicati in premessa.

- **rigo VX2.** Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VL32, da ripartire tra i successivi rigi VX3 e VX4 (o da trasferire al gruppo da parte delle società di cui all'art. 73). Le società di gestione del risparmio che abbiano ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 tutto o parte del credito evidenziato al rigo VL32, devono indicare nel presente rigo l'importo risultante dalla differenza tra il rigo VL32 e il rigo VL37. Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo VX2 deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito (rigi VL32 al netto degli eventuali rigi VL37) e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: $VL33 - VL34 - VL35 + VL36$.
- **rigo VX3.** Indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del modello VR al concessionario della riscossione. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo **VR4, campo 3**.
- **rigo VX4.** Indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare con altri tributi, contributi e premi nei casi consentiti dalla legge.
- **rigo VX5.** Il rigo è riservato ai soggetti destinatari dei crediti ceduti dalle società di gestione del risparmio al fine di evidenziare l'eccedenza di credito già indicata nel rigo VD56.

Compilazione del quadro VX da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo compilano esclusivamente il rigo VX1 o il rigo VX2 per indicare il debito o il credito trasferito al gruppo in sede di conguaglio. Invece i rigi VX3 e VX4 devono essere compilati dalle società uscite dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell'anno al fine di indicare l'eventuale credito successivamente maturato, da chiedere a rimborso o computare in detrazione o in compensazione.

Compilazione del quadro VX in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nel corso dell'anno 2001.

Per le modalità di compilazione del quadro VX si rinvia ai chiarimenti forniti nel par. 2.3.

4.1.3 – NUMERO DI MODULI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Nel campo "numero di moduli", indicare il numero di moduli di cui è composta la dichiarazione. **La firma** va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (vedasi il par. 2.4).

Nel caso di società partecipante alla liquidazione di gruppo deve essere apposta anche la sottoscrizione dell'ente o società controllante; tale sottoscrizione va apposta nel frontespizio se il controllo è stato esercitato per l'intero anno, in calce al quadro VK se il controllo è cessato in corso d'anno.

4.1.4 – IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
 - se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
 - la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.
- Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

4.1.5 – VISTO DI CONFORMITÀ

Questa parte è riservata al responsabile del CAF o al professionista che rilascia il visto di conformità. Negli spazi appositi deve:

- riportare il codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista che appone il visto di conformità;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 241/97;
- apporre la firma nell'apposito spazio.

4.1.6 – CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Questa parte è riservata al professionista che rilascia la certificazione tributaria.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella, attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma nell'apposito spazio.

4.2

Modulo

4.2.1 – QUADRO VA - INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Il quadro è suddiviso in 4 sezioni di cui le prime tre contengono alcuni dati analitici riguardanti ogni singola attività esercitata, mentre la quarta ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto:

- la **Sezione 1** contiene dati riguardanti l'individuazione dell'attività svolta dal contribuente e l'indicazione di talune particolari operazioni con gli imponibili e le relative imposte;
- la **Sezione 2**, è prevista per l'indicazione di specifici dati riguardanti alcune operazioni esenti e cessioni occasionali di beni usati. L'utilizzo di tale sezione consente di compilare un solo modulo nel caso in cui il contribuente adotti anche un regime particolare di determinazione dell'imposta di cui al quadro VG;
- la **Sezione 3** contiene i dati riguardanti le operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni;
- la **Sezione 4** prevede l'indicazione di alcuni particolari dati relativi alle attività svolte dal soggetto.

Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un'unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le 4 sezioni devono essere compilate sull'unico modulo.

Se il contribuente invece esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 oppure se nell'anno d'imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre trasformazioni soggettive sostanziali (successione ereditaria, conferimento d'azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante **sezioni 1, 2 e 3** quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione ecc., mentre la **sezione 4** si deve compilare una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.

In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra sopra il riquadro VA.

SEZIONE 1 – Dati analitici generali

Rigo VA1. Nei casi di fusione, scissione o di altre trasformazioni soggettive sostanziali avvenute nel corso dell'anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA della società incorporata, scissa, ecc. nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultima svolta nel periodo antecedente alla trasformazione. Il dichiarante, inoltre, deve barrare la casella 2 se il soggetto trasformato continua un'attività rilevante ai fini dell'IVA.

Rigo VA2. Deve essere indicato il codice attività. Si precisa che la tabella dei codici attività si trova in distribuzione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.it** e dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.it**.

In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell'unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta (per le pubbliche amministrazioni vedi Appendice alla voce "Pubbliche Amministrazioni").

Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad esso relativo.

Se nell'ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto modulo il codice relativo all'attività prevalente.

Al riguardo si precisa che l'indicazione nella dichiarazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, preclude l'irrogazione delle sanzioni.

Rigo VA3. Deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni (risultanti nel rigo VF19). Il presente rigo, come già precisato con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano ob-

bligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (anche se hanno optato, ai sensi del comma 11 dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).

I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

colonna 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 1 milione di lire (pari a euro 516,45) e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);

colonna 2 costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:

- l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni);

colonna 3 costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);

colonna 4 costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti l'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.).

Rigo VA4. L'acquirente deve indicare l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 17, 3° comma, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti residenti nel territorio dello Stato. Nell'ipotesi in cui il cessionario per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano (art. 71, 2° comma) ovvero dalla Repubblica di San Marino si sia avvalso della procedura di fatturazione prevista dal citato art. 17, 3° comma, egli deve inoltre indicare l'ammontare imponibile, nonché la relativa imposta, nel quadro VF e nel rigo **VA32**, ma non nel quadro VE.

L'imposta a debito relativa a dette operazioni va indicata direttamente al rigo VL2.

In questo rigo devono essere inoltre indicate:

- le operazioni relative a beni estratti dai depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato;
- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 74, 1° comma, lettera e), concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es. giornalai). Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta a debito va indicata nel rigo VL2, ma non nel quadro VE, mentre l'ammontare dell'imposta a credito assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio deve essere inclusa nel quadro VF, ai fini della detrazione.
- l'ammontare delle provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari, ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8.

Rigo VA5. Va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), al netto dell'IVA, risultante dal registro delle fatture emesse (art. 23) o dal registro dei corrispettivi (art. 24).

L'imposta a debito relativa a dette operazioni va indicata nel rigo VL3.

Nello stesso rigo VA5 deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art. 42, comma 1, del citato D.L. n. 331 del 1993.

L'ammontare di tali operazioni, annotate sul registro degli acquisti (art. 25) deve essere indicato solo nel Quadro VF.

Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne.

Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere inclusi gli acquisti intracomunitari di oro e argento puro, in quanto i medesimi vanno inseriti nei successivi righe VA6 e VA31.

Rigo VA6. Il rigo riguarda gli acquisti effettuati con il meccanismo del **reverse-charge** nel territorio dello Stato di oro diverso dall'oro da investimento (**c.d. oro industriale**), di oro da investimento per il quale è stata esercitata l'opzione per l'imposizione, nonché gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento.

Si ricorda inoltre che nel presente rigo vanno riportati anche gli acquisti interni, intracomunitari e le importazioni di **argento puro** (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento"). In particolare nei campi 1, 3 e 5 va indicato l'imponibile relativo alle suddette operazioni e nei campi 2, 4 e 6 l'imposta corrispondente.

Nei campi 7 e 8 va riportato il totale degli importi indicati nei campi precedenti.

Nei campi 9 e 10 vanno evidenziati l'imponibile e l'imposta relativi alle operazioni di oro da investimento, per le quali è stata esercitata l'opzione per la tassazione, già incluse nei campi precedenti.

Rigo VA7. I soggetti diversi dai produttori di oro da investimento o dai trasformatori di oro in oro da investimento che si avvalgono del diritto alla detrazione di cui all'**art. 19, comma 5-bis**, devono barrare la casella del presente rigo e riportare l'ammontare dell'IVA detraibile nel rigo **VG37** (vedi istruzioni rigo VG37 e Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

AVVERTENZA: per effetto della normativa sul mercato dell'oro (Legge n. 7 del 17/1/2000) si evidenzia che i contribuenti che effettuano operazioni nel settore e rientrano sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono tenere una contabilizzazione distinta delle operazioni e compilare due distinti moduli, al fine di poter evidenziare l'IVA ammessa in detrazione per ciascuna attività.

Rigo VA8. Ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 o 19-bis2.

Rigo VA9. La casella va barrata dai subfornitori che si sono avvalsi della facoltà di effettuare versamenti trimestrali dell'IVA senza il pagamento dei relativi interessi in applicazione dell'art. 74, comma 5 (Vedi Circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

Rigo VA10. La casella deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo VA11. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti che utilizzano la rete **Internet** per effettuare transazioni per via elettronica nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici ed ogni altra procedura di tipo commerciale.

I dati richiesti devono in ogni caso essere indicati anche se non variati rispetto all'anno precedente. Per effetto di tale indicazione, le comunicazioni richieste dall'art. 35 nel nuovo testo introdotto dal D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404 dovranno essere effettuate solo con riferimento alle variazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2001.

- nel campo 1, indicare l'**indirizzo del sito WEB**;
- barrare la casella 2 "**Proprio**" nel caso in cui il contribuente sia titolare di un sito WEB autonomo;
- barrare la casella 3 "**Ospitante**", nel caso in cui il contribuente utilizzi un sito WEB di terzi;
- nel campo 4, indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete **Internet**.

Rigo VA12. Il rigo è riservato alle società di gestione del risparmio per l'indicazione, nel modulo relativo all'attività di ciascun fondo gestito, della denominazione nonché del numero identificativo attribuito dalla Banca d'Italia al fondo stesso.

SEZIONE 2 – Dati analitici – Coesistenza di più regimi speciali IVA – Casi particolari

La presente sezione consente, in determinate ipotesi, ai soggetti che effettuano operazioni rientranti in più di un regime particolare di compilare un unico modulo. In particolare, tale possibilità è concessa ai contribuenti che, oltre a dover compilare una sezione del quadro VG, abbiano effettuato anche:

- operazioni esenti meramente occasionali ovvero operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili;
- cessioni occasionali di beni usati, effettuate applicando il regime del margine.

Rigo VA20, la casella va barrata se sono state effettuate operazioni esenti meramente occasionali ovvero operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato nello stesso modulo una fra le sezioni 1, 2, 4 e 5 del quadro VG. L'ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33.

Rigo VA21, la casella va barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine previsto dal D.L. n. 41/95, nel-

l'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato una fra le sezioni 1, 3, 4 e 5 del quadro VG. Per il calcolo del margine complessivo lordo e per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda alle istruzioni per la compilazione del prospetto C contenute nell'Appendice alla voce "Beni usati".

È ammessa anche la contemporanea compilazione dei due righi nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di operazioni di cui ai righi VA20 e VA21, qualora il contribuente compili una delle sezioni 1, 4 e 5 del quadro VG. Per ulteriori chiarimenti in relazione alla coesistenza di più regimi speciali, consultare la corrispondente voce in Appendice.

SEZIONE 3 – Dati analitici – Operazioni intracomunitarie, importazioni ed esportazioni

Tale sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno posto in essere cessioni e prestazioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed esportazioni.

Gli importi indicati nei **rigli VA30** e **VA33** devono essere compresi nel quadro VE, mentre quelli indicati nei **rigli VA31** e **VA32** devono essere compresi nel quadro VF.

AVVERTENZA: nei rigli VA31 e VA32 della presente sezione vanno compresi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro industriale e argento puro già evidenziati nella sez. 1, nonché gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento (esenti da IVA).

Nel **rigo VA30** indicare il dato complessivo delle cessioni di beni (colonna 1) e prestazioni intracomunitarie di servizi, (colonna 2) non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei registri anzidetti.

Nel **rigo VA31** indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati nel registro degli acquisti (art. 25), indicando nella colonna 1 i corrispettivi degli acquisti intracomunitari e nella colonna 2 l'imposta relativa agli acquisti imponibili.

Nel **rigo VA32** indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta. Nella prima colonna indicare i corrispettivi delle importazioni, nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili.

N.B.: maggiori istruzioni sulle operazioni che devono essere comprese nei rigli VA30, VA31 e VA32 sono contenute in Appendice alla voce "Operazioni intracomunitarie ed importazioni".

Nel **rigo VA33** indicare l'ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell'anno, **risultanti dalle dichiarazioni doganali**, di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b), tra le quali sono ricomprese anche:

- le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993).

SEZIONE 4 – Dati riepilogativi

Agevolazioni per eventi eccezionali

Rigo VA40, riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 9) desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali").

Adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2000

Il **rigo VA41** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno adeguato, agli effetti dell'IVA, il volume d'affari del **2000** ai parametri (approvati con DPCM 29 gennaio 1996, modificato dal DPCM 27 marzo 1997) ovvero agli studi di settore previsti dall'art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n.331.

Nel suindicato rigo deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base a detti parametri o agli studi di settore e quello risultante dalle operazioni registrate nel 2000 (colonna 1) e la relativa imposta (colonna 2).

Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2001 ma all'anno precedente.

Da quest'anno non è più possibile effettuare l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore per l'anno 2001 in sede di dichiarazione annuale. Pertanto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti che intendano adeguarsi per il 2001 ai parametri o agli studi di settore devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per il versamento della maggiore imposta dovuta, che non va indicata nel quadro VE della dichiarazione, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- 6493 per l'adeguamento ai parametri;
- 6494 per l'adeguamento agli studi di settore.

Eccedenza di credito di gruppo, relativa a società ex controllanti, compensata nell'anno 2001 e da garantire

Il **rigo VA42** è riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno precedente (o negli anni precedenti) hanno aderito, in qualità di controllanti, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal D.M. 13 dicembre 1979.

Si ricorda infatti che nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo solo dall'ente o società controllante (cfr. circolare n. 13 del 5.3.1990).

Qualora tale eccedenza di credito di gruppo non trovi totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo, ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno, essa potrà essere compensata e quindi garantita, negli anni successivi fino a completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo previa indicazione dell'importo compensato nel rigo VA42 della dichiarazione relativa all'anno di utilizzo del credito.

Lo stesso rigo deve essere compilato anche nell'ipotesi particolare in cui una società esterna al gruppo abbia incorporato nell'anno 2001 una società controllante con conseguente cessazione del gruppo nel corso dell'anno, per indicare l'eccedenza di credito di gruppo (risultante dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR quadro VY della dichiarazione della società ex-controllante incorporata) che è stata compensata nell'anno 2001 dalla società incorporante e per la quale detta società deve prestare le garanzie previste dal D.M. 13 dicembre 1979.

Qualora invece la procedura di liquidazione del gruppo prosegua fino alla fine dell'anno con contabilità separata, conformemente a quanto precisato con R.M. n.363998 del 26 dicembre 1986, il credito acquisito dalla società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'incorporazione, dovrà essere indicato, per la parte compensata e quindi da garantire, nel rigo **VA42** della dichiarazione relativa all'anno in cui il credito è stato utilizzato.

Nel rigo VA42 devono essere indicati:

- l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo;
- l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno **2001** e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dell'art. 6, 3° comma, del D.M. 13 dicembre 1979.

Regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

Il **rigo VA43** è riservato ai contribuenti che devono comunicare di aver applicato nel 2001 la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 36, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n.41.

Operazioni con la Repubblica di San Marino

Nei seguenti righe vanno riportati i dati complessivi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni effettuati nel 2001 da e nei confronti di operatori sammarinesi.

In particolare:

Rigo VA44. Ammontare delle cessioni di beni nei confronti di operatori sammarinesi, da comprendere nel rigo VE30.

Rigo VA45. Nel primo campo, deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, già compresi nel rigo VA4, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato a norma dell'art. 25 le fatture emesse ai sensi del 3° comma dell'art. 17. Nel secondo campo deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta a debito direttamente al cedente sammarinese. La relativa imposta deve essere compresa nel quadro VF.

Rigo VA46. Ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomini, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte (lettere a) e b) del D.M. 12 novembre 1998 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4-12-1998).

4.2.2. – QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI

Il quadro deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti minimi, che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, rientranti nel regime di determinazione forfettaria dell'imposta, previsto ai commi da 171 a 176 dell'articolo 3 della Legge n. 662 del 1996.

Tali contribuenti compilano, ai fini della dichiarazione, oltre al presente quadro, soltanto i quadri VX, VA, VH, VO e VL. I contribuenti minimi che intendano applicare il regime di determinazione ordinaria dell'imposta devono comunicare la loro scelta barrando la casella posta nel rigo VO33 del quadro VO (Vedi Appendice alla voce: "Contribuenti Minimi").

Rigo VB1. Indicare il volume di affari, alla cui formazione concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta. La **casella 1** va barrata da quei contribuenti che nel 2001 non hanno effettuato operazioni attive.

Rigo VB2. Indicare il totale dell'imposta relativa a tutte le operazioni imponibili, comprese quelle che non concorrono a formare il volume d'affari (vedi appendice alla voce: "Contribuenti minimi").

Rigo VB3. Barrare la casella corrispondente alla percentuale da applicare, in base all'attività prevalentemente esercitata, all'ammontare indicato nel rigo VB2, per la determinazione forfettaria dell'imposta secondo le percentuali sotto indicate:

- 73% imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 60% imprese esercenti altre attività;
- 84% artisti e professionisti.

Rigo VB4. Ammontare dell'imposta a debito forfettariamente determinata, mediante l'applicazione della percentuale indicata nel rigo VB3 all'importo riportato al rigo VB2; tale ammontare deve essere riportato nel rigo VL1 per consentire la liquidazione annuale dell'imposta dovuta. A tale riguardo, si precisa che i **rigi VL5, VL6 e VL7** non devono essere compilati in quanto l'adozione del regime speciale per i contribuenti minimi, comportando una detrazione forfettaria dell'imposta dovuta, non consente altri tipi di detrazione.

4.2.3. – QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e operazioni comunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Si ricorda che l'art. 19 del citato regolamento ha abrogato l'art. 1, terzo comma, del D.L. 29-12-1983, n. 746, convertito dalla legge 27-2-1984, n. 17, eliminando l'obbligo di annotare, sui registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, l'ammontare utilizzabile di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate con l'utilizzo del plafond.

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei **rigi da VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- **colonna 1:** ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2:** ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni.

Le attuali disposizioni consentono di utilizzare il plafond anche per l'acquisto o l'importazione, ancorché in dipendenza di contratti di leasing, di beni strumentali ammortizzabili. L'esclusione è limitata ai soli acquisti di fabbricati e aree edificabili;

- **colonna 3**: volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2001;
- **colonna 4**: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2001.

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nel l'anno 2001 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;

- **colonna 5**: volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2000;
- **colonna 6**: ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2000.

AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2001 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2001, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

Nel **rigo VC14** va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2001.

Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2001 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art 10 del regolamento sulle semplificazioni anche i contribuenti che hanno adottato per l'anno 2001 il metodo solare per il calcolo del plafond non devono indicare più solo i dati totali ma devono compilare i singoli righi distintamente per mese.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2001, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

4.2.4. – QUADRO VD – CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (ART. 8 DEL D.L. n. 351/2001)

L'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevede per le società di gestione del risparmio la possibilità di cedere il credito emergente dalla dichiarazione annuale dell'IVA oltre che ai sensi dell'art. 43-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 43-ter dello stesso decreto.

A tal fine è stato istituito il presente quadro che deve essere utilizzato sia dalle società di gestione del risparmio per l'indicazione del credito IVA risultante dalla presente dichiarazione, ceduto in tutto o in parte ad altri soggetti ai sensi del citato art. 8, comma 2 del D.L. n. 351/2001 e secondo le modalità previste dal citato art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, sia dai cessionari, appartenenti allo stesso gruppo come definito dal citato art. 43-ter, ai quali tali crediti sono stati ceduti.

La compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione del credito di cui trattasi, a norma del comma 2, dell'art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973. Il cessionario acquisisce la titolarità del credito ricevuto con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente. Si ricorda che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione dal cessionario, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi si sono generati in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2002 atteso che ai fini dell'IVA il periodo d'imposta coincide con l'anno solare). Tale credito costituisce quindi un importo da utilizzare a scomputo dei versamenti periodici o annuale, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta.

SEZIONE 1 – Società cedente – Elenco società o enti cessionari.

Nel rigo **VD1** indicare il totale degli importi di colonna 2. Detto importo deve coincidere con quanto indicato nel rigo VL37.

Nel caso in cui non fossero sufficienti i 20 righe per indicare tutti i crediti ceduti, deve essere adoperato un altro quadro VD indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via. Il totale (rigo VD1) va indicato soltanto sul modulo 1.

La società di gestione cedente deve indicare nei righi da **VD2** a **VD21**:

- **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cessionario;
- **colonna 2**, l'importo ceduto.

SEZIONE 2 – Ente o società cessionaria – Elenco società cedenti.

L'ente o società cessionaria deve indicare nei righi da VD31 a VD50:

- **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cedente;
- **colonna 2**, l'importo del credito ricevuto.

Nel rigo **VD51** va riportato il totale degli importi di colonna 2. Nel caso in cui non fossero sufficienti 20 rigi deve essere adoperato un altro quadro VD indicando "02" nel campo "Mod. N" e così via. Il totale deve essere comunque indicato esclusivamente sul modulo 1.

Nel rigo **VD54** va indicata, la parte dell'importo di rigo VD51 utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IVA, relativi alla presente dichiarazione (versamento relativo all'ultimo mese o trimestre e/o versamento dell'IVA annuale).

Nel rigo **VD55** deve essere indicata la parte dell'importo di rigo VD51 utilizzata entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare gli importi a debito di altri tributi, contributi o premi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24. Nel rigo **VD56** va indicata la parte dell'importo di rigo VD51 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi VD54 e VD55.

L'importo del presente rigo va riportato nel rigo VX5 ovvero nel quadro RX in caso di presentazione della dichiarazione in forma unificata.

4.2.5. – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati ; 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Altre operazioni; 4) Volume d'affari e totale imposta.

AVVERTENZA: per chiarimenti sulla compilazione del quadro VE vedi anche in Appendice alla voce "Determinazione del volume d'affari".

In Appendice alla voce "Agricoltura" è stato predisposto un apposito prospetto di sintesi per guidare le varie tipologie di produttori agricoli (esonerati e non) alla compilazione dei quadri o della dichiarazione IVA.

ATTENZIONE: nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti, e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) rispettivamente nei rigi VE24 e VE9, fra le variazioni. Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (-) davanti ai relativi importi (all'interno dei campi).

Si precisa che nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote ed al netto delle variazioni in diminuzione, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato (comprese quelle assoggettate al regime speciale del margine, introdotto dal D.L. n. 41/1995), quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori dell'Unione Europea.

I contribuenti che essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis hanno effettuato nel 2001 anche operazioni imponibili, sono tenuti a compilare il quadro VE relativamente a queste ultime.

SEZIONE 1 – Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento del limite di un terzo)

La sezione 1 è riservata:

- ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell'articolo 34, comma 7, con l'applicazione delle percentuali forfetarie di compensazione (confronta circol. n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6);

- agricoltori esonerati di cui all'art. 34, comma 6 (cioè, che nell'anno precedente non hanno superato il limite di volume d'affari di 5 o 15 milioni previsto nel citato sesto comma) che riscontrano, alla fine dell'anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/72. Come precisato nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (par. 6.7.2), tali soggetti che alla fine dell'anno solare riscontrano di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, applicano per l'intero anno solare alle cessioni di prodotti agricoli le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione ed alle operazioni diverse le aliquote loro proprie (da indicare nella sezione 2).

Determinazione degli imponibili

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d'imposta (corrispondenti alle percentuali di compensazione, modificate da ultimo con D.M. 12 maggio 1992 e dal D.M. 30 dicembre 1997) risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati nel paragrafo 2.6.2 delle avvertenze generali.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000 o all'unità di Euro.

Righi da VE1 a VE7. In tali righi, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2001 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfettaria di compensazione.

Rigo VE8. In tale rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE7, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

Rigo VE9. Nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE7.

L'imposta indicata al rigo VE8 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 2001 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 o all'unità di Euro operati in dichiarazione;

Tale differenza va riportata al rigo VE9, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario.

Rigo VE10. In tale rigo indicare il totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al rigo VE8 dell'importo indicato al rigo VE9.

SEZIONE 2 – Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali

La Sezione 2 deve essere compilata:

- da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
- dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell'art. 34 effettuate nell'anno 2001

per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni. Devono, pertanto, compilare la presente sezione anche i produttori agricoli che applicano il regime semplificato ai sensi dell'art. 34, comma 6, terzo periodo; trattasi cioè dei produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari superiore a 5 ovvero a 15 milioni di lire (pari ad euro 2.582,28/7.746,85) ma inferiore o pari a 40 milioni di lire (pari ad euro 20.658,28) (cfr. par. 6.7.3 della Cir. n. 328 del 24-12-1997).

Non devono compilare tale sezione i produttori agricoli tenuti a compilare la sezione 1 (vedi a pagina precedente).

In tale sezione devono essere altresì indicate (sia per l'imponibile che per l'imposta) le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72 nonché le eventuali prestazioni, effettuate da qualsiasi produttore agricolo (imprese agricole miste) come definito dall'art. 34, comma 2 (compresi quindi gli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3, le cooperative e gli altri enti associativi di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 34), ovviamente limitatamente alle operazioni "diverse" effettuate e soggette alle aliquote proprie.

Si rammenta che rientrano nel concetto di operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34 quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione.

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al quinto comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 al fine della tenuta di contabilità separate (vedasi la circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir. Gen. Tasse);

Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (**editori**) devono indicare nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Nella sezione deve essere compresa anche la parte dei corrispettivi assunta quale base imponibile per l'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 30, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le cessioni di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 19-bis1 in precedenza importati, acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, per i quali sia stata operata la detrazione dell'IVA in misura ridotta (10% o 50%) ai sensi del comma 4, del citato art. 30.

Le **imprese fornitrici di lavoro interinale** non devono comprendere nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto che utilizza prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi della legge sul "Lavoro interinale" (L. 24 giugno 1997, n. 196), effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo (art. 7 L. 13 maggio 1999, n. 133).

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE22, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati nel par. 2.6.2.

Determinazione degli imponibili

Righi da VE20 a VE22. In corrispondenza di tali righi vanno riportati:

- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), per la quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2001, al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.

AVVERTENZA: in tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell'art. 38-quater, secondo comma, per le quali, nell'anno d'imposta, l'acquirente non abbia restituito al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario. Nei casi in cui l'acquirente abbia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all'operazione e nell'anno d'imposta, la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, il cedente dovrà apportare una variazione in diminuzione, pari all'imposta rettificata, nel rigo VE24, al fine del recupero dell'IVA. (In tal caso la relativa imposta non deve essere compresa nel quadro VF). Nei casi in cui la restituzione della fattura avvenga dopo il 31/12/2001, la medesima variazione in diminuzione sarà indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2002.

Per le cessioni effettuate ai sensi dell'**art. 38-quater, primo comma**, senza applicazione dell'imposta, da comprendere tra le operazioni non imponibili di cui al rigo VE32, per le quali non sia stata restituita al cedente entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, il cedente dovrà annotare entro il mese successivo la variazione in aumento, pari all'imposta da applicare, nel rigo VE24, al fine di evidenziare il relativo debito IVA. Nel caso in cui il predetto termine cada dopo il 31/12/2001, la medesima variazione in aumento dovrà essere indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2002.

Rigo VE23. Nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai **rigi da VE20 a VE22**, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

Rigo VE24. Nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai rigi da VE20 a VE22.

L'imposta indicata al rigo VE23 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 2001 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 o all'unità di euro operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata al rigo VE24, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario.

Rigo VE25, Nel rigo indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE23 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE24.

SEZIONE 3 – Altre operazioni

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

Nel **rigo VE30**, indicare l'ammontare delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Nel presente rigo devono essere ricomprese anche le **cessioni intracomunitarie relative all'oro e all'argento puro** (per l'individuazione di tali operazioni vedi Appendice alla voce "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili").

Rigo VE31, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;

Rigo VE32, ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili (per l'individuazione di tali operazioni vedi Appendice alla voce "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili").

Inoltre, nel rigo devono essere comprese da parte degli intermediari con rappresentanza le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio (art. 7 del D.M. 30-7-1999, n. 340, cfr. Circ. n. 328, del 24-12-1997).

Le operazioni indicate nel rigo **VE32** non concorrono alla formazione del plafond.

Nel **rigo VE33** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni, come ad esempio quelle di cui all'art. 6 della Legge n. 133 del 1999 (prestazioni di servizi effettuate da società facenti parte di gruppi bancari, da consorzi costituiti tra banche, da società facenti parte di gruppi assicurativi, da consorzi costituiti tra società assicurative, da società facenti parte di gruppi il cui volume d'affari sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai fini dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972).

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 2001, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare in questo rigo alcun importo.

Si ricorda che tutti i soggetti che hanno effettuato operazioni esenti devono in ogni caso compilare la sezione 3 del quadro VG.

N.B.: nell'ipotesi in cui le operazioni esenti indicate nel presente rigo siano svolte esclusivamente in via occasionale ovvero riguardino unicamente le operazioni di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, occorre anche barrare la casella nel rigo VG30.

Qualora, invece, sia stato adottato un regime particolare di determinazione dell'imposta che comporti la compilazione di una sezione del quadro VG, occorre barrare la casella nel rigo VA20.

Nel rigo VE34 vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, commi 8 e 9 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.).

Nel rigo VE35 indicare l'ammontare delle **cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione** e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

Nel presente rigo va inoltre compreso l'ammontare delle **cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro**, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Nel rigo VE36 indicare l'ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Nel rigo VE37 indicare l'ammontare delle operazioni **effettuate nell'anno** nei confronti dello Stato, e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, **con IVA esigibile negli anni successivi**. Si avverte che dette operazioni, e la relativa imposta, non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE.

Nel rigo VE38 deve essere indicato, per diminuire il volume d'affari (ma senza essere preceduto dal segno "meno"), l'ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d'affari dell'anno o degli anni precedenti e per le quali nell'anno 2001 si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell'aliquota corrispondente, nei codici da VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell'imposta dovuta nel corrente anno. Tali operazioni, infatti, vanno sottratte dal volume d'affari del corrente anno.

Nel rigo VE39 vanno indicate le operazioni (al netto dell'IVA) non rientranti nel volume d'affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di cui all'art. 36, ultimo comma. **Tale importo diminuisce il volume d'affari dell'anno.**

Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione.

SEZIONE 4 – Volume d'affari e totale imposta

Rigo VE40, volume d'affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE8 colonna 1, VE23 colonna 1 ed ai righi da VE30 a VE37 e sottraendo l'importo indicato ai righi VE38 e VE39.

Rigo VE41, totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, ottenuto sommando gli importi indicati ai righi VE10 colonna 2 e VE25 colonna 2.

4.2.6. – QUADRO VF – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

AVVERTENZE: il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi o territori fuori della Unione Europea.

N.B.: nel quadro VF devono essere indicati anche gli acquisti e le importazioni di oro e argento puro per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse-charge (vedi Appendice "operazioni relative all'oro e all'argento").

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 2001 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti righi:

– **righi da VF1 a VF9**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato, nel 2001, il diritto alla detrazione, esclusi quelli di cui ai righi VF16 e VF17, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate. Pertanto in tali righi vanno inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti dai soggetti indicati dall'art. 6, ultimo comma.

Nella particolare ipotesi in cui, relativamente ad acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nel 2001, la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nel 2001, vedi istruzioni al rigo VG70 e alla voce dell'Appendice "Rettifiche della detrazione".

Vanno, inoltre, indicati gli acquisti intracomunitari effettuati all'atto dell'estrazione dei beni da parte dello stesso depositario nell'ipotesi di "consignment stock". Tale procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento della loro estrazione da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi.

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei rigi da VF1 a VF9 per le corrispondenti aliquote.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai rigi da VF1 a VF9 (colonna 2).

Gli imponibili e le relative imposte devono essere indicati arrotondati alle 1.000 lire o all'unità di Euro;

– **rigo VF10**, somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai rigi da VF1 a VF9;

– **rigo VF11**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC;

– **rigo VF12**, acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, nonché quelli effettuati nell'ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell'imposta con il metodo base da base. Trattasi, in particolare di:

- acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
- acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);
- acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. a) b) e d) del D.L. n. 331/1993);
- acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993);
- acquisti relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine disciplinato dal D.L. n. 41/1995, e successive modificazioni sostenuti dai soggetti che applicano i metodi analitico e globale, comprese le agenzie di vendita all'asta. (vedi Appendice);
- acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale previsto dall'art. 74-ter (vedi appendice).

– **rigo VF13**, acquisti all'interno esenti (art. 10 D.P.R. n. 633/1972 e art. 6, L. n. 133 del 1999, vedi commento al rigo VE33), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa la lettera a). Nel presente rigo vanno inclusi anche gli **acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento**.

– **rigo VF14**, acquisti all'interno e acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 8 e 9 (rottami, e materiali di recupero), non soggetti all'imposta;

– **rigo VF15**, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– **rigo VF16**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'im-

posta. Inoltre, nel rigo devono essere compresi gli acquisti effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19, co. 2, nonché gli acquisti effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis. Tali acquisti non devono essere quindi compresi nei rigi precedenti.

Per gli acquisti per i quali è prevista la **detrazione parziale dell'imposta** (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei rigi da VF1 a rigo VF9. Nel rigo vanno altresì indicati gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (l'IVA di dette operazioni è comunque indetraibile).

- **rigo VF17**, acquisti effettuati dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 6, annotati nel **2001**, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l'esigibilità dell'imposta;
- **rigo VF18**, acquisti registrati nell'anno precedente dai soggetti indicati nell'art. 6, ultimo comma, per i quali l'imposta è divenuta esigibile nel **2001**. Tali acquisti vanno indicati altresì in corrispondenza delle rispettive aliquote nei rigi da VF1 a VF9, ai soli fini della determinazione dell'imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicarsi senza essere preceduto dal segno "meno") deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2001;
- **rigo VF19**, totale degli acquisti e importazioni sopra elencati, determinato sommando gli importi indicati nei rigi da VF10 a VF17 di colonna 1 e sottraendo l'importo del rigo VF18;
- **rigo VF20**, variazioni e arrotondamenti d'imposta. L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF10 potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF20, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso contrario;
- **rigo VF21**, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei rigi VF10 e VF20 di colonna 2. Il relativo ammontare deve poi essere riportato nel rigo **VG71** (IVA ammessa in detrazione), se non si compilano le altre sezioni del quadro VG.

4.2.7. – QUADRO VG – DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

ATTENZIONE: il quadro è composto di 6 sezioni di cui le prime 5 per l'indicazione del metodo utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che appartengono a particolari settori di attività.

I predetti soggetti devono sempre comunicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'imposta barrando la corrispondente casella nel riquadro iniziale anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione.

Si fa presente che su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata più di una casella.

Nei casi di eventuale coesistenza di due regimi particolari di determinazione dell'IVA detraibile occorre compilare un modulo per ogni regime applicato. Invece, i contribuenti che adottano un regime speciale IVA e che nello stesso anno abbiano anche effettuato:

- operazioni esenti occasionali,
- esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie a operazioni imponibili,
- cessioni occasionali di beni usati,

possono presentare un unico modulo compilando, oltre alla sezione del presente quadro relativa al regime speciale adottato, anche la sez. 2 del quadro VA per le operazioni sopra elencate (V. istruzioni relative).

N.B.: i contribuenti che effettuano operazioni relative all'oro rientranti sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due moduli, al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione per ciascun metodo di determinazione dell'imposta.

Anche i contribuenti che non compilano **le prime 5 sezioni** del quadro VG devono indicare l'IVA ammessa in detrazione, pari alla somma algebrica degli importi del rigo VF21 e del rigo **VG70**, direttamente nel rigo **VG71** da riportare, successivamente, al rigo VL5.

In corrispondenza delle prime 5 sezioni sono state inserite 7 caselle:

- casella 1 - Metodo base da base per le agenzie di viaggio (Sez. 1);
- casella 2 - Metodo del margine per i beni usati (Sez. 2);
- casella 3 - Attività con effettuazione di operazioni esenti (Sez. 3);
- casella 4 - Attività di agriturismo (Sez. 4);
- casella 5 - Associazioni operanti in agricoltura (Sez. 4);
- casella 6 - Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (Sez. 4);
- casella 7 - Regime speciale per le imprese agricole (Sez. 5).

N.B.: il quadro VG deve essere compilato da tutti i soggetti, esclusi i contribuenti minimi che sono tenuti alla compilazione del quadro VB.

La **sezione 6** deve essere compilata da tutti i soggetti con l'indicazione delle eventuali rettifiche della detrazione e dell'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione.

Al fine di agevolare la compilazione del quadro sono stati predisposti degli appositi prospetti nell'Appendice. Si consiglia, quindi, ai contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello.

SEZIONE 1 – Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

Per agevolare la compilazione della presente sezione può essere utilizzato l'apposito prospetto A contenuto in "Appendice".

I dati da indicare nei rispettivi righi, sono i seguenti:

- **rigo VG1**, credito di costo relativo all'anno d'imposta 2000, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA 2001;
- **rigo VG2**, base imponibile lorda. Il dato può essere desunto dal rigo 13 del Prospetto A riportato in appendice;
- **rigo VG3**, credito di costo da riportare all'anno successivo. Il dato può essere ricavato dal rigo 14 del citato Prospetto A.

I rigi VG2 e VG3 sono naturalmente alternativi.

SEZIONE 2 – Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995)

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla Legge n. 85 del 1995.

ATTENZIONE: la presente sezione deve essere compilata anche dagli esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati sulla base di un contratto di commissione, tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ad applicare il regime speciale previsto dall'art. 40-bis del D.L. n. 41/95.

Nel caso di cessioni esclusivamente occasionali di beni usati da parte di contribuenti che debbano compilare una delle altre sezioni del presente quadro (sezioni 1, 3, 4 e 5), i dati relativi a tali operazioni occasionali possono essere indicati nell'apposita sezione 2 del quadro VA, compilando così un unico modulo (vedi istruzioni al rigo VA21).

Al fine di agevolare la compilazione della sezione sono stati inseriti in Appendice gli appositi Prospetti C e D.

I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo VG20** indicare il margine negativo eventualmente risultante dal rigo VG22 della dichiarazione relativa all'anno 2000. Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine;
- nel **rigo VG21** i soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del margine devono indicare il margine complessivo lordo, relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono plafond;
- nel **rigo VG22** indicare l'eventuale margine negativo da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal rigo 15 del Prospetto C, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine.

SEZIONE 3 – Operazioni esenti – IVA ammessa in detrazione

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero operazioni dichiarate esenti da altre particolari disposizioni.

Il contribuente tenuto a compilare una tra le sezioni 1, 2, 4 e 5, qualora abbia effettuato anche operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, può presentare **un unico modulo** utilizzando per l'indicazione delle operazioni esenti la sezione 2 del quadro VA (vedi istruzioni al rigo VA20).

ATTENZIONE: l'occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero l'effettuazione delle operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA, come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente, non influen-za il calcolo del pro-rata. In tali casi torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti sopracitate (art. 19, comma 2) (cfr. circolare n. 328 del 24 dicembre 1997).

I dati da indicare sono i seguenti:

La casella del **rigo VG30** deve essere barrata dal contribuente che, svolgendo essenzialmente attività soggetta ad IVA, effettua occasionalmente operazioni esenti ovvero le operazioni previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (da indicare, comunque, nel rigo VE33). In tal caso l'IVA relativa agli acquisti destinati a tali operazioni non può comunque essere detratta e l'ammontare imponibile dei suddetti acquisti deve essere compreso nel rigo VF16.

I **righi VG31 e VG32** devono essere compilati esclusivamente dai soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. L'IVA relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso deve essere barrata la casella del rigo VG31 e indicati al rigo VG32 l'imponibile e l'imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili.

La casella di cui al **rigo VG33** deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tale caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e l'ammontare degli acquisti imponibili ad esse afferenti va compreso nel rigo VF16 in quanto non detraibili.

La casella di cui al **rigo VG34** deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 2001, dell'opzione di cui all'art. 36-bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo della presente sezione e l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere compreso nel rigo VF16 in quanto non detraibile.

I **righi da VG35 a VG38** devono essere compilati dai soggetti che nello svolgimento della loro attività hanno effettuato sia operazioni imponibili che operazioni esenti.

Nel **rigo VG35** deve essere indicata la percentuale di detrazione le cui modalità di calcolo sono previste dall'articolo 19-bis.

La percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all'articolo 19, comma 3, assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazioni) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è desumibile dal rigo 4 del prospetto E riportato in Appendice, da utilizzare per la compilazione della presente Sezione.

Nel **rigo VG36** deve essere indicata dagli esportatori "abituali" l'IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF11 (vedi per la definizione di esportatore "abituale" l'art. 1 del D.L. 29-12-1983, n. 746, convertito in legge 27-2-1984, n. 17).

Nel **rigo VG37** i soggetti che operano nel mercato dell'oro, diversi dai produttori di oro da investimento e dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare nel presente rigo l'ammontare dell'IVA detraibile ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Nel **rigo VG38** deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni:

- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (casella VG30 barrata), in tal caso deve essere riportato l'importo indicato al rigo VF21;

- operazioni imponibili occasionali (casella VG31 barrata), in tal caso deve essere riportato l'ammontare dell'imposta indicato al rigo VG32, colonna 2;
- effettuazione di sole operazioni esenti (casella VG33 barrata). In tal caso, nel rigo VG38 non va riportato nessun importo in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza dell'opzione di cui all'art. 36-bis (casella VG34 barrata). In tal caso nel rigo VG38 non deve essere indicato alcun importo, in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili. In tale caso l'IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del prorata effettuando il seguente calcolo:

$$\text{IVA ammessa in detrazione VG38} = [(\text{VF21} + \text{VG36} - \text{VG37}) \times \text{VG35} : 100] - \text{VG36} + \text{VG37}$$

L'importo del rigo VG38, sommato algebricamente all'importo del rigo VG70, va riportato al rigo VG71.

Modalità di compilazione della Sezione 3 del Quadro VG

Con il prospetto sotto riportato si forniscono chiarimenti in merito alla compilazione della sezione in esame in base alle diverse ipotesi che si possono verificare.

Tipologia delle operazioni effettuate	Modalità di compilazione della sezione riservata alle operazioni esenti
esclusivamente operazioni esenti	esonero dalla presentazione della dichiarazione (nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VG33)
operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità unificata	1 modulo compilazione dei rigi VG35, VG36, VG37 e VG38
operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità separata	1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VG33 1 modulo operazioni imponibili
esclusivamente operazioni esenti con opzione art. 36-bis	esonero dalla presentazione della dichiarazione (nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VG34)
operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità unificata	1 modulo compilazione del rigo VG34
operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità separata	1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VG34 1 modulo operazioni imponibili
operazioni imponibili e operazioni esenti occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa	1 modulo compilazione del rigo VG30
operazioni esenti ed operazioni imponibili occasionali	1 modulo compilazione dei rigi VG31, VG32 e VG38

SEZIONE 4 – Determinazione forfettaria dell'imposta o riduzione della base imponibile

Agriturismo

Il **rigo VG40** deve essere compilato dalle imprese agricole esercenti anche l'attività agrituristica a norma della legge n. 730 del 1985 e del D. lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, utilizzano il particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta previsto dall'art. 5 della legge n. 413/1991.

L'IVA ammessa in detrazione del rigo VG40 si determina forfettariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili (indicata nel rigo VE41) e sommando algebricamente al risultato, per il calcolo del rigo VG71, l'eventuale importo delle rettifiche risultanti dal rigo VG70 (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Agriturismo").

Associazioni operanti in agricoltura

Il **rigo VG41** deve essere compilato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale è prevista la detrazione forfettaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate (art. 78, comma 8, della legge 413/91).

L'IVA ammessa in detrazione, da riportare nel presente rigo, è calcolata con l'applicazione del-

la percentuale di 1/3 (un terzo) all'imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal rigo VE41 e tenendo conto, per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo VG71, dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70.

Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori

Il **rigo VG42** deve essere compilato dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire (pari a Euro 25.822,84), destinatari del particolare regime disciplinato dall'articolo 74-quater, quinto comma (vedi Appendice alla voce "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

Ai fini della determinazione della base imponibile nella misura ridotta prevista dal citato articolo 74-quater, quinto comma, nella colonna 1 del rigo VG42 deve essere indicato l'importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività, già compresi per il loro intero ammontare nella sezione 2 del quadro VE.

Nella colonna 2 del medesimo rigo VG42 deve essere indicata la relativa imposta.

Pertanto, nelle colonne 1 e 2 del presente rigo dovranno essere indicati, rispettivamente, il cinquanta per cento degli importi riportati ai rigi VE23 colonna 1 e VE25 colonna 2.

Si precisa che l'importo della colonna 2 del rigo VG42, ai soli fini della definitiva determinazione dell'IVA complessivamente dovuta (quadro VI), deve essere riportato tenendo conto dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70, nel rigo VG71.

SEZIONE 5 – Calcolo dell'IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole (art. 34)

Tale sezione deve essere compilata da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lett. c) dell'art. 34. Questi ultimi, prima di compilare la presente sezione, devono compilare il prospetto riportato in Appendice alla voce "Agricoltura".

ATTENZIONE: i produttori agricoli con volume d'affari compreso tra 5 (pari a euro 2.582,28) e 40 milioni (pari a euro 20.658,28) compilano il presente modello come tutti gli altri produttori agricoli, con esclusione del quadro VH, in quanto, beneficiando del particolare regime semplificato, sono tenuti alla sola liquidazione annuale dell'imposta in luogo delle liquidazioni e dei versamenti periodici.

L'applicazione del regime speciale agricolo, provvisoriamente prevista anche per i produttori agricoli con volume d'affari annuo superiore a 40 milioni di lire (pari a euro 20.658,28), è stata ulteriormente prorogata per l'anno 2001 per effetto delle modifiche apportate all'art. 11 del D.lgs. n. 313/97 dall'art. 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I dati da riportare in corrispondenza dei rigi sono:

– al **rigo VG50** devono essere riportati l'ammontare imponibile e l'imposta relative alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sez. 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste.

L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VG61**;

– il **rigo VG51** è riservato alle cooperative agricole e agli altri soggetti di cui al secondo comma, lett.c) dell'articolo 34.

In tale rigo deve essere indicata la percentuale dei conferimenti dai soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o ad altro organismo associativo, calcolati in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa. Per il calcolo della percentuale può essere utilizzato il Prospetto B riportato in Appendice alla voce "Agricoltura";

– i **rigi da VG52 a VG58** sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfettaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Devono essere riportate in tale sezione, in relazione alla corrispondente percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative o ad altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c) dell'articolo 34 (da Sezione 1 del quadro VE) con applicazione delle percentuali di compensazione, sia le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l'aliquota IVA propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE).

Per le cooperative e gli altri soggetti di cui sopra, gli imponibili possono essere determinati utilizzando i rigi da 11 a 17 del Prospetto B riportato in Appendice;

– **rigo VG59**, variazioni ed arrotondamenti d'imposta, riportate dal rigo VE9 del quadro VE;

– **rigo VG60**, devono essere indicati i totali dell'imponibile e dell'imposta (somma algebrica dei rigi da VG52 a VG59);

- **rigo VG61**, IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VG50. Le cooperative e gli altri soggetti devono indicare, in tale rigo, le detrazioni:
 - per gli acquisti da soci non agevolabili;
 - per gli acquisti e le importazioni di prodotti agricoli e ittici;
 - per le spese generali;
 - per gli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici;
 al fine di determinare tale importo può essere utilizzato il Prospetto B riportato in appendice;
- **rigo VG62**, totale IVA ammessa in detrazione, data dalla **somma dei rigi VG60 e VG61, che va riportata, sommata algebricamente al rigo VG70, nel rigo VG71.**

SEZIONE 6 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Rigo VG70, totale rettifiche. L'articolo 19-bis2 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi. L'art. 19 prevede che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, qualora la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nell'anno 2001 si rende necessario calcolare l'imposta ammessa in detrazione per entrambi gli anni di riferimento. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel presente rigo.

Al fine di determinare l'importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato in Appendice l'apposito Prospetto F (vedi alla voce "Rettifiche della detrazione").

Rigo VG71, il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione che, nel caso in cui non siano state compilate le prime cinque sezioni del quadro VG, corrisponde all'ammontare indicato nel rigo VF21.

Si sottolinea che i **contribuenti minimi**, tenuti a compilare il quadro VB, non devono compilare il presente rigo.

4.2.8. – QUADRO VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti, **per l'indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite** sul registro delle fatture emesse (o su quello dei corrispettivi), ed anche dalle società che hanno aderito alla liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'articolo 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'indicazione dei debiti e/o dei crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d'imposta.

Si precisa che l'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del presente quadro corrisponde all'IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata), al netto degli speciali crediti d'imposta previsti da particolari disposizioni nonché dei crediti ricevuti dalle società di gestione del risparmio, utilizzati in conto versamenti periodici e maggiorata degli interessi dell'1% nell'ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Conseguentemente, il relativo importo coincide, se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo, con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24.

I 12 rigi previsti nel quadro VH, corrispondenti ai 12 mesi dell'anno, devono essere utilizzati sia dai contribuenti con liquidazioni mensili che da quelli con liquidazioni trimestrali.

In particolare, i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 542, del 1999, debbono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche in coincidenza dei rigi VH3, VH6, VH9 **senza, pertanto, compilare il rigo VH12**, in quanto l'IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale, fermo restando la presentazione della dichiarazione IVA periodica relativa alla liquidazione del quarto trimestre. L'eventuale conguaglio risultante in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL32 se a credito oppure nel rigo VL33 se a debito.

I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari, indicano i dati delle proprie liquidazioni periodiche in coincidenza dei rigi VH3, VH6, VH9 e VH12 (con riferimento, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare).

Per effetto del D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222, il limite, entro il quale le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e gli esercenti arti o professioni possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici con cadenza trimestrale anziché mensile, è stato innalzato da 360 milioni di lire (185.924,4 euro) a 600 milioni di lire (309.874,1 euro). Considerato che le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 222 del 2001 sopra richiamato si applicano a decorrere dal 28 giugno 2001, si evidenzia che i soggetti che hanno optato per le liquidazioni ed i versamenti con cadenza trimestrale dovranno in ogni caso compilare (analogamente a quanto previsto per i contribuenti mensili) i righi VH4, VH5 e VH6 indicando le risultanze delle liquidazioni relative ai periodi aprile, maggio e giugno, anche se il versamento relativo al mese di giugno è stato effettuato nel termine del 24 agosto 2001, così come stabilito dalla circolare n. 80 del 24 agosto 2001.

Si ricorda che i contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, possono, in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre, compensare le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile. In ogni caso, nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 deve essere indicato un unico importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi (vedi Appendice alla voce "Contabilità separate").

Si precisa che nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione periodica integrativa a rettifica di una precedentemente presentata, il quadro VH deve essere compilato indicando nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione i dati risultanti dalla dichiarazione integrativa.

In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti.

ATTENZIONE: qualora l'importo dovuto non superi il limite di lire 50.000 (o 25,82 euro), comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato né il detto importo deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d'imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti che hanno utilizzato crediti speciali d'imposta

Il totale degli speciali crediti d'imposta utilizzati nell'anno in conto versamenti periodici (escluso l'annuale) deve poi essere indicato nel quadro VL nello specifico rigo VL28. Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere indicato nel rigo VL34 (vedi Appendice alla voce "Crediti d'imposta").

Avvertenze per i soggetti colpiti da eventi eccezionali

Vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali".

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)

Vedi Appendice alla voce "Contabilità separate".

Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti sub par. 3.4.2.

Compilazione del quadro VH da parte degli enti o delle società cessionarie di crediti IVA ceduti da società di gestione del risparmio

Ai fini dell'indicazione dei dati richiesti nel presente quadro i predetti soggetti devono tener conto degli eventuali crediti IVA ricevuti ed utilizzati in sede di liquidazione periodica in diminuzione dei relativi versamenti.

4.2.9. - QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate di cui all'art. 73 (che devono compilare anche il quadro VH) che hanno partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo e si presenta suddiviso in tre sezioni.

SEZIONE 1 – Dati della controllante

Nel rigo VK1 sia la società controllante che ciascuna società controllata devono indicare:

- **campo 1**, la partita IVA della controllante;
- **campo 2**, l'ultimo mese di controllo. Se il periodo ha riguardato l'intero anno deve essere indicato **anche da parte della controllante** il numero 12.

Si rammenta che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione di gruppo ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero 5, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare il numero 3, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

Nel particolare caso di incorporazione in corso d'anno della società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione della stessa, sia nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che in quelle delle società controllate, deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (cfr. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986);

- **campo 3**, la denominazione della società controllante.

SEZIONE 2 – Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Tale sezione è finalizzata alla determinazione dell'eccedenza d'imposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, e deve essere sempre compilata, sia che in sede di dichiarazione annuale venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito.

Rigo VK20. Totale dei crediti trasferiti, costituito dalla somma dei crediti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo VX2 trasferito a conguaglio in sede di dichiarazione annuale, nel caso in cui il controllo sia durato tutto l'anno.

Rigo VK21. Totale dei debiti trasferiti, costituito dalla somma dei debiti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo VX1, nel caso di controllo per tutto l'anno.

Righi VK22 e VK23. Se l'importo del rigo VK20 è maggiore di quello del rigo VK21 la differenza tra VK20 e VK21 deve essere riportata nel rigo VK23; se, invece, VK21 è maggiore di VK20, la differenza tra VK21 e VK20 va riportata nel rigo VK22.

Rigo VK24, eccedenza di credito compensata. In tale rigo va riportato l'ammontare di VK23 che ha trovato effettiva compensazione, in tutto o in parte, con eccedenze di debito di altre società del gruppo. **Tale importo dovrà essere desunto dalla attestazione che l'ente o società controllante è tenuta a rilasciare alla fine dell'anno, ad ogni società del gruppo e deve corrispondere a quello indicato dalla controllante medesima, per ciascuna società, nella colonna 5 del quadro VS. Per l'importo delle eccedenze di credito compensate deve essere prestata la garanzia prevista dall'art. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979.**

Rigo VK25, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante.

Tale rigo va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, un'eccedenza di credito non compensata (cioè, se l'importo del rigo VK23 è superiore all'importo del rigo VK24), trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante.

In tal caso, la società controllata deve possedere ai fini del rimborso i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, che dovranno essere indicati dalla controllante mediante la compilazione della casella "Causale" (colonna 4 del quadro VS) del prospetto riepilogativo IVA 26 PR.

Rigo VK26. Indicare l'importo complessivo degli speciali crediti d'imposta eventualmente utilizzati per tutto l'anno 2001, compreso quello utilizzato in sede di conguaglio annuale, dalla società se appartenente a determinate categorie di contribuenti (vedi in Appendice alla voce "Crediti d'imposta").

Rigo VK27. In tale rigo occorre indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti al gruppo da parte delle società che hanno eseguito liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99.

Le predette società con liquidazioni trimestrali ai sensi del succitato art. 7 devono indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti, sia trimestralmente che in sede di dichiarazione annuale.

SEZIONE 3 – Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui la società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno d'imposta.

Pertanto nei **rigi da VK30 a VK39** devono indicarsi i dati relativi al solo periodo di controllo, per la descrizione dei quali si rimanda ai corrispondenti rigi VL1, VL2, VL3, VL5, VL6, VL24, VL25, VL28, VL29 e VL31.

Rigo VK40. Nel caso in cui la società controllata sia uscita dal gruppo dopo il versamento dell'acconto, nel rigo deve essere indicata la parte dello stesso che la controllante riaccreditata alla controllata.

Sottoscrizione dell'ente o società controllante

In caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno, in luogo della sottoscrizione in calce al frontespizio del modello, l'ente o società controllante dovrà apporre la sottoscrizione in calce al quadro VK, al fine di attestare unicamente i dati relativi al periodo di controllo.

4.2.10 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Il quadro VL è composto di due sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), la sezione 2 del presente quadro deve essere compilata, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate (vedi il par. 3.2), soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.

SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Rigo VL1, ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE41 oppure, per i contribuenti minimi, dal rigo VB4.

Rigo VL2, ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al rigo VA4.

Rigo VL3, IVA relativa agli acquisti di beni e alle prestazioni di cui ai rigi VA5 e VA6;

Rigo VL4, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti rigi VL1, VL2 e VL3.

Rigo VL5, IVA ammessa in detrazione. Deve essere indicato l'importo di cui al rigo VG71. Il rigo VL5 non deve essere compilato dai contribuenti minimi di cui al quadro VB.

Rigo VL6. Indicare l'importo detraibile (c.d. IVA teorica) a norma dell'art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate, a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34. La detrazione o il rimborso dell'IVA teorica rappresenta infatti un sistema di recupero dell'IVA assolta a monte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, per i quali non è consentito acquistare senza applicazione d'imposta mediante lettera d'intento, in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo VL7, IVA detraibile. Il relativo importo è dato dalla somma degli importi nei precedenti rigi VL5 e VL6.

Rigo VL8, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL7, ovvero imposta a credito, (da indicare nella colonna 2) ricavata dalla differenza tra il rigo VL7 e il rigo VL4.

SEZIONE 2 – Determinazione dell'IVA a debito o a credito

Rigo VL20, rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Rigo VL21. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo ai sensi dell'art. 73.

Rigo VL22. Nel rigo deve essere indicato il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA 2001 e relativa all'anno 2000) ed utilizzato in compensazione con il Mod. F24 di altre somme dovute (tributi, contributi o premi) anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2001.

Nello stesso rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate inviata ai sensi dell'art. 54-bis ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.

Rigo VL23. Il dato da indicare nel presente rigo corrisponde all'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2001, utilizzate in compensazione con il mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, D.Lgs. 241/97). Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14/10/99 n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell'art. 38-bis, secondo comma.

Rigo VL24. Nel rigo deve essere indicato l'importo complessivo degli interessi dovuti, dai contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Naturalmente nel rigo devono anche essere compresi gli interessi (dovuti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), per i versamenti trimestrali effettuati in ritardo a seguito di successive regolarizzazioni. Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel **rigo VL36**.

Rigo VL25. In tale rigo devono essere indicati gli interessi dovuti esclusivamente a seguito di ravvedimento relativo all'anno 2001, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

Rigo VL26. In tale rigo deve essere indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2000 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione. Se tale credito è stato variato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 54-bis, nel rigo occorre indicare:

- il credito riconosciuto con la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, se maggiore dell'importo dichiarato;
- se il credito riconosciuto (es. 800) è minore dell'importo dichiarato (es. 1000), occorre indicare tale minore credito (800). Qualora a seguito della comunicazione, il contribuente abbia invece versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (1000).

Per la compilazione del presente rigo da parte di società che in precedenza hanno aderito alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo in qualità di controllanti si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 3.4.3.

Rigo VL27. In tale rigo deve essere indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2001 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e Circolare n. 134/E del 28/5/98).

Rigo VL28. In tale rigo devono essere compresi:

- l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 2001 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto (vedi Appendice alla voce "Crediti d'imposta");
- i crediti ceduti all'ente o società dichiarante dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 già compresi nella sezione 2 del quadro VD, ed utilizzati a scomputo del versamento relativo al mese di dicembre 2001 ovvero dell'ultimo trimestre dello stesso anno.

Rigo VL29. Nel rigo va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2001, effettuati al concessionario ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito oppure tramite ufficio postale. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei vari modelli di pagamento (F24) utilizzati, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi.

Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA, la stessa deve comprendere nel presente rigo l'importo dell'acconto versato per suo conto dall'ente o società controllante già indicato nel rigo VK40.

Rigo VL30. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da parte di ciascuna società che effettua la liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73.

Rigo VL31. Nel rigo devono essere compresi:

- il totale dei versamenti integrativi d'imposta, relativi all'anno 2001, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri. Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 2001, ma relativi ad anni precedenti;
- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante – in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate nel corso del 2001 per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini di legge. Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 1 del rigo VA3.

Rigo VL32, totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL8 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL8 a VL25). Il dato che si ricava per differenza dei predetti importi va riportato nel rigo VX2 ovvero nel corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che presentano il modello UNICO. Le società di gestione del risparmio che abbiano ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 tutto o parte del credito IVA devono indicare nel rigo VX2, ovvero nel corrispondente rigo del quadro RX di Unico, il risultato ottenuto dalla differenza tra il presente rigo VL32 e il rigo VL37.

Rigo VL33, totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL8 a VL25) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL8 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo VL34. In tale rigo va indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell'IVA a debito (VL33) in sede di dichiarazione annuale. Si ricorda che tali speciali crediti d'imposta possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso).

Rigo VL35. In tale rigo deve essere indicata la parte di credito ricevuta a seguito della cessione effettuata dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 ed utilizzata in diminuzione del debito IVA risultante dalla presente dichiarazione. Detto importo, già compreso nel rigo VD54, non deve essere in ogni caso superiore all'importo risultante dalla seguente formula (VL33 - VL34).

L'ammontare dell'importo da versare, che si ricava sottraendo al dato indicato al rigo VL33 i crediti eventualmente utilizzati (VL34 + VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL36), deve essere indicato al rigo VX1 ovvero al corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che presentano il modello UNICO.

Rigo VL36. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare (VL33-VL34-VL35) come conguaglio annuale.

Rigo VL37. Nel rigo deve essere indicata la parte del credito IVA, emergente dalla presente dichiarazione, ceduta ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001. Detto importo corrisponde a quello indicato nel **rigo VD1**.

4.2.11 – QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

ATTENZIONE: *l'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, ha riformulato l'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che disciplina le modalità ed i termini di comunicazione delle opzioni e delle revoche, prevedendo nei confronti dei soggetti esonerati o non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA l'obbligo di comunicare le opzioni o le revoche esercitate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 2001, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal citato D.P.R. n. 404 del 2001, i soggetti esonerati o non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA dovranno comunicare le opzioni o le revoche esercitate compilando il quadro VO del presente modello da allegare alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è stata prevista nel frontespizio del modello UNICO 2002 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a*

presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come già precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l'opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").

Il quadro VO comprende **cinque** sezioni:

- Sez. 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA;
- Sez. 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sez. 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;
- Sez. 4: opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti;
- Sez. 5: opzione agli effetti dell'IRAP.

SEZIONE 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Rettificazione detrazione per beni ammortizzabili – Art. 19 bis 2, comma 4

Rigo VO1, la **casella 1** deve essere barrata dal contribuente che a decorrere dal 2001 ha optato per la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, anche se la variazione della percentuale di detrazione non è stata superiore a dieci punti. Tale opzione vincola il contribuente per cinque anni (dieci anni se la rettifica riguarda un bene immobile).

Liquidazioni trimestrali – Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542

Rigo VO2, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 2000 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire (pari a euro 185.924,48) – **limite elevato a 600 milioni di lire (pari a euro 309.874,1) dal D.P.R. n. 222 del 2001 con decorrenza 28 giugno 2001**, ovvero non superiore ad 1 miliardo di lire (pari a Euro 516.456,90) se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività, e che hanno effettuato nel 2001 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile.

La casella deve essere barrata, inoltre, dai contribuenti che nell'anno d'imposta 2000 avevano realizzato un volume d'affari compreso tra 360 e 600 milioni di lire, in possesso quindi a decorrere dal 28 giugno 2001 dei requisiti previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 e che hanno inteso optare per l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti con cadenza trimestrale. (vedi circolare n. 80 del 24 agosto 2001)

L'opzione resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti.

Il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

Agricoltura – Art. 34, commi 6 e 11

Rigo VO3, la **casella 1** deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6, primo e secondo periodo dell'art. 34 (cioè, con volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,28) o a 15 milioni di lire (pari a euro 7.746,85), che hanno rinunciato dal 2001 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali (vedi Appendice alla voce "Agricoltura"). La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La medesima casella deve essere altresì barrata dai produttori agricoli in regime semplificato (comma 6, terzo periodo, art.34 - Volume d'affari compreso tra 5/15 e 40 milioni di lire (pari a euro 2.582,28/7.746,85 e 20.658,28) che hanno rinunciato a tale regime semplificato dal 2001. La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un anno.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che dal 2001 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero o al regime semplificato.

La **casella 3** deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l'imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d'imposta 2001. Detta opzione è consentita anche ai produttori agricoli esonerati i quali, se vogliono applicare l'imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella 1 (rinuncia al regime di esonero).

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un quinquennio. Qualora però siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili dal soggetto che ha esercitato l'opzione, l'opzione stessa rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2, comma 4. (Cfr. circ. n. 328/E del 1997).

La **casella 4** deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2001, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Agricoltura").

Esercizio di più attività – Art. 36, 3° comma

Rigo VO4, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che a decorrere dal 2001, esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per il suddetto anno per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, 3° comma.

L'opzione esercitata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2001, la revoca dell'opzione.

Dispensa per le operazioni esenti – Art. 36-bis, 3° comma

Rigo VO5, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2001, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all'art. 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso art. 10, e cioè per:

- le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro anche non collocato, oppure scambiato su conti metallo, nonché le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere c - quater) e c - quinquies) del TUIR se riferite all'oro da investimento e le intermediazioni relative alle precedenti operazioni (art. 10, n. 11);
- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Finanze (art. 10, n. 18);
- le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10, n. 19).

Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni. La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2001, la revoca dell'opzione.

Editoria – Art. 74, 1° comma

Rigo VO6, la **casella 1** deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver optato dal 2001, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.

Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per tre anni.

Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno.

La **casella 2** deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver revocato a partire dal 2001 l'opzione per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute con riferimento a ciascuna testata o titolo.

A seguito dell'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 56 del 1998, è stata ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con l'applicazione della detrazione a titolo di forfettizzazione della resa per i beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali che, integrando il contenuto dei libri, giornali e periodici, siano ad essi funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva presentata dall'editore prima della commercializzazione.

Per approfondimenti sul regime IVA dell'editoria vedi:

Circolare n. 328/E del 24/12/1997;

Circolare n. 209/E del 27/8/1998;

Art. 1, comma 1, lett. g), del decreto Lg.vo n. 56 del 1998;

Art. 6, comma 7, lett. a), della legge n. 133 del 1999.

Richiesta di applicazione del regime ordinario – Art. 74, 6° e 11° comma.

Rigo VO7, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti le **attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti** ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60, di cui al sesto comma dell'art. 74, che comunicano di aver optato dall'anno 2001 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica prevista dall'art. 19-bis2.

La **casella 3** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

La **casella 2** deve essere barrata dai **raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa di rottami**, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, comprese le cessioni relative ai medesimi beni qualora siano stati preventivamente ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto, lo stoccaggio senza modificarne la natura, i quali avendo effettuato nel 2001 cessioni dei predetti beni per un importo superiore a 150 milioni di lire (pari a Euro 77.468,53), ma non superiore a 2 miliardi (pari a Euro 1.032.913,80), applicano nell'anno 2002 l'imposta nei modi ordinari.

Questa opzione, a differenza di tutte le altre del quadro VO, ha carattere preventivo e vincola il contribuente solo per l'anno in cui è esercitata.

Si evidenzia che i raccoglitori e i rivenditori, che effettuano cessioni per un ammontare superiore a 2 miliardi di lire sono assoggettati al regime normale IVA.

I medesimi contribuenti, invece, non dotati di sede fissa, restano comunque vincolati al regime di sospensione dell'imposta a prescindere dall'ammontare delle cessioni di tali beni realizzato nell'anno precedente, con esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e presentazione della dichiarazione) e senza diritto a detrazione. (vedi Appendice alla voce: "Rottami").

Acquisti intracomunitari – Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993

Rigo VO8, l'opzione riguarda i soggetti indicati nell'articolo 38, comma quinto, lettera c), del D.L. n. 331/93 e precisamente:

- contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- produttori agricoli fruitori del regime speciale di cui all'art. 34;
- enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta.

La **casella 1** deve essere barrata dai detti soggetti che comunicano di aver optato, a decorrere dal 2001, per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

Si ricorda che la predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nel 2000, non ha superato 16 milioni di lire corrispondenti a 8.263,31 Euro.

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, e sempreché ne permangano i presupposti.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza.

Cessioni di beni usati – Art. 36, D.L. n. 41/1995

Rigo VO9, contiene le caselle da barrare per manifestare le opzioni previste, nell'ambito del regime speciale per le cessioni di beni usati ed oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, dall'art. 36, comma 2 e comma 6 del D.L. n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/95, e le corrispondenti revoche.

La **casella 1** deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l'opzione, a decorrere dal 2001, per l'applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine, anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

La **casella 3** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.

La **casella 2** deve essere barrata se il contribuente ha optato, dal 2001, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.

Anche tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

La **casella 4** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione di cui alla casella 2.

Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. – Art. 41, primo comma, lettera b), D.L. n. 331/1993

Rigo VO10, i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, i quali hanno effettuato nell'anno precedente cessioni in altro Stato membro per un importo non superiore a 154 milioni di lire corrispondenti a 79.534,36 Euro (ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), esercitano l'opzione, a partire dal 2001, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal codice ISO previsto dal D.M. 21 ottobre 1992.

L'art. 20, secondo comma, del D.M. 24 dicembre 1993, che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.

Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2001 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Le caselle indicate al **rigo VO11** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2001 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.

Contribuenti con contabilità presso terzi – Art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998

Rigo VO12, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100 del 23 marzo 1998.

Tale opzione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, i quali possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. (Vedi circolare n. 29 del 10 giugno 1991).

Nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga esercitata da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo sia divenuto mensile per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art. 7 del D.P.R. 542/99, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato fin dall'inizio dell'anno, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno.

In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.

Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare e resta valida fino a revoca.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

Applicazione dell'IVA alle cessioni di oro da investimento – Art. 10 n. 11

Rigo VO13, *il presente rigo è riservato ai soggetti che producono o commercializzano, oro da investimento ovvero trasformano oro in oro da investimento e che comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA sulle cessioni di oro da investimento in luogo dell'esenzione.* I soggetti che producono, trasformano o commercializzano oro da investimento possono esercitare l'opzione in relazione alle singole operazioni, ovviamente senza vincolo triennale, barrando la **casella 1** del presente rigo. Gli stessi soggetti, possono optare, per tutte le operazioni relative al commercio di oro da investimento barrando la **casella 2**. Quest'ultima op-

zione vincola il contribuente per almeno un triennio ed è valida fino a revoca, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 10 novembre 1997 n. 442.

Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione relativamente alla singola operazione può essere effettuata dall'intermediario, barrando la **casella 3**. (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Applicazione del regime ordinario dell'IVA per spettacoli viaggianti e contribuenti minori – Art. 74-quater, comma 5

Rigo VO14, la casella deve essere barrata dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonchè da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire (ovvero 25.822,84 Euro) che comunicano di aver optato dall'anno 2001 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata.

Si ricorda che il regime agevolativo cessa di avere applicazione a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di 50 milioni di lire (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

SEZIONE 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori – Art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973

Rigo VO20, la **casella 1** deve essere barrata dalle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto che svolgono attività commerciale, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, che avendo conseguito nell'anno 2000 ricavi per un ammontare non superiore a lire 360 milioni (pari a euro 185.924,48) – **limite elevato a 600 milioni di lire (pari a euro 309.874,1) dal D.P.R. n. 222 del 2001 con decorrenza 28 giugno 2001** –, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo (o 516.456,89 euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività, **che** hanno esercitato per il 2001 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

La casella deve essere barrata, inoltre, dai contribuenti che, avendo realizzato nell'anno 2000 ricavi per un ammontare compreso tra 360 e 600 milioni di lire, hanno ritenuto di continuare ad adottare il regime di contabilità ordinaria per tutto l'anno 2001 (vedi circolare n. 80 del 24 agosto 2001).

L'opzione, trattandosi di un regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca.

La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata.

Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni – Art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/1996

Rigo VO21, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 49 T.U.I.R.) che hanno esercitato l'opzione per il 2001 per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione, trattandosi di regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

Richiesta di applicazione delle disposizioni agevolative della "dual income tax" – Art. 5, D.Lgs. n. 466/1997

Rigo VO22, la **casella 1** deve essere barrata dalle persone fisiche esercenti attività commerciale, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento e società di fatto che svolgono attività commerciale, non sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, che hanno optato per il 2001 per il regime di contabilità ordinaria e che hanno scelto per lo stesso anno di fruire delle disposizioni agevolative della **Dual Income Tax**. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la barratura della casella 1 comporta l'obbligo irrevocabile della tenuta della contabilità ordinaria sino all'estinzione del soggetto (confronta Circolare n. 76/E del 6 marzo 1998).

SEZIONE 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi**Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate – Art. 1 legge n. 398/1991 – Art. 25 legge n. 133/1999 e successive modificazioni – Art. 9-bis legge n. 66 del 1991**

Rigo VO30, la **casella 1** deve essere barrata dalle associazioni indicate nell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e nell'articolo 25 della legge n. 133/1999 e successive modificazioni nonché dalle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco, alle quali è stata estesa l'applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991, che intendono comunicare l'opzione effettuata, a decorrere dall'anno 2001, per la determinazione forfettaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 398.

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un quinquennio.

La **casella 2** deve essere barrata dalle associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione (**vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo"**).

Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura – Art. 78, comma 8, legge n. 413 del 1991

Rigo VO31, la **casella 1** deve essere barrata esclusivamente dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, le quali comunicano di aver applicato, nel 2001, la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993. Per le menzionate associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato ottavo comma dell'articolo 78 ha previsto, in particolare, che l'IVA venga determinata in modo forfettario riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria dell'IVA afferente gli acquisti e le importazioni. In tal caso, deve essere compilato il quadro VG, sezione 5, **rigo VG41**, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.

Le suddette associazioni possono, però, determinare l'IVA ed il reddito nei modi ordinari ed in tale ipotesi devono barrare la casella 1 per comunicare tale scelta. L'opzione in parola ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

Agriturismo – Art. 5, legge n. 413/1991

Rigo VO32, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che hanno optato a partire dall'anno 2001 per la detrazione dell'IVA nel modo normale e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano pertanto di non essersi avvalsi, per il 2001, della determinazione forfettaria dell'imposta prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

Contribuenti minimi - Art. 3, commi da 171 a 176 della legge n. 662/1996

Rigo VO33, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti rientranti nel regime di determinazione forfettaria dell'imposta, a norma dell'art. 3, comma 171 della legge n. 662/96, per comunicare di aver scelto, per il 2001, la determinazione dell'IVA nei modi ordinari. Inoltre, se il contribuente ha altresì adottato, per il medesimo anno 2001, anche il regime di contabilità ordinaria deve comunicare tale opzione barrando la casella 1 in corrispondenza del rigo **VO20 o VO21** (**vedi Appendice alla voce "Contribuenti minimi"**).

L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un triennio.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

Società di gestione del risparmio - Art. 5, comma 4, D.L. n. 351/2001

Rigo VO34, la **casella 1** deve essere barrata dalle società di gestione del risparmio che, relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare già istituiti alla data di entrata in vigore del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, hanno comunicato di voler optare per l'applicazione del regime fiscale previsto dal citato decreto.

SEZIONE 4 – Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti**Applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari – Art. 4 D.P.R. n. 544/1999**

Rigo VO40, la casella deve essere barrata dai soggetti che comunicano di aver determinato dal 2001 la base imponibile nei modi ordinari.

SEZIONE 5 – Opzione agli effetti dell'IRAP

Determinazione della base imponibile IRAP da parte dei soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni)

Rigo VO50, la casella deve essere barrata dai soggetti pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni che hanno optato ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446/97 per la determinazione della base imponibile ai fini dell'IRAP con i criteri previsti dall'art. 5 del medesimo Decreto Legislativo (cfr. circolare n. 148/E del 26/07/2000 e circolare n. 234/E del 20/12/2000).

4.3**Modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA**

Il modello VR/2002 deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

Per le istruzioni alla compilazione del modello e per le ipotesi che ne legittimano la richiesta, si rinvia alle istruzioni riportate sul retro del modello medesimo.

4.4**Società controllante - Prospetto riepilogativo del gruppo - Mod. IVA 26PR/2002 - Liquidazione dell'IVA del gruppo**

I quadri VS, VV, VW, VY e VZ che costituiscono il prospetto IVA 26PR/2002, facenti parte della dichiarazione annuale IVA, sono riservati alle società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 del D.P.R. n. 633/1972 e D.M. 13 dicembre 1979).

ATTENZIONE: si ribadisce che un esemplare del suddetto prospetto sottoscritto in originale deve comunque essere presentata, in allegato al modello IVA 26LP/2002, dalla controllante al concessionario della riscossione territorialmente competente (sia che contenga o meno richiesta di rimborso) con allegate sia le garanzie prestate dalle singole società, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate dalla controllante per l'eccedenza di credito di gruppo compensata, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979.

Si precisa che le garanzie prestate dalle singole società controllate, ancorché presentate dalla società controllante, devono essere state intestate all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione a ciascuna società controllata.

4.4.1 – QUADRO VS – Sezione 1 – Distinta delle società del gruppo

La sezione contiene 45 righe per l'indicazione di tutti i soggetti partecipanti (compresa la controllante) alla compensazione dell'IVA, per i quali deve essere indicato:

- **colonna 1**, partita IVA;
- **colonna 2**, l'ultimo mese in cui la controllante e le controllate hanno partecipato alla liquidazione di gruppo (12 per l'intero anno).

ATTENZIONE: per le società controllanti non è più previsto il codice "00" per l'ipotesi di controllo per l'intero anno;

- **colonna 3**, l'importo della quota di rimborso, indicata al codice VY3 del prospetto IVA 26/PR imputabile ad ogni società del gruppo che dovrà trovare corrispondenza con l'importo indicato al rigo VK25 (eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante) della dichiarazione di ogni singola società partecipante alla liquidazione di gruppo;
- **colonna 4**, la causale del rimborso (vedi in Appendice alla voce "Società controllanti e controllate – causale di rimborso");
- **colonna 5**, l'eccedenza di credito compensata, che dovrà trovare corrispondenza con l'importo indicato al rigo VK24 (eccedenza di credito compensata) della dichiarazione di ogni singola società partecipante alla liquidazione di gruppo.

Nel caso in cui non fossero sufficienti i 45 righe per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, deve essere adoperato un altro quadro VS indicando 2 nel campo "Mod. N.", e così via.

La compilazione di più quadri VS del modello, non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, riportato sul frontespizio.

SEZIONE 2 – Dati riepilogativi

In questa sezione indicare:

- **rigo VS50**, la colonna 1 contiene l'importo totale chiesto a rimborso per i soggetti in possesso dei requisiti di legge e la colonna 2 il numero di tali soggetti;

- **rigo VS51**, nella colonna 1 si deve indicare il numero complessivo dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo, compresa la controllante; nella colonna 2 si deve indicare il numero dei soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di eventi eccezionali (vedi Appendice "Soggetti colpiti da eventi eccezionali");
- **rigo VS52**, in cui deve essere indicato il numero di soggetti, che, avendo compensato la propria eccedenza di credito nella liquidazione di gruppo, sono tenuti alla presentazione delle garanzie. Nel caso in cui il numero dei soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo superi 45, i rigi VS50, VS51 e VS52 vanno compilati solo sul modulo 1.

SEZIONE 3 – Garanzie della controllante

Nel **rigo VS60** devono essere indicate le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente (2000) ai sensi art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 e, non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell'anno 2001 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno. Si fa presente, come precisato con risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2001.

Per l'ammontare indicato al rigo VS60 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979. Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al rigo VK24 della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d'imposta.

4.4.2 – QUADRO VV– LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO

In tale quadro devono essere riportati i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche effettuate dall'ente o società controllante per l'intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall'articolo 4 del D.M. 13 dicembre 1979 tenuto dalla capogruppo.

Per le modalità di compilazione del quadro VV, si rimanda al paragrafo 4.2.8 concernente il quadro VH.

4.4.3 – QUADRO VW– LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

Il quadro VW costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo.

SEZIONE 1 – Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Nei **rigi da VW1 a VW3** deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti rigi (da VL1 a VL3) della dichiarazione della controllante e delle società controllate, limitatamente al periodo di controllo:

- nel **rigo VW4** va indicato il totale dell'IVA a debito, determinato dalla somma degli importi risultanti ai rigi VW1, VW2, VW3;
- nei **rigi VW5 e VW6** deve essere indicata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti rigi (VL5 e VL6) delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo;
- nel **rigo VW7** va indicata l'IVA detraibile, data dalla somma dei rigi VW5 e VW6;
- nel **rigo VW8** va riportata l'imposta dovuta, da indicare nella colonna 1, ovvero l'imposta a credito, da indicare nella colonna 2.

Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VW4 e VW7, qualora l'importo di rigo VW4 risulti superiore a quello di rigo VW7, ovvero un'IVA a credito, data dalla differenza tra il rigo VW7 e il rigo VW4.

SEZIONE 2 – Calcolo dell'IVA a debito o a credito

ATTENZIONE: nei rigi VW20, VW22, VW23, VW24, VW25, VW26, VW27, VW28 e VW31 vanno ricompresi anche gli importi risultanti dai corrispondenti codici dei quadri VL delle dichiarazioni presentate dalle singole società che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo.

Nel **rigo VW20** va indicato l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla controllante per l'intero gruppo. Detto ammontare va aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo VL20 dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 2001 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.

In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che essi debbono sussistere nei confronti delle società che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso.

Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali regolarmente richiesti dalla controllante deve essere indicato anche se questi non sono stati ancora eseguiti.

Inoltre, nello stesso rigo VW20 deve essere compresa anche la quota dell'importo dell'acconto eventualmente versato dalla controllante per le società controllate, uscite dal gruppo dopo il termine finale per il versamento dell'acconto (24 dicembre per l'anno 2001).

Nel **rigo VW22** indicare la parte del credito che è stato compensato mediante Mod. F24 con altri tributi. Detto credito risulta dalla dichiarazione relativa al 2000, rigo VW26.

Nel **rigo VW23** indicare l'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2001, utilizzate in compensazione con il mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, D.Lgs. 241/97). Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14/10/99 n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell'art. 38-bis, secondo comma.

Nel **rigo VW24** deve essere indicata la somma degli interessi dovuti, trasferiti dalle società controllate, relativi alle prime tre liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la circolare ministeriale n. 37 del 30 aprile 1993). Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato a parte nel **rigo VW35**

Nel **rigo VW25** devono essere indicati gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento relativi all'anno 2001 ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.472 del 1997.

Nel **rigo VW26** deve essere indicato l'ammontare del credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso, risultante al rigo VY5 del prospetto riepilogativo IVA 26PR/2001 relativo all'anno 2000, presentato dalla controllante per l'intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nel rigo VX5 delle singole dichiarazioni delle società non partecipanti alla liquidazione di gruppo relative al 2000 o del rigo RX2, colonna 5, per le società che l'anno precedente non partecipavano alla liquidazione di gruppo e che hanno presentato il modello unificato.

Nel **rigo VW27** deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2001 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

Nello stesso rigo devono essere compresi anche i crediti di quelle società del gruppo che abbiano compilato il rigo VL27 delle proprie dichiarazioni annuali.

Nel **rigo VW28** va indicata la somma dei particolari crediti d'imposta utilizzati dalle singole società per le liquidazioni periodiche e per l'acconto, risultanti dai rigi VL28 delle società del gruppo.

Nel **rigo VW29** va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativi al 2001, effettuati al concessionario ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito oppure tramite ufficio postale. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei vari modelli di pagamento (F24) utilizzati, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche da IVA), contributi e premi.

Nel **rigo VW31** va riportato il totale dei versamenti integrativi relativi al periodo d'imposta 2001 effettuati dalle società del gruppo (con esclusione delle somme pagate per sanzioni) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. Si ricorda che in tale rigo non devono essere riportati i versamenti integrativi d'imposta effettuati nell'anno 2001, ma relativi ad anni precedenti. In tale rigo deve essere compresa anche la somma degli importi del rigo VL31 delle dichiarazioni di tutte le società aderenti alla liquidazione di gruppo.

Nel **rigo VW32** va riportato il totale dell'IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW8 colonna 2 e da VW26 a VW31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW8 colonna 1 e da VW20 a VW25). Il relativo dato, da riportare al rigo VY3, si ricava per differenza dei predetti importi utilizzando la seguente formula:

$$[(VW8 \text{ colonna } 2 + VW26 + VW27 + VW28 + VW29 + VW31) - (VW8 \text{ colonna } 1 + VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25)]$$

Nel **rigo VW33** va riportato il totale dell'IVA a debito (pertanto tale rigo è alternativo al rigo VW32), da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW8 colonna 2 e da VW26 a VW31) risulti inferiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW8 colonna 1 e da VW20 a VW25). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi; da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna indicato l'importo risultante dalla seguente formula:

$$[(VW8 \text{ colonna } 1 + VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25) - (VW8 \text{ colonna } 2 + VW26 + VW27 + VW28 + VW29 + VW31)]$$

Nel **rigo VW34** va indicato il totale dei crediti d'imposta utilizzati dalle società aderenti al gruppo in sede di dichiarazione annuale.

Nel **rigo VW35** va indicato il totale degli interessi trasferiti, dalle società con liquidazioni trimestrali aderenti al gruppo, in sede di dichiarazione annuale.

L'ammontare dell'importo da versare, che si ricava sottraendo al dato indicato al rigo VW33 il credito eventualmente utilizzato (VW34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VW35), deve essere indicato al rigo VY1.

4.4.4 – QUADRO VY – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

In tale quadro va indicata l'IVA da versare o il credito d'imposta relativo al gruppo.

Rigo VY1. Importo da versare. Il relativo ammontare si ricava sottraendo all'importo indicato al **rigo VW33** il credito d'imposta eventualmente utilizzato (**VW34**) e sommando gli interessi trimestrali eventualmente dovuti **VW35**.

Qualora l'importo effettivamente versato risulti superiore a quello da versare (campo 1) l'eccedenza di versamento va indicata nel campo 2.

Per il recupero della eccedenza versata, nell'ipotesi di versamento del conguaglio annuale in unica soluzione, tale eccedenza va indicata nel campo 2 del rigo VY1, da comprendere nel rigo VY2.

Invece, nell'ipotesi di versamento rateale del conguaglio annuale qualora si verifichi un'eccedenza di versamento e tale eccedenza venga recuperata integralmente con le rate successive, la stessa non dovrà essere indicata nel campo 2 del rigo VY1.

Qualora la dichiarazione sia compilata in lire, l'importo da versare deve essere indicato nella duplice valuta: in lire nel campo 1 e in euro nel campo 3, dopo l'arrotondamento all'unità di euro secondo i criteri indicati in premessa.

Rigo VY2, indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VW32, da ripartire tra i successivi rigi VY3 e VY4.

Rigo VY3, indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo VS50, campo 1.

Si ricorda che il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante qualora sussistano in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall'art. 30 (cfr. C.M. n. 13 del 5-3-1990).

Rigo VY4, indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare con altri tributi.

4.4.5 – QUADRO VZ – ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'articolo 30, comma 4, che può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (1999 e 2000), una eccedenza di credito di gruppo computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l'anno d'imposta 2001, una eccedenza di credito di gruppo (al rigo VY2 del presente prospetto riepilogativo). In presenza delle suddette condizioni, il rimborso può essere richiesto dalla controllante per il minore degli importi relativi alle predette eccedenze detraibili, da indicare nei **rigi VZ1** e **VZ2** (al riguardo, si consultino le istruzioni annesse al Modello VR/2002).

4.4.6 – SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

La firma, da parte dell'ente o società controllante, va apposta nell'apposito spazio in forma leggibile.

5. SANZIONI

5.1

Sanzioni amministrative

Le sanzioni sottoindicate sono previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d'imposta	Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di euro 258 (lire 500.000) (articolo 5, comma 1)
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d'imposta	Sanzione da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) (articolo 5, comma 3)
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni	Sanzione da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) (articolo 5, comma 3)
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (es. imposta indebitamente detratta, imposta relativa a specifiche operazioni imponibili non dichiarate e precedentemente non documentate e/o non registrate, ecc).	Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta e/o della differenza del credito (articolo 5, comma 4)
Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione	Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante (articolo 5, comma 5)
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli	Sanzione da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) (articolo 8, comma 1)
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'IVA in acconto, dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'IVA a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale	Sanzione del 30% dell'importo non versato (articolo 13, comma 1)

5.2

Sanzioni penali

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Dichiarazione fraudolenta: - indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare pari o superiore a lire 300 milioni (pari a Euro 154.937,07) - indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a lire 300 milioni (pari a Euro 154.937,07)	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 2, comma 1) Reclusione da 6 mesi a 2 anni (articolo 2, comma 3)
Dichiarazione fraudolenta: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a lire 150 milioni (pari a Euro 77.468,53); b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a 3 miliardi (pari a Euro 1.549.370,70)	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 3)
Dichiarazione infedele: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente a) l'imposta evasa è superiore a 200 milioni (pari a Euro 103.291,38); b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a 4 miliardi (pari a Euro 2.065.827,60)	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 4)
Dichiarazione omessa: quando l'imposta evasa è superiore a lire 150 milioni (pari a Euro 77.468,53). Agli effetti penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 5)

5.3

Pene accessorie

La condanna per taluno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comporta altresì l'applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo.

APPENDICE

■ 1. ACCONTO IVA (Rigo VL29)

Per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d'imposta a titolo d'acconto da comprendere nel rigo VL29, si ricorda che il versamento dell'acconto IVA va effettuato annualmente entro il 27 dicembre. **Si evidenzia che, esclusivamente per l'anno 2001, il termine per il versamento di detto acconto è stato anticipato al 24 dicembre dal D.L. 25/09/2001, n. 350, art. 2, comma 4.** L'obbligo del versamento dell'acconto IVA è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5 quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994 n. 55 e dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 e, da ultimo, ulteriormente modificato con D.L. 13 dicembre 1995 n. 526, convertito dalla legge 10 febbraio 1996 n. 53 (cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993).

■ 2. AGENZIE DI VIAGGIO (Quadro VG - Sezione I)

SEZIONE 1 - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

L'articolo 74-ter reca la disciplina fiscale dell'attività svolta dalle agenzie di viaggio e turismo, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un'unica operazione.

Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

Sono parimenti soggette al regime speciale con il metodo detrattivo base da base le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell'art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s'intendono le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore.

Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter.

Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'IVA fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta".

In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore.

Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n.328/E ed al regolamento applicativo approvato con D.M. 30 luglio 99 n. 340, (pubblicato nella G.U. n. 231 del 1/10/1999).

Per la determinazione dei dati da indicare nel Quadro VG - Sezione 1 - è stato predisposto il seguente Prospetto A, che deve essere compilato preliminarmente.

PROSPETTO A

DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DEL QUADRO VG (AGENZIE DI VIAGGIO)

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella UE		
2	Interamente fuori UE		
3	Misti		
4	TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3)		
5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE			
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5: rigo 3) x 100		%
8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione 2001 relativa al 2000) da riportare al rigo VG1		
13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] da riportare al rigo VG2		
14	ovvero Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9] da riportare al rigo VG3		
15	Base imponibile netta		

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:

- Nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nel territorio della Unione Europea (UE);
- nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della UE;
- nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
- nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
- nei **rigi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e per la parte fuori UE;
- nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];
- nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
- nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
- nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato sommando l'importo dei rigi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.
Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel quadro VR - Sez. 2 - Casella 3);
- nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
- nel **rigo 12** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA 2001 relativa all'anno 2000.
- nei **rigi 13 e 14** che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 20%, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$[\text{rigo } 9 - (\text{rigo } 11 + \text{rigo } 12)]$$

- Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;
- nel **rigo 15** indicare la base imponibile netta al 20%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 20% dell'imposta incorporata, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico:

$$\frac{(\text{rigo } 13 \times 100)}{120}$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\text{rigo } 13 - \frac{(16,65 \times \text{rigo } 13)}{100}$$

Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG

Il dato di cui al rigo 12 del prospetto A deve essere riportato nel quadro VG della dichiarazione al rigo VG1. L'importo risultante al rigo 13 deve essere riportato al rigo VG2, in alternativa con il dato del rigo 14 che va riportato al rigo VG3.

Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:

- a) se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13):
 - l'importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo VE22, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
 - La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13, deve essere riportata al rigo VE32, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.
 - Il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VF12;
- b) nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VE32 mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al rigo VF12, in aggiunta agli importi degli altri acquisti (non imponibili) eventualmente effettuati.

■ 3. AGRICOLTURA**1. Concetto di produttore agricolo**

Si considerano produttori agricoli ai sensi dell'art. 34, secondo comma:

- a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile (**come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228**) e quelli che esercitano attività di pesca in acque dol-

- ci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;
- b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- c) le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; *(a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale).*

2. Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Il regime speciale agricolo, provvisoriamente previsto anche per i produttori agricoli con volume d'affari annuo superiore a 40 milioni di lire (pari a euro 20.658,28), è stato ulteriormente prorogato per l'anno 2001 per effetto delle modifiche apportate all'art. 11 del D.Lgs. n. 313/97 dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al DPR n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti da soggetti di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo dello stesso articolo 34.

3. Agricoltori esonerati

Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale i produttori agricoli che nel 2000 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 5 milioni lire pari a euro 2.582,28, elevato a 15 milioni di lire pari a euro 7.746,85, per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972). (Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, e circolare n. 154 del 19 giugno 1998, paragrafo 2).

4. Modalità di compilazione della dichiarazione

Con il prospetto sotto riportato si forniscono, in relazione alle diverse tipologie di produttori agricoli, chiarimenti in merito alla compilazione dei quadri della dichiarazione.

Produttore Agricolo Vol. Aff. ≤ 5 milioni (2.582,28 euro) o ≤ 15 milioni (7.746,85 euro) cessioni agricole ≥ 2/3 Vol. Aff.	ESONERATO DALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE				
Produttore Agricolo esonerato che ha superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse da quelle agricole	VE Sez. 1 Operazioni agricole con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Operazioni diverse con aliquote proprie	VF Per gli acquisti registrati	VH NO	VG Sez. 5 ai fini della detrazione VG50 (da VE sez. 2) per operazioni diverse; VG61 detrazione spettante per operazioni indicate al VG50; da VG52 a VG58 (da VE sez. 1)
Produttore Agricolo Vol. Aff. > 5 milioni (2.582,28 euro) o > 15 milioni (7.746,85 euro) (regime speciale semplificato e regime speciale ordinario)	VE Sez. 1 Conferimenti a cooperative con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Cessioni di prodotti agricoli ad aliquota propria. Operazioni diverse ad aliquote proprie	VF Per gli acquisti registrati	VH NO speciale semplificato SI speciale ordinario	VG Sez. 5 VG50 (da VE sez. 2) per operazioni diverse; VG61 detrazione spettante per operazioni indicate al VG50; VG52 a VG58 da VE sez. 1 e sez. 2 (per percentuali di compensazione corrispondenti)
Cooperative e altri soggetti di cui alle lett. b) e c) art. 34	VE Sez. 1 Conferimenti a consorzi con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Cessioni di prodotti agricoli ad aliquota propria. Operazioni diverse ad aliquote proprie	VF Per gli acquisti registrati	VH SI	Vedi compilazione prospetto B

5. Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (Quadro VG - Sezione 5)

Si forniscono chiarimenti per le imprese agricole obbligate a compilare la sezione 5 del Quadro VG. Il rigo **VG50** è riservato alle imprese agricole miste, cioè a quelle imprese che hanno effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art. 34, a fronte delle quali si detrae l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. In tale rigo deve essere riportato l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE) effettuate dalle imprese agricole miste. L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VG61**. Per il calcolo dell'imposta detraibile nei limiti previsti dal quinto comma dell'art. 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 paragrafo 6.4.

Nel rigo **VG51** deve essere indicata la percentuale dei conferimenti da soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o altro organismo associativo, calcolata in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa.

Si ricorda, come precisato nella circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6.7, che tale calcolo si rende necessario per rideterminare in via consuntiva e definitiva l'esatta detrazione forfettizzata spettante alla cooperativa con l'applicazione delle percentuali di compensazione sulle vendite di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno.

Ciò in quanto i pro-rata di detrazione relativi alle tre fasce di acquisti indicati nel comma 2, lett. c), dell'art. 34, calcolati in sede di liquidazioni periodiche dalla cooperativa ai fini della determinazione dell'IVA detraibile nel periodo, possono variare nel corso dell'anno in relazione al periodo in cui si considerano effettuati, ai fini fiscali, i conferimenti da parte dei soci, per cui si rende necessario ricalcolare i pro-rata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare, in sede di dichiarazione annuale (cfr. circ. n. 154 del 19/6/98, par. 7).

Si rammenta che il regime speciale IVA agricolo è applicabile anche alle cooperative, consorzi ed altri organismi associativi, nei limiti in cui tali soggetti cedano prodotti agricoli e ittici per conto di soci, associati o partecipanti "agevolabili". A tal fine devono intendersi agevolabili solo quei soci cui si renda potenzialmente applicabile il regime speciale di detrazione ai sensi dell'art. 34, in quanto conferiscano beni provenienti dalla propria produzione, ancorché abbiano optato per l'anno di riferimento per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I conferimenti di prodotti agricoli e ittici da parte di soggetti "non produttori" degli stessi debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli da terzi.

PROSPETTO B COOPERATIVE AGRICOLE ED ALTRI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT. C) SECONDO COMMA DELL'ART. 34

Calcolo della percentuale dei conferimenti da soci agevolabili			
1	Imponibile conferimenti soci agevolabili		
2	Imponibile conferimenti soci non agevolabili		
3	Imponibile acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi		
4	Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili da riportare a rigo VG51 [rigo 1: (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) X 100] arrotondata all'unità più prossima		□ □ □ □ %
Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfettarie			
		Perc.	Imponibile complessivo
11		2	
12		4	
13		7	
14	Ripartizioni delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE, e quota imputata ai soci agevolabili (da riportare ai rigi da VG52 a VG58)	7,5	
15		8,5	
16		9	
17		12,5	
Detrazioni analitiche			
20	Imposta relativa ai conferimenti da soci non agevolabili		
21	Imposta sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici da terzi		
22	Imposta relativa agli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse		
23	Imposta relativa ad altri acquisti e importazioni		
24	Percentuale di detrazione (100 - rigo 4)		□ □ □ □ %
25	Imposta detraibile relativa agli altri acquisti e importazioni (rigo 23 X rigo 24) : 100		
26	Totale IVA detraibile analiticamente da riportare al rigo VG61 (rigo 20 + rigo 21 + rigo 22+ rigo 25)		

Il presente prospetto è stato predisposto per agevolare la compilazione della sez. 5 del quadro VG da parte delle cooperative agricole e degli altri soggetti di cui alla lett. c), del comma 2 dell'art. 34. La presenza tra i soci di produttori agricoli agevolabili e altri tipologie di soggetti influenza l'applicazione del regime di detrazione. Pertanto occorre determinare prioritariamente la percentuale di conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili.

Calcolo della percentuale dei conferimenti di soci agevolabili

Rigo 1, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci agevolabili.

Rigo 2, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci non agevolabili.

Rigo 3, indicare il totale degli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi.

Rigo 4, calcolo della percentuale dei conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili rispetto al totale dei conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da terzi. Tale percentuale deve essere applicata alle operazioni imponibili effettuate dagli organismi associativi per determinare l'imposta detraibile forfettariamente.

Il valore della predetta percentuale è ottenuto dalla seguente formula:

$$[\text{rigo 1} : (\text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3}) \times 100]$$

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimali. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali, ad esempio la percentuale 3,501 si arrotonda a 4 mentre 3,500 si arrotonda a 3.

Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfettarie

Nei **rigli** da **11** a **17** deve essere riportato nella prima colonna l'ammontare complessivo delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici comprese nelle sezioni 1 e 2 del quadro VE effettuate dall'organismo associativo, ripartito fra le varie percentuali di compensazione potenzialmente applicabili ai vari prodotti.

Nella seconda colonna deve essere riportato l'imponibile riferibile ai soci agevolabili ottenuto applicando agli importi della prima colonna la percentuale del rigo 4; tali importi devono essere riportati nel quadro VG in corrispondenza dei rigli da **VG52** a **VG58** a seconda della percentuale di compensazione applicata.

Detrazioni analitiche

Il presente riquadro è stato predisposto per la determinazione dell'imposta detraibile analiticamente.

Rigo 20, imposta assoluta sui conferimenti effettuati da soci che non possono applicare il regime speciale agricolo.

Rigo 21, imposta relativa agli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da soggetti non associati né partecipati.

Rigo 22, imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione dei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni diverse.

Rigo 23, imposta relativa ai restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività (es. spese generali).

Rigo 24, percentuale di detrazione relativa all'imposta di cui al rigo 23, determinata mediante il seguente rapporto:

$$(\text{rigo 2} + \text{rigo 3}) : (\text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3})$$

Tale percentuale corrisponde al completamento a 100 della percentuale di cui al rigo 4.

Rigo 25, imposta detraibile sugli altri acquisti e importazioni, determinata applicando la percentuale di cui al rigo 24 all'imposta indicata nel rigo 23;

Rigo 26, ammontare complessivo dell'IVA detraibile analiticamente, risultante dalla somma degli importi indicati ai rigli 20, 21, 22 e 25. Tale importo deve essere riportato al rigo **VG61**.

■ 4. AGRITURISMO (Quadro VG - Sezione 4)

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 nonché all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Per tali soggetti, l'imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfettaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo. Tale sistema di determinazione forfettaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitali.

Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliono determinare forfettariamente l'imposta dovuta, di comunicare l'apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, valida anche agli effetti della imposte sui redditi (vedere quadro VO).

I contribuenti che abbiano in precedenza già optato per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per almeno un triennio, non debbono compilare il rigo VG40 se il triennio non è ancora scaduto (cfr. circolare n. 7 del 10 febbraio 1992).

Si sottolinea che i produttori agricoli, che esercitano sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli. In caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività.

■ 5. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, nel dare attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, che prevedeva l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività, ha distinto le attività di intrattenimento elencate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 60/1999, soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed all'IVA secondo gli speciali criteri dettati dall'articolo 74, sesto comma, dalle attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, soggette unicamente all'IVA secondo i criteri ordinari e destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 74-quater.

Per i chiarimenti in merito alla riforma della disciplina fiscale applicabile alle attività di intrattenimento e di spettacolo occorre fare riferimento alle circolari n. 165/E del 7 settembre 2000 e n. 247/E del 29 dicembre 1999. Di seguito vengono sintetizzati i principali chiarimenti forniti dalle menzionate circolari.

1. Attività di intrattenimento

Il particolare regime IVA che si rende applicabile alle attività di intrattenimento, disciplinato dall'articolo 74, sesto comma, è rimasto sostanzialmente immutato nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 60/1999, e può essere così sintetizzato nei suoi aspetti principali:

- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- obbligo di adozione della contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
- versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24). In particolare dovranno essere indicati i codici tributo 6728 relativo all'imposta sugli intrattenimenti e 6729 relativo all'IVA forfettaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti.

La principale novità contenuta nel nuovo testo del sesto comma dell'articolo 74, consiste nell'esclusione dal campo di applicazione del regime in esame delle operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell'esercizio di attività di intrattenimento. Il testo del sesto comma dell'articolo 74 in vigore fino al 31 dicembre 1999, infatti, rendeva applicabile anche alle operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli, effettuate nell'esercizio di attività spettacolistiche, le speciali disposizioni riservate a queste ultime attività.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 60/1999, per le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, cessa di trovare applicazione il particolare regime sopra illustrato e ne consegue, pertanto, l'attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

- la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
- la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall'articolo 19;
- l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II, di liquidazione e di presentazione delle dichiarazioni periodiche nonché di presentazione della dichiarazione annuale.

La disciplina del regime forfettario IVA dettata dall'articolo 74, sesto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Sulla base delle disposizioni recate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Pertanto, i soggetti interessati per esprimere l'opzione relativa all'anno 2001 provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO7.

L'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio.

La comunicazione dell'eventuale revoca relativa alle medesime attività in precedenza assoggettate all'imposta sugli spettacoli, deve essere effettuata barrando la casella 3 del rigo VO7.

2. Attività di spettacolo

Le attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono assoggettate esclusivamente all'imposta sul valore aggiunto secondo i principi generali che disciplinano tale tributo.

L'articolo 74-quater, introdotto dall'articolo 18 del D.lgs. n. 60/1999 prevede, in deroga alle regole generali in materia di IVA, specifiche disposizioni per le attività spettacolistiche che riguardano:

- individuazione del momento impositivo nell'inizio dell'esecuzione della manifestazione, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento;
- certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio del titolo di accesso.

Inoltre, il quinto comma dell'articolo 74-quater introduce un particolare regime agevolativo, riservato ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché agli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, secondo il quale la base imponibile è determinata nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale inderogabilità dell'IVA assolta sugli acquisti.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 8 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti indicati dal quinto comma dell'articolo 74-quater, che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire:

- esonero dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi;
- esonero dall'obbligo di liquidazione, di presentazione delle dichiarazioni periodiche e di effettuazione dei versamenti dell'imposta;
- numerazione e conservazione delle fatture ricevute;
- possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
- versamento annuale dell'imposta;
- presentazione della dichiarazione annuale.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, sussiste l'obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

Ai soggetti destinatari del particolare regime disciplinato dal citato quinto comma dell'articolo 74-quater, è riservato nel modello di dichiarazione il rigo VG42 al fine di indicare la riduzione della base imponibile (cinquanta per cento dei corrispettivi riscossi) prevista dal citato articolo 74-quater, quinto comma. Pertanto, i contribuenti che effettuano spettacoli viaggianti e gli esercenti le altre attività elencate dalla tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 con volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, devono indicare nella colonna 1 del rigo VG42 l'importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività già evidenziati, per il loro intero ammontare e distinti per aliquota d'imposta applicata, nella sezione 2 del quadro VE.

Nella colonna 2 del rigo VG42 dovrà essere indicata la relativa imposta.

Il regime agevolativo dettato dall'articolo 74-quater, quinto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Sulla base delle disposizioni recate dal citato D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442, l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti interessati per esprimere l'opzione relativa all'anno 2001 provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO14.

Si ricorda che l'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di cinquanta milioni di lire di volume d'affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall'anno solare successivo. Si precisa che per la determinazione del volume d'affari occorre, in via generale, fare riferimento ai criteri enunciati nell'articolo 20 ed in particolare all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare di riferimento.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 20 del D.lgs. n. 60/1999, ha riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche, in luogo degli abbuoni previsti dalla disciplina previgente, un credito d'imposta che può essere detratto in sede di liquidazione e versamento dell'IVA o compensato ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il decreto 22 settembre 2000, n. 310, pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2000, n. 254, definisce le condizioni ed i criteri per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta in esame.

3. Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

Il particolare regime IVA disciplinato dall'articolo 74, sesto comma, come modificato dall'articolo 17 del D.lgs. n. 60/1999, si rende applicabile, come è noto, anche alle associazioni sportive di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

L'articolo 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, infatti, ha confermato l'applicabilità da parte dei predetti soggetti delle disposizioni dettate dall'articolo 74, sesto comma, in relazione a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Pertanto, nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell'articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell'esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 9, comma 3, del citato D.P.R. n. 544/1999, prevede:

- versamento trimestrale dell'IVA mediante il modello di pagamento unificato (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture d'acquisto;
- annotazione, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato D.P.R. n. 544/1999, l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, deve essere comunicata osservando le disposizioni dettate, in materia di opzioni e revoche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Pertanto, le associazioni sportive di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, per comunicare l'opzione effettuata nell'anno 2001, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30.

L'opzione è vincolante per almeno un quinquennio. Tuttavia, la perdita in corso d'anno dei requisiti necessari per l'accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l'applicazione dell'IVA secondo i criteri generali dettati dal D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è stato elevato a 360 milioni di lire con decorrenza 1° gennaio 2000 per le associazioni con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, e dal 1° luglio 1999 per le associazioni con periodo d'imposta 1° luglio/30 giugno (vedi circolare n. 231/E del 6/12/1999 - art. 25, comma 2, legge n. 133 del 1999).

La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30.

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA - ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale - le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 (o per propria scelta o perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge stessa) e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfettario previsto dall'art. 74, 6° comma, nonché le associazioni sportive dilettantistiche che non sono riconducibili nell'art. 4, 4° comma, del D.P.R. n. 633/1972.

■ 6. BENI USATI - D.L. n. 41/1995 - (Quadro VG - Sezione 2)

I contribuenti che hanno effettuato cessioni rientranti nel regime speciale dei beni usati, per la determinazione dei dati richiesti nella sezione 2 del Quadro VG possono compilare preliminarmente il Prospetto C sotto riportato ovvero il Prospetto D nel caso di agenzie di vendita all'asta che agiscano in nome proprio e per conto di privati sulla base contratti di commissione.

AVVERTENZA: si fa presente che per effetto di quanto disposto dall'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i soggetti passivi di imposta ai quali sia stata addebitata in sede di acquisto dei veicoli l'IVA commisurata al 10% o al 50% della base imponibile, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge citata, applicano, al momento della successiva rivendita, il regime IVA del margine previsto per i rivenditori di beni usati.

ATTENZIONE: le cessioni di beni effettuate con l'applicazione del regime speciale del margine devono essere comprese nel quadro VE, ripartite tra le operazioni imponibili e non imponibili, secondo le modalità di seguito indicate. I costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, sostenuti dai soggetti (comprese le agenzie di vendita all'asta) che applicano il metodo analitico e da quelli che applicano il metodo globale, vanno indicati al rigo VF12 della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati annotati nei registri previsti dall'art. 38 del D.L. n. 41/1995, in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Invece, le spese generali, non essendo riferibili alle operazioni rientranti nel regime speciale, danno luogo, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 177/E del 22 giugno 1995, alla detrazione della relativa imposta secondo le regole generali. Pertanto, queste ultime andranno indicate nei rigi da VF1 a VF9.

PROSPETTO C
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)

PARTE 1 Metodo analitico del margine					
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.				
2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili				
3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)				
4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 -(rigo 2 + rigo 3)]				
PARTE 2 Metodo globale del margine					
10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	¹	10	²
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili				
12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine				
13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG22 della dichiarazione 2001 relativa al 2000)				
14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10)-(rigo 12 + rigo 13)]				
15	Margine ^{ovvero} negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13)-(somma degli importi di rigo 10)]				
16	Margini lordi (*) per aliquote	4	¹	10	²
17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)				
18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo11-(rigo 14 + rigo 17)]				
PARTE 3 Metodo forfettario del margine					
20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA suddivisi per aliquota	4	¹	10	²
21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili				
22	Margini lordi (*) per aliquote	4	¹	10	²
23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)				
24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]				

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfettario di determinazione del margine.

Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, commi 9 e 10 non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

Parte 1 – Metodo analitico del margine (art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995)

La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41/1995.

I dati da indicare sono i seguenti :

- nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita) ;
- nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.
Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota. Il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo VG21. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
- nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41, deve essere compreso nel rigo VE30;
- nel **rigo 4** occorre comprendere:
 - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
 - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi righe 2 e 3 e deve essere compreso nel rigo VE32.

Parte 2 – Metodo globale del margine (art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/95)

I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato D.L. 41.

Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del com-

ma 6 dell'art. 36 del D.L. 41, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi. I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del plafond;
- nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41;
- nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al rigo **VG22** della dichiarazione IVA 2001 relativa all'anno 2000;
- nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei rigi 12 e 13; il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo VG21. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
- nel **rigo 15**, alternativo rispetto al precedente rigo 14, indicare l'importo (eventuale) del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai rigi 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10. Il dato deve essere riportato nel rigo VG22 (vedasi la circolare n. 144/E del 9 giugno 1998);
- nel **rigo 16** indicare i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate. A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella circolare n. 177/E, par. 4.3.2, del 22 giugno 1995). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100).
- nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale;
- nel **rigo 18** indicare:
 - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
 - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17).

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei rigi 10 e 11) e la somma dei rigi 14 e 17.

I contribuenti che applicando il regime del margine con il metodo globale, hanno realizzato nelle prime liquidazioni periodiche un margine lordo positivo evidenziando, pertanto, una maggiore IVA dovuta, mentre nelle ultime liquidazioni hanno evidenziato, invece, un margine negativo, devono comunque far riferimento, al fine di determinare la base imponibile lorda, o in alternativa il margine negativo, alle risultanze contabili relative a tutto l'anno 2001.

Anche le risultanze finali dei registri devono quindi tener conto che il margine negativo utilizzabile nell'anno 2002 è quello calcolato su base annua e risultante al rigo VG22 della dichiarazione IVA per il 2001.

Riporto dei dati nel quadro VE della dichiarazione

Ai fini della corretta determinazione del volume d'affari, i dati relativi al margine della presente parte 2 del prospetto, devono essere ripartiti nel quadro VE secondo i seguenti criteri:

Margine positivo: i margini di cui al rigo 16 devono essere riportati nella sezione 2 del quadro VE in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;

Margine negativo: tutte le operazioni assoggettate al regime del margine di cui al rigo 18 devono essere riportate nel rigo VE32.

Parte 3 – Metodo forfettario del margine (art. 36, comma 5, del D.L. n. 41/1995)

I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del plafond;
- nel **rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel rigo VG21. Tali margini devono essere riportati nella sezione 2 del quadro VE in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;
- nel **rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond;

Per la determinazione dei margini da indicare nei rigi 22 e 23 può essere utilizzata l'apposita tabella;

– nel **rigo 24** indicare:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 20) sia alle operazioni non imponibili (rigo 21).

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei rigi 20 e 21) e la somma dei rigi 22 e 23.

L'importo risultante al **rigo 24** deve essere compreso nel rigo **VE32** tra le altre operazioni non imponibili.

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI
DA INDICARE NEI RIGHI 22 E 23 DEL PROSPETTO C**

METODO FORFETTARIO DEL MARGINE				
		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 60%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond			
X2	Corrispettivi al 4%			
X3	Corrispettivi al 10%			
X4	Corrispettivi al 20 %			
X5	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) + 50% (X1 col. 2) + 60% (X1 col. 3)], da riportare al rigo 23			
X6	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) + 50% (X2 col. 2) + 60% (X2 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.1			
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) + 50% (X3 col. 2) + 60% (X3 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.2			
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 20% [25% (X4 col. 1) + 50% (X4 col. 2) + 60% (X4 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.3			

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO D (AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA)

Il prospetto è riservato alle case d'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati sulla base di un contratto di commissione ai sensi dell'art. 40-bis del D.L. n. 41/95. I dati da indicare in dichiarazione devono essere esposti con le stesse modalità e con i medesimi criteri previsti per le cessioni di beni usati alle quali si applica il metodo analitico del margine.

**PROSPETTO D
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)**

1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari	
2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti	
3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 – rigo 2)	
4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)	
5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)	
6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo1 – (rigo 4 + rigo 5)]	

I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dagli acquirenti aggiudicatari al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime;
- nel **rigo 2** indicare l'ammontare complessivo degli importi che gli esercenti l'agenzia di vendita all'asta hanno corrisposto ai committenti;
- nel **rigo 3** indicare l'ammontare complessivo dei margini lordi risultante dalla differenza tra il rigo 1 e il rigo 2.
- nel **rigo 4** indicare l'ammontare complessivo dei margini lordi relativi alle operazioni imponibili. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nella sez. 2 del quadro VE, secondo l'aliquota applicata;
- nel **rigo 5** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis, 71 e 72 che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato deve essere compreso nel rigo VE30;
- nel **rigo 6** comprendere:
 - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
 - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 4) sia alle operazioni non imponibili (rigo 5).
 Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e la somma dei rigi 4 e 5.

AVVERTENZA: la somma dei rigi 2, 14 e 22 del Prospetto C (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei rigi 3, 17 e 23 dello stesso Prospetto (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond) nonché dei rigi 4 e 5 del prospetto D deve essere riportata al rigo VG21 (margine complessivo lordo).

■ 7. COESISTENZA DI PIÙ REGIMI SPECIALI (Quadro VA - Sezione 2)

I soggetti che nel 2001 hanno esercitato un'attività rientrante in un particolare metodo di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, per il quale è prevista la compilazione di una delle sezioni del quadro VG, e che hanno contestualmente effettuato alcune tipologie di operazioni esenti successivamente descritte e/o cessioni occasionali di beni usati, possono predisporre un unico modulo segnalando l'effettuazione di tali operazioni nella sez. 2 del quadro VA ed utilizzando il quadro VG per la sola indicazione del regime speciale adottato.

Operazioni esenti

In caso di effettuazione di operazioni esenti meramente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, deve essere barrata la casella del rigo **VA20** e il relativo ammontare deve essere indicato nel rigo **VE33**; gli acquisti inerenti tali operazioni devono essere compresi nel rigo **VF16** e non deve essere pertanto compilata la sezione 3 del quadro VG.

Cessioni occasionali di beni usati

In caso di effettuazione di cessioni occasionali di beni usati deve essere barrata la casella del rigo **VA21**. Per la determinazione del margine occorre procedere alla compilazione del prospetto C riportato in Appendice alla voce "Beni usati". Per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda all'Appendice alla voce citata. Per quanto riguarda invece gli acquisti relativi a dette cessioni occasionali, questi vanno compresi nel rigo **VF12**.

■ 8. CONTABILITÀ SEPARATE (Quadro VH)

Come già precisato in premessa (ai paragrafi 1.2 e 3.2) si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.

In coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma) le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili. Pertanto, nei corrispondenti righe del quadro VH (VH3, VH6, VH9 e VH12) deve essere indicato un unico importo risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi. Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile e indicando nel rigo VH3 l'importo dell'eventuale credito residuo. Analoga indicazione cumulativa deve essere effettuata nel caso in cui non si intenda effettuare la compensazione tra le risultanze delle liquidazioni mensili e quelle trimestrali in coincidenza del terzo mese di ogni trimestre. Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Inoltre si evidenzia che possono avvalersi della separazione delle attività, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, così come modificato con Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1998, i soggetti che effettuano locazioni sia esenti che imponibili (ad esempio, locazioni di beni strumentali).

In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.

Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

■ 9. CONTRIBUENTI MINIMI (Quadro VB)

Regime forfettario (art 3, commi da 171 a 176, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art 3, commi da 171 a 176, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto per i c.d. contribuenti "minimi".

Sono definiti contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2001 le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2000 sussistevano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione di:
- cessioni di beni ammortizzabili, passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività);
 - le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti);
 - le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) (compensi corrisposti ai rivenditori autorizzati dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone).
- Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'IVA. Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate a regimi speciali;
- b) beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
- c) assenza di cessioni all'esportazione;
- d) compensi corrisposti a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2000 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfettario le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730 nonché all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

I contribuenti minimi che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari devono determinare forfettariamente l'IVA dovuta in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
- esercenti arti e professioni: 84 per cento.

■ 10. CREDITI D'IMPOSTA (Righi VL28 e VL34)

Si riporta, di seguito, un elenco di operatori che possono usufruire dei particolari crediti d'imposta:

- Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215 e D.M. 5 dicembre 1996, n. 706);
- Investimenti innovativi (articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Esercenti autoveicoli pubbliche da piazza (Taxi) (art. 20, D.L. n. 331/1993 e art. 1 D.M. 29 marzo 1994);
- Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego (art. 2 D.L. 10 giugno 1994, n. 357).
- Incentivi per la rottamazione (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, D.L. 25 settembre 1997, n. 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403, e art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
- Incentivi al commercio (art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ;
- Contratti d'area (art. 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ;
- Acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche (art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ;
- Spese di ricerca (art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) ;
- Nuove assunzioni da parte delle piccole e medie imprese (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, regolamento n. 311 del 3 agosto 1998, decreto direttoriale 27 agosto 1998, circolare ministeriale n.219/E del 18 settembre 1998), (art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, circolare ministeriale n. 161/E del 25 agosto 2000);
- Acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL o installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL (D.L. n. 324/97 e D.M. 17 luglio 1998 n. 256) ;
- Acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77) ;
- Esercenti sale cinematografiche (art.20, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, decreto 22 settembre 2000, n. 310, Circ. n. 165/E del 7 settembre 2000). Vedi appendice alla voce "Attività di intrattenimento e spettacolo";
- Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decreto 22 luglio 1998, n. 275 e decreto 18 maggio 2000).

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.

Qualora siano stati utilizzati crediti d'imposta, in applicazione di particolari disposizioni agevolative, per compensare debiti IVA, tali crediti devono essere compresi nei righi da **VH1** a **VH12**. Nel caso in cui detti crediti vengano utilizzati direttamente in sede di compilazione del modello di pagamento F24, gli stessi non devono essere compresi nel rigo **VL28** né indicati nel rigo **VL34**.

■ 11. DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI (Quadro VE)

Il **quadro VE** deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili.

Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta, compreso l'imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita.

Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sez. 2 del quadro VE (righe da VE20 a VE22) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA a debito, e successivamente detratte nella sez. 3 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo come precisato a proposito dei righe VE38 e VE39.

Invece le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, all'art. 74, comma 1, lett. e), e all'art. 74-ter, comma 8 non devono essere incluse nel quadro VE, ma l'ammontare imponibile va indicato nel rigo **VA4** e la relativa imposta nel rigo **VL2**.

Parimenti, l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al rigo **VA5** nonché quello relativo agli acquisti e importazioni di oro e argento puro imponibili di cui al rigo **VA6** non deve essere compreso nel quadro VE. L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamente in tali righe e la relativa imposta nel rigo **VL3**.

■ 12. ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI (Righi VE30 e VE32)

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da inserire nei righe VE30 e VE32 della dichiarazione IVA.

Nel rigo **VE30** si deve indicare l'ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n.28. In particolare devono essere indicati:

- a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche:
 - le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
 - le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993);
 - i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma), effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
 - i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
 - i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9;
- b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese:
 - l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
 - l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
 - l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del D.L. 331/1993);
 - i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34;
 - i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a con-

dizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

- i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;
- i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono plafond e che concorrono a formare l'importo del rigo VG21.

Altre operazioni non imponibili

Nel rigo **VE32**, per quanto concerne le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond devono essere indicate in particolare:

- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di cui all'art. 38-quater, primo comma (per ulteriori chiarimenti vedi istruzioni alla sezione 2 del quadro VE);
- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'art. 50-bis, comma quattro, lett. c) e d) del D.L. n. 331/1993;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993);
- i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma quattro, lett. i del D.L. n. 331/1993).

Sono da comprendere altresì in tale rigo:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49);
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Unione Europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74-ter (D.M. 30 marzo 1999 n. 340);
- la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc.),

■ 13. OPERAZIONI ESENTI (Quadro VG - Sezione 3)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO "E"

Il prospetto può essere utilizzato per il calcolo della percentuale di detrazione (c.d. pro-rata).

Ai fini di tale calcolo, il comma 2 dell'articolo 19-bis, sostituendo il quarto comma del previgente art. 19, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione, che è determinata dal rapporto tra le operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (operazioni imponibili ed assimilate ai fini della detrazione), e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

In particolare, per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 dell'art. 19 bis non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'art. 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 27 quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10. Con riferimento a quest'ultime operazioni è espressamente prevista la indetraibilità dell'imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione, e ciò in ossequio al principio di carattere generale, sancito nel comma 2 dell'articolo 19, che prevede la indetraibilità dell'imposta per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti.

PROSPETTO E DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 3 (OPERAZIONI ESENTI)

Calcolo della percentuale di detrazione (Art. 19-bis)	
Ripartire il totale operazioni esenti di cui al rigo VE33:	
1	Ammontare dell'operazioni esenti, escluse quelle di cui ai rigi 2 e 3
2	Ammontare delle operazioni esenti relative all'oro da investimento (art. 10, n. 11) effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lett. d)
3	Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
4	Percentuale di detrazione $\left\{ \begin{array}{l} \text{rigo VE40} + \text{rigo 2} - \text{rigo VE33} \\ \text{rigo VE40} - \text{rigo VA8} - \text{rigo 3} \end{array} \right\}$ (arrotondata all'unità più prossima) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

Il totale delle operazioni esenti di cui al rigo **VE33** deve essere ripartito fra i rigi 1, 2 e 3.

Nel **rigo 1** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle da indicare nei rigi 2 e 3.

Nel **rigo 2** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento individuati dall'art. 19, comma 3, lett. d) (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Le operazioni di cui al rigo 2 vanno escluse dall'ammontare delle operazioni esenti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui al rigo 4.

Nel **rigo 3** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, di cui all'art. 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili.

Dette operazioni, non vanno computate, ai fini del calcolo del prorata di detraibilità, né tra le operazioni esenti né tra quelle che compongono il volume d'affari.

Al riguardo, si precisa che per attività propria dell'impresa deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr. circolare n. 25 del 3 agosto 1979).

Nel rigo 4 indicare la percentuale di detrazione calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\text{rigo VE40} + \text{rigo 2} - \text{rigo VE33}}{\text{rigo VE40} - \text{rigo VA8} - \text{rigo 3}} \times 100$$

il risultato deve essere arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7.

AVVERTENZA: le operazioni non soggette all'imposta di cui all'art. 74, primo, ottavo e nono comma, e le operazioni poste in essere all'estero che avrebbero dato, se effettuate in Italia, diritto alla detrazione, rilevano ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, per cui devono essere considerate tanto al numeratore che al denominatore della frazione di cui al rigo 4 del prospetto E.

Nella particolare ipotesi in cui nel rigo 4 del prospetto risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore cento.

Inoltre, ai fini del calcolo della predetta percentuale, si precisa che, in caso di cessioni di beni ammortizzabili esenti da IVA, gli importi del rigo VE33 (esposto al numeratore) e del rigo VA8 (esposto al denominatore) devono essere ridotti dell'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili eventualmente in essi comprese.

■ 14. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI (Quadro VA - Sezione 3)

Si forniscono chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da indicare nella sezione 3 del Quadro **VA**.

Vanno compresi nel rigo **VA30**, relativo alle operazioni intracomunitarie non imponibili:

colonna 1:

- le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese:
 - la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);
 - la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in un altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);
- le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n.633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli rientranti nel particolare regime di cui all'art. 34 dello stesso decreto;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f, del D.L. n.331/1993);

colonna 2:

- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

Nel rigo **VA31**, relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 8 e 9, non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. In tal caso l'imposta indetraibile non va indicata nella seconda colonna.

Nel rigo **VA32**, relativo alle importazioni, indicare:

- l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli art. 68 lett. a) e 72 del D.P.R. n. 633/1972;
- l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell'Unione europea ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA;
- l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;
- l'ammontare delle importazioni, al netto dell'IVA, per le quali, ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. L'imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna. Per le importazioni, per le quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta, va indicato l'intero imponibile nella colonna 1, mentre nella colonna 2 va indicata la sola imposta detraibile;
- l'ammontare delle operazioni concernenti gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino.

AVVERTENZA: si pone in evidenza che non sono da comprendere nei righi VA30 e VA31, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc.), effettuati con altri operatori della UE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.

■ 15. OPERAZIONI RELATIVE ALL'ORO E ALL'ARGENTO

1. Generalità

La legge n. 7 del 17/1/2000, in vigore dal 5 febbraio 2000, ha dettato nuove regole in materia di commercio di oro prevedendo un trattamento fiscale diverso a seconda che si commercializzi oro da investimento o oro diverso da quello da investimento (cosiddetto oro industriale) nonché in relazione ai soggetti che intervengono nella transazione.

Si evidenzia inoltre che le operazioni relative all'argento, aventi determinate caratteristiche, seguono lo stesso trattamento fiscale previsto per le operazioni relative all'oro diverso da quello da investimento (si rinvia al successivo paragrafo 8).

2. Oro da investimento

2.a. Definizione

L'art. 10, primo comma, n. 11 del DPR n. 633/72, così come modificato dall'art. 3 della predetta legge n. 7/2000, definisce oro da investimento:

- a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esso contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

2.b. Esenzione

Il predetto art. 10, primo comma, n. 11 del D.P.R. n. 633/72 prevede l'esenzione dell'imposta per le cessioni di oro da investimento, anche sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, se riferite all'oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni.

Si ricorda che il citato art. 81, comma 1 del T.U.I.R. prevede:

- **lett. c-quater** "i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, me-

talli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti";

- **lett. c-quinquies** "le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".

In particolare, rientrano nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

- cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo;
- "swaps", contratti *future* e *forward*, operazione di pronti contro termine, nonché altri strumenti finanziari che comportano il trasferimento del relativo diritto di proprietà o di credito sull'oro da investimento;
- intermediazioni, comprensive delle prestazioni di mandato e di mediazione, relative alle precedenti operazioni.

Le operazioni in questione, in quanto esenti, vanno evidenziate dai soggetti cedenti nel quadro VE al rigo **VE33** e dai cessionari nel quadro VF al rigo **VF13**, comprendendovi oltre agli acquisti interni anche quelli intracomunitari e le importazioni.

Inoltre le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento vanno anche ricomprese rispettivamente nei rigi **VA30**, **VA31** e **VA32**.

2.c. Opzione per la tassazione

I soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA anche solo per singole cessioni. **Tale facoltà, limitatamente alle singole cessioni, è stata estesa anche a coloro che commerciano oro da investimento, in forza dell'art. 42 della legge 21 novembre 2000, n. 342.** Nel caso di esercizio dell'opzione l'applicazione dell'imposta è a carico del cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, il quale dovrà adottare il meccanismo del c.d. reverse-charge (vedi par. 4b).

L'opzione pertanto, sia se riferita a singole operazioni che alla globalità delle stesse, può essere esercitata solo in relazione a cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga facoltà è concessa anche agli intermediari. Si ricorda che i soggetti interessati devono dare comunicazione dell'opzione nell'anno successivo, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, e cioè nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, mediante la barratura della corrispondente casella nel rigo **VO13** (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").

L'opzione ha effetto per almeno tre anni, fino a revoca, qualora sia riferita alla generalità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 del predetto D.P.R. n. 442/97.

Ai fini della compilazione della dichiarazione, le operazioni sull'oro da investimento divenute imponibili per opzione, vanno evidenziate nel rigo **VE35**, insieme a quelle relative all'oro cosiddetto "industriale" e all'argento puro, cui l'imposta si applica con il sistema del reverse-charge.

3. Diritto a detrazione

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, l'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 contiene due distinte disposizioni riguardanti il diritto a detrazione degli operatori del mercato dell'oro.

La prima è recata dal **terzo comma, lett. d) dell'art. 19** citato, in cui si dispone che la regola della non detraibilità, prevista quale principio generale in relazione all'effettuazione di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, non opera in relazione alle "cessioni di oro di cui all'art. 10, n. 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento".

La seconda disposizione è contenuta nel **nuovo comma 5-bis dell'art. 19**, in cui è stabilito che la limitazione al diritto di detrazione non opera per soggetti diversi da quelli di cui alla lett. d) sopra riportata. La deroga contenuta nel citato comma 5-bis opera in relazione alla tipologia di acquisti espressamente previsti dalla disposizione citata e cioè "per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari e per le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".

I soggetti di cui al citato comma 5-bis devono evidenziare distintamente nella contabilità i sopra elencati acquisti al fine di esercitare il diritto a detrazione.

Detti soggetti devono barrare la casella di cui al rigo **VA7**, al fine di evidenziare lo specifico metodo di determinazione dell'IVA detraibile e indicare il relativo ammontare nel rigo **VG37**.

Inoltre, i contribuenti che nell'ambito della propria attività rientrano sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e sono tenuti a compilare, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, due moduli al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione distintamente per ciascun regime.

4. Oro diverso da quello da investimento

4.a. Definizione

La seconda tipologia di oro disciplinata dalla legge n.7 del 2000 riguarda l'oro diverso da quello da investimento (c.d. oro industriale), cioè il "materiale d'oro" di qualunque altra forma e purezza ed i prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

Rientrano inoltre nella definizione di oro diverso dall'oro da investimento, l'oro in lamine nonché i lingotti e le placchette non aventi i requisiti di peso, forma e purezza per essere considerati oro da investimento. Nelle ipotesi sopra descritte trattasi di oro destinato ad uso essenzialmente industriale.

4.b. Modalità di applicazione dell'imposta – meccanismo del reverse-charge

Per l'oro diverso dall'oro da investimento le nuove disposizioni stabiliscono l'assoggettamento all'imposta delle relative cessioni con il meccanismo c.d. del reverse-charge.

Tale meccanismo previsto dal nuovo quinto comma dell'art. 17, del D.P.R. n. 633 del 1972, si caratterizza per un'inversione del carico tributario, a seguito del quale il cessionario diventa il debitore dell'imposta in luogo del cedente. Quest'ultimo, pertanto, deve emettere fattura per le cessioni interessate da tale disciplina senza addebito di imposta con l'indicazione "IVA non applicata ai sensi dell'art. 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972" ed il cessionario è tenuto ad integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta.

Ai fini dell'assolvimento dell'IVA il cessionario annota quindi il documento, così integrato, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche oltre, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento stesso e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro di cui all'art. 25, al fine di operare la relativa detrazione.

Tali operazioni costituiscono comunque volume d'affari per il soggetto cedente.

Il meccanismo del *reverse-charge* si applica se effettuato, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, oltre che alle cessioni del cosiddetto oro industriale, come sopra definito, anche alle cessioni di oro da investimento imponibili per opzione, nonché alle cessioni di argento puro, per il quale si fa rinvio al par. 8.

Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione IVA annuale i soggetti che hanno effettuato acquisti di oro all'interno dello Stato con il predetto meccanismo (o che hanno realizzato acquisti intracomunitari di oro industriale e di argento puro) devono indicare l'imponibile e l'imposta relativi nel rigo **VA6**.

Si ricorda inoltre che nel rigo **VA30 campo 1** vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e di argento puro, mentre nei rigi **VA31** e **VA32** vanno computati rispettivamente gli acquisti intracomunitari e le importazioni dei medesimi beni.

L'ammontare dei suddetti acquisti deve essere riportato anche nel quadro VF in corrispondenza della relativa aliquota. L'imposta a debito relativa alle medesime operazioni risultante dal registro delle fatture (art. 23) e dei corrispettivi (art. 24), non deve essere compresa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo **VL3**.

Si precisa inoltre che le cessioni di oro industriale, se effettuate nei confronti di privati consumatori, sono imponibili secondo le regole ordinarie dell'imposta (con addebito dell'IVA da parte dei cedenti).

5. Rimborso dell'imposta

Al fine di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile i contribuenti legittimati devono includere nel computo di cui all'art. 30, terzo comma, lett.a), del D.P.R. n. 633 del 1972, così come integrato dalla legge n. 7/2000, le operazioni relative alle cessioni di oro da investimento, imponibili per opzione, nonché quelle relative all'oro industriale e all'argento puro, effettuate a norma dell'art. 17, comma quinto.

Si precisa che ai fini del calcolo dell'aliquota media di cui alla citata lettera a), le suddette operazioni sono da considerarsi ad aliquota zero.

Si ricorda che i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di oro e argento puro devono ricomprendere le dette operazioni nel calcolo di cui alla lett. b), del citato articolo 30, terzo comma.

6. Importazioni di oro

Nel caso di importazioni concernenti oro da investimento, ai fini dell'esenzione da IVA, l'operatore deve presentare in dogana una dichiarazione attestante che l'oro importato possiede tutti i requisiti di forma, peso e purezza, previsti dalla legge.

Per quanto riguarda, invece, le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento effettuate da soggetti passivi residenti nel territorio nazionale, l'imposta, pur essendo accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, è materialmente assolta in un momento successivo, in maniera analoga a quella prevista per le cessioni interne (art. 70, ultimo comma).

In sostanza, in tale ipotesi l'assolvimento del tributo avviene mediante annotazione del documento doganale, rispettivamente, nel registro delle fatture o dei corrispettivi, con riferimento al mese di rilascio del documento medesimo, e nel registro degli acquisti agli effetti della detrazione.

“La modalità in parola comporta, come per le importazioni di oro da investimento, l'allegazione da parte di detti soggetti passivi, a corredo della dichiarazione doganale, di un'attestazione resa su propria car-

ta intestata nella quale risulti espressamente specificato il titolo per il quale si rende operante la norma invocata." (*circolare 15 febbraio 2000, n. 24/D*).

Le importazioni di oro da investimento vanno indicate nel rigo **VF13**, mentre le importazioni di oro cosiddetto "industriale" vanno evidenziate nel rigo **VF9**, nonché nel rigo **VA6**.

Si precisa inoltre che le dette importazioni, sia di oro industriale che di investimento e di argento puro, vanno comprese anche nel rigo **VA32**.

7. Operazioni relative all'oro effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi

L'art. 4, quinto comma, prevede che le operazioni relative all'oro e alle valute estere non sono considerate commerciali limitatamente a quelle effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; trattasi pertanto di operazioni per le quali permane l'esclusione dall'imposta, mentre le analoghe operazioni effettuate dalle banche agenti rientrano ora nel campo di applicazione dell'IVA.

8. Operazioni relative all'argento

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000, l'argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi (c.d. argento puro) segue la disciplina di cui agli artt. 17, quinto comma e 70, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dalla predetta legge.

Ne consegue che l'argento rispondente a tale definizione segue lo stesso trattamento fiscale previsto per l'oro cosiddetto "industriale", pertanto l'imposta è applicata tramite il meccanismo denominato *reverse-charge* e le importazioni seguono la disciplina illustrata al punto 6. Si rinvia quindi alle istruzioni già dettate per l'oro industriale anche per quanto riguarda la compilazione del modello di dichiarazione annuale.

Allo stesso modo le cessioni relative all'argento puro rientrano nel computo dell'aliquota media, al fine del rimborso di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a).

9. Adempimenti degli odontotecnici e di altri operatori sanitari

Per effetto della L. 17 gennaio 2000, n. 7 che ha disciplinato le operazioni relative all'oro e all'argento i soggetti esercenti professioni e arti sanitarie ed in particolare gli odontotecnici ed i dentisti che effettuano esclusivamente operazioni esenti dall'IVA di cui all'art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/72, sono obbligati, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, con applicazione del meccanismo del c.d. *reverse-charge*, acquisti di:

- materiale d'oro e di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Da tali prodotti sono escluse le leghe e paste ad uso dentale aventi le caratteristiche del "dispositivo medico" di cui al D.L. n. 46/1997 (cfr. risoluzione n. 168 del 26-10-2001);
- di argento.

In relazione agli adempimenti contabili si sintetizzano le semplificazioni previste, per tale categoria di contribuenti, dal D.P.R. n. 315 del 27 settembre 2000 pubblicata nella G.U. del 2 novembre 2000, n. 256, in vigore dal 17 novembre 2000:

- facoltà di effettuare liquidazioni e versamenti dell'IVA relativamente ad ogni trimestre senza obbligo di comunicazione dell'opzione e senza applicazione degli interessi;
- esonero dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche.

Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alla *circolare n. 216 del 27 novembre 2000*.

■ 16. OPZIONI E REVOCHE (Quadro VO)

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni e delle revoche in materia di IVA e di imposte dirette, ha disposto che la validità delle stesse deriva dal comportamento concreto del contribuente il quale, di fatto, con atti concludenti e con la tenuta della contabilità in conformità alle disposizioni prescelte, ha optato o revocato un regime di determinazione dell'imposta o un regime contabile diverso da quello naturale.

Resta comunque fermo l'obbligo di comunicare la scelta effettuata nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata mediante la barratura nel quadro VO della casella corrispondente all'opzione od alla revoca esercitata.

ATTENZIONE: l'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n.404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001, ha riformulato l'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 442 del 1997, prevedendo per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA l'obbligo di comunicare le opzioni o le revoche esercitate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 2001, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal citato D.P.R. n. 404 del 2001, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA dovranno comunicare le opzioni o le revoche esercitate compilando il quadro VO da allegare alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è stata prevista nel frontespizio del modello UNICO 2002 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato da un soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Con la circolare n. 209/E del 27 agosto 1998 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina delle opzioni recata dal citato regolamento n. 442 del 1997. In particolare è stato chiarito che l'art. 1, comma 1, del citato regolamento consente la possibilità di revocare l'opzione già comunicata, qualora intervenano nuove disposizioni normative. Pertanto, nel quadro VO deve essere comunicata la scelta esercitata in forza delle modifiche normative intervenute e non la revoca della precedente opzione già comunicata. Nessuna variazione subiscono, invece, i termini minimi di validità delle opzioni, previsti dall'articolo 3 del menzionato regolamento n. 442/1997 e quelli più ampi previsti dalle specifiche disposizioni normative; tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata. Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella.

■ 17. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Codice di attività (Rigo VA2)

Le attività svolte dalla Pubblica Amministrazione (Enti pubblici territoriali, Organi dello Stato ecc...) sono contraddistinte dal codice attività 75.11.1.

Si verifica, a volte, un'errata indicazione del codice attività da parte di alcuni dei predetti enti, nei casi in cui gli stessi gestiscano, oltre quella istituzionale, più attività commerciali o agricole con contabilità separata. In tal caso si precisa che l'ente deve presentare tanti moduli quante sono le contabilità gestite separatamente. Sul primo di detti moduli occorre indicare il codice attività 75.11.1 (che individua l'attività istituzionale della Pubblica Amministrazione), mentre su quelli successivi il codice dell'attività prevalente cui il modulo stesso si riferisce.

■ 18. REGIMI FISCALI AGEVOLATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, n. 388

Gli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno introdotto due regimi fiscali agevolati riservati alle persone fisiche e destinati, rispettivamente, il primo alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ed il secondo alle attività marginali.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto i regimi agevolati in esame prevedono esclusivamente alcune semplificazioni degli obblighi contabili ed in particolare:

- esonero dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
- esonero dall'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici;
- esonero dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche;
- esonero dal versamento dell'acconto annuale.

Restano invece fermi i seguenti adempimenti:

- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- presentazione della dichiarazione annuale;
- versamento annuale dell'imposta.

In conseguenza delle semplificazioni contabili sopra descritte, i soggetti che si sono avvalsi dei regimi fiscali previsti dagli articoli 13 e 14 della citata legge n. 388 del 2000, **non dovranno compilare il quadro VH** relativo alle liquidazioni periodiche.

Si evidenzia che l'eventuale superamento dei limiti previsti dal comma 2, lettera c), dell'articolo 13 o dal comma 1, dell'articolo 14 citati, in misura inferiore o pari al cinquanta per cento, comporta la decadenza da tutti gli esoneri previsti dal regime agevolati in esame a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui il superamento si è verificato ovvero dallo stesso anno d'imposta se il totale dei ricavi o compensi superi del 50 per cento i predetti limiti.

Per approfondimenti sui regimi in argomento vedi:

- provvedimento 8 febbraio 2001;
- provvedimento 28 febbraio 2001;
- provvedimento 14 marzo 2001 (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo);
- provvedimento 14 marzo 2001 (regime fiscale agevolato per le attività marginali);
- provvedimento 26 marzo 2001;
- circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001;
- circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001;
- circolare n. 23/E del 9 marzo 2001;
- circolare n. 59/E del 18 giugno 2001.

■ 19. RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2) (Quadro VG - Rigo VG70)

Al fine di facilitare il calcolo dell'importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo **VG70**, è stato predisposto il prospetto F.

È stato predisposto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall'art. 19-bis2, e un rigo per la correzione della detrazione spettante in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti ai sensi dell'art. 19, comma 1. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (-) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione.

**PROSPETTO F
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE**

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VG70)	

Rigo 1, rettifica per i beni non ammortizzabili e i servizi qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via preventiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo. Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere compresa in tale campo in quanto nella dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo. Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica.

Rigo 2, rettifica per i beni ammortizzabili in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei 4 anni successivi; la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Si sottolinea che nel caso in cui la rettifica fosse stata già iniziata negli anni precedenti in base alle disposizioni del previgente art. 19-bis, non più in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, la rettifica deve proseguire secondo le precedenti modalità.

Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale

Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:

- mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive poste in essere dall'assoggettato, tale da avere riflessi sull'entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell'opzione per la separazione delle attività ex art. 36);
- adozione o abbandono - per opzione o in forza di legge - di un regime speciale che ha alla base un sistema forfettario per la detrazione dell'imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
- mutamenti nell'attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione.

Rigo 4, rettifica per variazione del pro-rata.

La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizio relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti. Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del rigo VO1.

Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

Rigo 5, variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita (cfr. circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997). Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata nel presente rigo.

Rigo 6, totale delle rettifiche; deve essere riportata la somma algebrica degli importi indicati nei rigi da 1 a 5. Tale dato deve essere poi riportato nel rigo VG70.

■ 20. ROTTAMI (Rigo VO7)

Si ricorda che la disciplina IVA per il commercio dei rottami e degli altri materiali di recupero, prevista dall'art. 74, commi 8, 9, 10 e 11 è stata modificata dall'art. 21, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 2, del decreto legislativo n. 56/1998 nonché dall'art. 41 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Inoltre, l'art. 31, comma 1, n. 2, lett. b), della L. 23-12-2000, n. 388, ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del particolare regime IVA prevista dall'art. 74, nono comma, per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi.

Si precisa che per effetto della disposizione contenuta nella lettera c-bis) dell'art. 68 del D.P.R. n. 633/72, introdotta dall'art. 41, comma 1, lettera b) della citata legge n. 342, le importazioni di rottami, cascami ed altri materiali di recupero, indicati ai commi 8 e 9 dell'art. 74 dello stesso D.P.R. n. 633/72, sono state dichiarate non soggette ad IVA, analogamente a quanto già previsto per le cessioni all'interno dello Stato e per le cessioni intracomunitarie. La suddetta disposizione ha effetto a decorrere dal 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della citata normativa.

Si avverte che i raccoglitori e i rivenditori dei beni sopra indicati, che hanno esercitato l'opzione per l'anno 2001, debbono presentare, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, una garanzia, nelle forme previste dall'art. 38-bis, 1° comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sull'ammontare di 2 miliardi di lire.

Per quanto concerne gli schemi di garanzia da utilizzare, vedasi la *R.M. n. 100 del 3 agosto 1998*, della Direzione Centrale per la Riscossione. Per ulteriori approfondimenti vedasi la *Circolare n. 165/E del 2 agosto 1999*.

■ 21. SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Prospetti società controllante

La società controllante è tenuta a presentare due prospetti riepilogativi del gruppo:

- prospetto riepilogativo IVA 26PR/2002, i cui dati sono riportati all'interno della dichiarazione annuale IVA, da presentare da parte dell'ente o società controllante;
- prospetto delle liquidazioni periodiche Mod. IVA 26LP/2002 che deve essere presentato, nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione IVA (cioè, dal 1° febbraio al 31 ottobre 2002), al concessionario competente, allegando copia del Prospetto IVA 26PR/2001. Inoltre, si precisa che la controllante deve allegare al suddetto modello IVA 26LP le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) e la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Si avverte che le istruzioni per la compilazione del modello IVA 26LP/2002, prospetto delle liquidazioni periodiche, nel quale vengono riepilogate le liquidazioni periodiche della società controllante e delle società controllate che hanno partecipato alla compensazione dei debiti e dei crediti IVA, vengono fornite nell'ambito delle istruzioni per la compilazione del modello medesimo.

Si rammenta che per le società o gruppi societari il cui bilancio consolidato esprima un patrimonio netto superiore a lire 500 miliardi, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell'obbligo di restituire all'Amministrazione Finanziaria la somma da rimborsare (Circolare 22 giugno 1998, n. 164).

Inoltre, possono beneficiare dell'esonero dalla prestazione della garanzia, qualora ricorrano le condi-

zioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 38-bis del DPR 633/72 (Circolare 4 marzo 1999, n. 54), i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 30, comma 3, lett. a), b) e d) del D.P.R. 633/72:

- a) aliquota media sugli acquisti e importazioni, superiore a quella mediamente applicata a tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%;
- b) operazioni non imponibili il cui ammontare è superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni attive effettuate;
- d) prevalenza delle operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito di territorialità ai sensi dell'art. 7.

Come è già stato evidenziato nel paragrafo 1.1, le società che per l'anno 2001 hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma e non devono, quindi, comprendere tale dichiarazione in quella unificata (nel caso in cui siano tenute alla presentazione del Mod. UNICO per altre dichiarazioni). Peraltro, la dichiarazione IVA deve essere autonomamente presentata anche nel caso in cui una società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno 2001. Si ricorda inoltre che non sono ammessi alla compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 i crediti e debiti IVA trasferiti all'ente o società controllante dalle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, u. c. (art. 8 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Sono invece ammessi alla suddetta compensazione i crediti e i debiti IVA risultanti dal prospetto riepilogativo (prospetto IVA 26PR) della dichiarazione di gruppo compilato dall'ente o società controllante.

Si ricorda infatti, come precisato nella Risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, in caso di compensazione parziale dei crediti trasferiti dalle singole società, è compito dell'ente o società controllante attestare la specifica imputazione alle società del gruppo dell'eccedenza di credito effettivamente compensata. Tale attestazione doveva in passato essere allegata alle dichiarazioni annuali delle singole società controllate, nella vigente modulistica, atteso il processo di semplificazione in atto e la nuova procedura di trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'adempimento dell'allegazione è stato di fatto sostituito con le indicazioni richieste nella dichiarazione della società controllante, nella citata colonna 5 del quadro VS del prospetto riepilogativo IVA 26/PR, relativo appunto alle eccedenze di credito compensate da ogni singola società. Si ricorda inoltre che ai fini della determinazione dell'importo delle eccedenze di credito complessivamente compensate dalle società nell'ambito del gruppo – e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979 da parte delle singole società i cui crediti sono stati compensati – occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle eccedenze di debito trasferite dalle altre società appartenenti allo stesso gruppo, ridotto dell'ammontare dei versamenti d'imposta effettuati dall'ente o società controllante nel corso dell'anno.

I dati del **prospetto riepilogativo IVA 26PR/2002** sono contenuti all'interno della dichiarazione annuale IVA da presentare da parte dell'ente o società controllante. In particolare:

- il **quadro VS** contiene l'elenco di tutte le società (compresa la stessa controllante), che hanno partecipato nell'anno alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; per ciascuna di esse occorre indicare, l'importo richiesto a rimborso (nell'ambito del rimborso complessivo richiesto dal gruppo), il relativo presupposto, nonché l'ammontare dell'eccedenza di credito compensata con debiti trasferiti da altre società del gruppo. Nella sezione 3 del quadro VS occorre indicare l'eccedenza di credito del gruppo riportata dall'anno precedente, utilizzata nel corso dell'anno 2001, per compensare debiti trasferiti dalle singole società del gruppo;
- nel **quadro VV** sono indicate le liquidazioni periodiche del gruppo;
- nel **quadro VW** sono indicati i dati relativi alla liquidazione dell'imposta annuale di gruppo;
- nel **quadro VY** sono indicati i dati relativi all'IVA da versare o al credito d'imposta di gruppo;
- nel **quadro VZ** occorre indicare i dati relativi alle eccedenze detraibili di gruppo dei due anni precedenti, al fine del rimborso di gruppo (eventuale) della minore eccedenza detraibile del triennio.

Causale di rimborso

Il codice della causale di rimborso deve essere desunto dalla Tabella sotto riportata e va indicato, per ogni società controllata per la quale viene richiesto il rimborso di gruppo, nel Quadro VS - colonna 4 - del Prospetto IVA 26 PR da compilare da parte della società controllante.

Tabella delle causali di rimborso

1	Cessazione dell'attività	
2	Art. 30, c. 3, lett. a)	- Aliquota media
3	Art. 30, c. 3, lett. b)	- Effettuazione operazioni non imponibili
4	Art. 30, c. 3, lett. c)	- Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche
5	Art. 30, c. 3, lett. d)	- Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta (art. 7)
6	Art. 30, c. 3, lett. e)	- Condizione art. 17, 2° comma
7	Art. 34, comma 9	- Esportazioni e altre operazioni non imponibili

■ 22. SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI (*Compilazione del rigo VA40 e del quadro VH*)

Modalità di compilazione del rigo VA40

TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI

-
- 1 Vittime di richieste estorsive e dell'usura**
L'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
-
- 2 Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM**
Articolo 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532 e articolo 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507.
Il versamento delle imposte sospese, da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
-
- 3 Soggetti colpiti dagli eventi meteorici che hanno interessato i territori della regione Campania nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999**
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, già sospesi a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 fino al 30 giugno 2000 dall'Ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000), sono stati ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2001 dall'Ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000).
-
- 4 Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari in vista dello svolgimento del vertice G8, presso la città di Genova**
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono stati sospesi per il periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, dal decreto 5 luglio 2001 (G.U. n.159 del 11 luglio 2001).
-
- 5 Soggetti colpiti dalla tromba d'aria nella Regione Lombardia in data 7 luglio 2001**
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 7 luglio 2001 fino al 10 dicembre 2001 dal decreto 12 luglio 2001 (G.U. n.173 del 27 luglio 2001).
-
- 6 Soggetti residenti o aventi sede operativa nei territori della provincia di Catania colpiti dall'eruzione del vulcano Etna**
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 13 luglio 2001 fino al 10 dicembre 2001 dal decreto 9 agosto 2001 (G.U. n.198 del 27 agosto 2001).
-
- 7 Soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dal encefalopatia spongiforme bovina (BSE)**
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sospesi a decorrere dal 15 febbraio 2001 fino al 15 agosto 2001 dal decreto 14 marzo 2001 (G.U. n.63 del 16 marzo 2001), sono stati ulteriormente sospesi a decorrere dal 15 agosto 2001 fino al 15 dicembre 2001 dal decreto 7 agosto 2001 (G.U. n.186 del 11 agosto 2001).
-
- 8 Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001**
Il decreto 13 novembre 2001 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2001) ha disposto la sospensione fino al 10 dicembre 2001 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti domiciliati nel comune di Santa Maria a Vico (Caserta) a decorrere dal 22 settembre 2001, nel comune di Calvanico (Salerno) a decorrere dal 5 settembre 2001 e nei comuni delle province di Napoli, Salerno e Avellino individuati nel DPCM 21 settembre 2001 a decorrere dal 17 settembre 2001.
-
- 9 Altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti**
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il numero 9.
-

Modalità di compilazione del quadro VH

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l'apposita Tabella) devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda fruire della rateizzazione dei versamenti (con maggiorazione degli interessi) prevista da specifiche disposizioni normative, devono essere compilati i righi del quadro VH con i dati delle rate eventualmente già versate al momento della presentazione della dichiarazione.

Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel rigo **VL29** l'importo dei versamenti periodici dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione.